



**A.A. 2024/2025**

# **D | SPENSA**

## **DIRITTO CONTABILE E FISCALE (MODULO 2)**

**A CURA DI**

**ALESSANDRO D'AVINO**



TEACHING DIVISION

“

Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari.

Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia, ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa quanto il materiale consigliato dall'Università.

”

# Diritto Contabile & Fiscale: Modulo II

## CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

### Le fonti

#### **La disciplina nazionale dei conti annuali alla luce dei principi contabili internazionali e del d.lgs. 38/2005**

L'attuale disciplina dei conti annuali è divisa su due binari facenti riferimento a poli normativi e concettuali distinti

1. Il Codice civile e le norme ad esso collegate (articoli 2423 e ss.): recepiscono una direttiva comunitaria, in quanto si ritrovano disposizioni analoghe negli altri paesi europei. Per la prima volta sono state introdotte nel '91, in seguito hanno subito modifiche.
  - ✓ *Difficile armonizzazione*: La ricezione della disciplina ha delle controindicazioni: non tutti gli stati membri le recepiscono nello stesso momento e il legislatore europeo permette di decidere agli stati membri che strumenti adottare (creando significative differenze tra i bilanci dei vari stati membri).
  - ✓ *Sono disposizioni imperative*, ossia sono inderogabili per i soci, a tutela di interessi ulteriori rispetto a chi fa parte della società. Infatti, la maggior parte dei destinatari è esterno alla società.
    - a. Un'altra tesi sosteneva invece che i destinatari del bilancio fossero proprio i soci, che quindi ne potevano disporre, il che rendeva queste norme derogabili. In alcuni casi la giurisprudenza europea ha affermato proprio che fossero derogabili, accettando le politiche di bilancio, ma oggi indubbio che le norme siano IMPERATIVE, altrimenti il bilancio potrebbe essere dichiarato invalido. Infatti, se si potesse derogare a tali norme, i bilanci non sarebbero più comparabili. La delibera di approvazione del bilancio è nulla giuridicamente quando non vi è aderenza al vero: occorre dimostrare che il bilancio viola una di queste norme del Codice civile, per oggetto non conforme alla legge. Si parla di non liceità.
    - b. Casi in cui è permessa discrezionalità: l'accantonamento dei fondi e la svalutazione dei crediti e degli immobili sono gli spazi dove si annidano i margini di discrezionalità ineliminabili, intrinseci del bilancio, poiché si tratta pur sempre di stime.
  - ✓ *Principi contabili nazionali*: norme utili che spiegano come applicare criteri valutativi nella redazione del bilancio. Sono emanati dall'organismo italiano di contabilità, una fondazione privata che rappresenta l'ente storico che si occupa dei principi nazionali contabili, ossia documenti che regolano specifici profili (crediti, debiti, immobilizzazioni). Si tratta di regole tecniche emanate da un soggetto di diritto privato, il che implica che nessuno vieta che altri emanino dei propri principi contabili. Di conseguenza, giuridicamente, questi principi NON sono norme di legge, quindi non sono vincolanti. Nonostante ciò, gli amministratori indicano l'applicazione di questi principi in quanto, per esempio, nel d.lgs.38/2005, il legislatore dichiara che tali principi sono ispirati alla migliore prassi operativa.
2. I principi contabili internazionali IAS/IFRS. Nell'avvalersi dei principi contabili internazionali, le società sono esentate dall'obbligo di osservare la disciplina civilistica se non in via supplementare, per ambiti non disciplinati, o per tutti i casi in cui essa impone oneri informativi maggiori di quelli IAS/IFRS. È un sistema per accomunare i bilanci delle società quotate ed erano periodicamente emanati dallo IASB, l'International Accounting Standards Boards. Lo IASB, ente privato con sede a Londra,

è uguale all'OIC da un punto di vista giuridico.

- ✓ *Differenza con i principi contabili nazionali* è la rilevanza a livello territoriale: entrambi vogliono rappresentare la migliore prassi applicativa, ma quelli nazionali sono una disciplina autonoma, mentre quelli internazionali aspirano ad essere applicati nella maggior parte dei paesi del mondo. Fino al 2000 questi principi erano sconosciuti, dopodiché sono diventati importanti.
- ✓ *Il framework*: è il primo documento emanato a livello di normativa internazionale in tema di bilancio: si tratta delle fondamenta di tutti gli altri principi. I vari postulati si distinguono in:
  - a. I vecchi principi vengono denominati IAS e scompariranno a breve, lasciando spazio a quelli più nuovi,
  - b. I più nuovi sono denominati IFRS.
  - c. interpretazioni, chiamate IFRIC, che valgono come piccoli principi contabili, che hanno lo scopo di aggiunte => Dal punto di vista giuridico, possono essere comparati ai principi nazionali. Il problema pratico è infatti che norma di legge è diventato solo il principio, mentre i documenti contenenti esempi applicativi, per esempio, non vengono recepiti, quindi questi documenti ulteriori che integrano ed esplicano i principi hanno solamente forza interpretativa/integrativa, come avviene per i principi nazionali nei confronti del codice civile.
- ✓ *Uniformazione delle società europee*: Dal '78 esiste una direttiva che vuole armonizzare le leggi di bilancio, per rendere i bilanci comparabili. L'armonizzazione è stata però solo parziale, poiché la direttiva, per una questione di compromessi, conteneva varie opzioni. Ci si è quindi posti due problemi:
  - a. Quali bilanci devono rispettare questi principi? Dalla metà degli anni '90 si è visto che una società può essere quotata in più mercati. In queste società, i bilanci dovevano essere due (uno redatto secondo regole europee e l'altro secondo regole statunitensi, completamente diverse). Questo problema fu risolto dando la possibilità di scrivere il bilancio consolidato con regole diverse che andassero bene per entrambi i mercati; si trattava proprio di questi principi. Per le società italiane, per esempio, fu possibile redigere questo bilancio secondo principi ministeriali. Questa norma non fu mai applicata, ma servì per rendere applicabili i principi internazionali. Ancora in corso è invece la creazione di un mercato unico europeo.
  - b. Come si possono obbligare dei soggetti ad applicare regole emanate da un soggetto privato? È la Commissione Europea a trovare un modo per trasformare i principi contabili in norme di legge. Non ci si poteva sottomettere allo IASB, per cui l'applicazione dei principi deve avvenire solo quando questi sono considerati idonei.
    - ⇒ L'art.3 del regolamento dice che spetta alla Commissione europea stabilire quali di questi principi saranno applicabili, esplicitando gli stessi criteri con cui avverranno queste decisioni (rappresentazione veritiera, corretta e chiara; contribuiscono all'interesse pubblico europeo; comprensibilità, pertinenza, affidabilità, comparabilità). Questa valutazione di rispondenza ai criteri viene fatta tramite una procedura di comitatologia. Per renderle norme di legge, la Commissione deve emanare il regolamento comunitario.
    - ⇒ Con il regolamento 17/25 del 2003 si è invece detto che venivano applicati tutti i principi internazionali esistenti al tempo, riservandosi la possibilità di emanare eventuali regolamenti modificativi => tutti questi principi hanno acquisito appunto forza di legge, e si tratta di norme di leggi aventi rango di regolamento comunitario.

### **Situazione in Italia**

In Italia, essendo due discipline, occorre capire l'ambito applicativo di entrambe. Si identificano tre situazioni principali:

1. **Chi è obbligato all'applicazione delle norme del Codice Civile?** Rientrano le società che hanno il divieto di applicazione dei principi IAS e IFRS: questo si applica alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis e art. 2435-ter), purché quindi non superino le soglie stabilite dai due articoli del Codice civile, anche se possono redigere volontariamente il bilancio in forma estesa. Questo accade perché per l'applicazione dei principi IAS e IFRS bisogna sostenere oneri spropositati in relazione alla dimensione della società, il che è insoddisfacente ed assurdo, poiché vi sono addirittura casi in cui questa norma comporta oneri ulteriori a queste società (nel caso per esempio in cui questa faccia parte di un gruppo dove tutti gli altri utilizzano principi internazionali tranne lei, il che la esclude e la svantaggia anche in termini di costi, poiché deve fare il bilancio secondo il codice civile ma anche un bilancio ulteriore che non pubblica da mandare alla capogruppo usando i principi internazionali). Ci sono casi problematici perché, se in un gruppo di società solo una non supera la soglia, questa deve applicare le norme del Codice civile. Un'argomentazione discutibile ma utilizzabile per permettere anche a queste società di utilizzare i principi internazionali potrebbe essere quella proprio per cui la ratio non è corretta ed in ogni caso non giustifica un divieto. L'interpretazione letteraria dà un significato chiaro, ossia un divieto, ma un'interpretazione teleologica porterebbe ad un risultato diverso, poiché vi sono casi in cui è evidente il fatto che vi sono oneri ulteriori.
2. **Chi è obbligato all'applicazione delle norme IAS e IFRS?** le società quotate e con strumenti diffusi, nonché banche, assicurazioni, SIM, SGR e altre società del settore finanziario. Queste società possono continuare ad applicare gli IAS/IFRS anche se vengono meno le condizioni per il loro obbligo. L'Italia è uno degli stati membri in cui si è esteso di più l'ambito di applicazione di questi principi tramite il decreto legislativo n.38/2005.
3. **Chi ha la facoltà di scelta?**
  - a. Le holding possono scegliere, se non controllano società che hanno obblighi specifici
  - b. le società che redigono un bilancio consolidato
  - c. le società non appartenenti ad un gruppo solo se superano le soglie indicate per legge

Non è possibile oscillare tra le due categorie di criteri a proprio piacimento: una volta effettuata la scelta, si può tornare indietro SOLO in casi eccezionali (oggettiva e non frequente, che giustifica il ritorno al regime precedente), altrimenti i bilanci dei vari esercizi non sarebbero comparabili e si verrebbe a creare la più ampia forma di politica di bilancio. Ciò avviene quando una società (di un gruppo) viene venduta ad un altro gruppo, dove il bilancio viene fatto diversamente: in questo caso, cambiando il socio di controllo, non ha senso mantenere quello che veniva fatto prima. Effettuata la scelta, dunque, è quasi impossibile tornare indietro.

### **La struttura della disciplina contabile nazionale.**

La normativa nazionale contabile è disciplinata dal Codice civile, così come modificato a seguito di numerosi interventi legislativi nazionali e comunitari (in ultimo la Quarta Direttiva Contabile del 2013, recepita con il d.lgs. 139/2015). Essa si articola su tre livelli gerarchici:

1. **il primo livello** è occupato dalle **clausole generali** di verità e correttezza, chiarezza e completezza enunciate nell'art. 2423 c.c. (per rispettare le quali è concesso di derogare alle norme codicistiche sottostanti).

2. Il secondo livello è occupato dai principi generali di valutazione, come il going concern, che non si riferiscono alle singole voci iscrivibili ma difettano della generalità assoluta propria delle clausole;
3. il terzo livello è invece occupato dalle norme specifiche sulle singole voci di bilancio.

Ad affiancare la piramide della normativa contabile vi sono i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), il cui uso è espressione della clausola generale della correttezza (tecnica, in questo caso) ex art. 2423 c.c. ma che non sono in alcun modo vincolanti in quanto utili a solo fine interpretativo (e raramente integrativo), di cui il redattore di bilancio deve valutare sempre la compatibilità.

## Obiettivi e funzioni giuridiche del bilancio di esercizio, con particolare riguardo alla funzione informativa

- **Funzioni giuridiche:** Il bilancio d'esercizio svolge un ruolo fondamentale nella vita dell'impresa, assolvendo ad alcune funzioni indispensabili:
  - a. la funzione informativa del bilancio prevede che quest'ultimo fornisca informazioni corrette ed aderenti al vero sulla condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
  - b. il bilancio d'esercizio svolge, nella disciplina del Codice Civile, anche funzione organizzativa: è tramite questo documento che si individua l'utile distribuibile ai soci.
  - c. La funzione gestionale del bilancio, questa risulta utile per il monitoraggio dell'attività d'impresa, ai sensi degli artt. 2086 e 2381 del Codice civile. Sia il bilancio sia la contabilità sono presupposti per la corretta gestione della società. Per legge, infatti, l'assetto contabile deve essere adeguato a gestire correttamente la società.
  - d. (non giuridica) con l'inclusione a bilancio del capitale sociale, quella somma è soggetta al vincolo di indistribuibilità e funge da parametro per svariate operazioni sociali (si pensi all'acquisto di azioni proprie); trattasi della funzione estimativo reddituale.
- **Obbiettivi:** Le due parallele discipline (quella codicistica e quella dei principi IAS/IFRS) individuano diversi "destinatari principali" del bilancio d'esercizio: di conseguenza, le funzioni svolte dal bilancio variano significativamente.
  - 1) Per il Codice civile, il bilancio è indirizzato principalmente ai creditori sociali, ratio secondo la quale sono previste in loro favore e a loro protezione varie disposizioni di natura cautelare circa la valutazione del risultato d'esercizio e delle attività patrimoniali (si pensi al ruolo cardine del principio di prudenza nella disciplina del Codice civile) nonché al principio di dissimmetria, che prevede l'iscrizione solamente degli utili realizzati ma anche delle perdite probabili.
  - 2) Diversamente, i principi contabili internazionali individuano gli investitori di capitale di rischio come destinatari principali; ciò comporta una maggiore importanza conferita alla funzione informativa del bilancio, escludendo del tutto qualsiasi rilievo organizzativo dello stesso. Il ruolo cruciale dell'informazione è riscontrabile anche nei criteri di valutazione di attività patrimoniali (e.g. il fair value) che rispecchiano con maggiore accuratezza il valore attuale ed effettivo delle stesse di quelli adottati dalla disciplina codicistica.

## Le tipologie di bilanci - Secondo la disciplina dei conti annuali, e in particolare quelli straordinari e intermedi

- 1) **Bilancio ordinario:** L'articolo 2423 c.c., al comma 1, definisce la tipologia principale e maggioritaria del bilancio d'esercizio, il bilancio ordinario, come composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (a seguito della ricezione della Quarta Direttiva a mezzo del d.lgs. 139/2015, richiesto sia a quotate IAS-compliant che non quotate) e nota integrativa. Si tratta di una struttura generalmente rigida, salvo

deleghe di legge, che però non si estende completamente a due categorie speciale di società di piccole dimensioni:

- ⇒ le piccole imprese, cui è concesso il c.d. bilancio *in forma abbreviata* mancante del rendiconto finanziario => Tali bilanci hanno lo stesso periodo temporale e le medesime funzioni del bilancio d'esercizio, ma sono resi più semplici perché il legislatore ritiene che ci sia necessità di meno informazioni. Si vuole evitare, infatti, che la piccola impresa vada a sostenere degli oneri spropositati per la redazione di questo documento.
- ⇒ le microimprese, cui è concesso il c.d. bilancio *iper-semplificato* (super abbreviato) mancante di rendiconto e nota integrativa e dunque dall'ancor minore portata informativa e conseguenti minori oneri di redazione. Redigere queste tipologie di bilanci è facoltativo per le società sopra menzionate, che possono in ogni momento conformarsi alla disciplina del bilancio ordinario.

2) **Bilanci straordinari**: Sono poi redatti nella prassi, sebbene non previsti formalmente, dagli scopi talvolta allineati e talvolta difforni da quelli del bilancio ordinario del loro esercizio di riferimento: da notarsi in particolare i bilanci di fusione e scissione, i bilanci presentati all'assemblea per perdite oltre il terzo del capitale, i bilanci presentati all'assemblea per riserve e fondi da imputare a capitale, i bilanci per il calcolo dei limiti per obbligazioni non convertibili, patrimoni destinati, azioni proprie, valori di liquidazione del socio, (sopra)prezzo di emissione azioni per aumento di capitale, rapporto di cambio. Tutti questi bilanci tendono a conformarsi alla disciplina del bilancio ordinario, senza che vi sia però un obbligo di legge in tal senso, salvo rari casi come quelli previsti dal 154-bis, comma 5 T.U.F. per le relazioni finanziarie semestrali (facoltative restano invece quelle trimestrali), da redigersi secondo gli IAS.

**a. Fusione**: L'art. 2501-quater afferma che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. Si tratta di un bilancio straordinario perché la situazione patrimoniale si riferisce ad un periodo inferiore all'esercizio. Viene redatto solo perché c'è una fusione. L'assemblea deve approvare il progetto di fusione; uno degli allegati è proprio il bilancio straordinario.

**b. Bilanci di liquidazione** sono dei bilanci straordinari perché si redigono solo durante il processo di liquidazione. Si distinguono perché vengono redatti non secondo le regole del Codice civile perché cambia la situazione societaria, in quanto non si è più nella fase di ordinaria vita della società. Manca la prospettiva di futuro. Si utilizzano, infatti, i criteri di liquidazione dato che il bilancio ha una funzione completamente diversa. Quando la società è in liquidazione, permane la funzione informativa, mentre viene meno quella organizzativa, poiché con il ricavato del processo si devono pagare i creditori, e solo successivamente, per l'eccesso rimasto, si procede con la ripartizione tra i soci. Interessa sapere qual è il valore recuperabile dalla vendita dei beni. Non si vuole evidenziare l'utile di esercizio, ma quanto si può incassare tramite la vendita dei beni della società.

**c. Casi di uguale importanza**:

A. *la riduzione del capitale per perdite*, che richiede ex art. 2446 la convocazione dell'assemblea, per perdite oltre ad 1/3 del capitale sociale, cui deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione per mostrare al socio l'entità delle perdite e come si vuole procedere. Il bilancio in questo caso viene redatto come quello d'esercizio: il carattere straordinario è dovuto al fatto che il documento si riferisce ad un periodo inferiore a dodici mesi. L'esigenza è quella di avere un bilancio più recente rispetto all'esercizio

precedente.

B. *l'emissione di obbligazioni*, per la quale si deve redigere un ulteriore bilancio straordinario, così come avviene per l'acquisto di azioni proprie, anche se in entrambi i casi ciò non è previsto da una disposizione normativa.

- 3) **Bilancio consolidato**: identifica un gruppo di società, che abbia almeno una controllata, ed è un documento di gruppo che rappresenta tutti bilanci delle società che ne fanno parte, con l'eliminazione delle operazioni infragruppo.
- a) **Processo**: Questo viene redatto dalla capogruppo e si rappresenta il gruppo come se fosse un'unica grande impresa. Anch'esso si riferisce, di norma, ad un esercizio, dunque ad un qualsiasi periodo di dodici mesi. Ad esempio, in un bilancio consolidato, se la holding ha venduto un milione di beni alla controllata, questa voce nel bilancio scompare.
- b) **Differenza rispetto al bilancio d'esercizio** è che questo riguarda una singola società, ma il bilancio consolidato NON è la somma dei singoli bilanci di esercizio, bensì rappresenta le società di gruppo come se fossero un'unica società, mentre la somma causerebbe la contrapposizione di valori di varie poste reciproche. Se confronto il bilancio consolidato ed il bilancio di esercizio della holding emergerà che l'utile deriva principalmente da rapporti interni o di gruppo, quindi il bilancio consolidato è più informativo del bilancio di esercizio, soprattutto per le società quotate. Se il bilancio consolidato dà un utile inferiore, ciò non vieta la distribuzione dell'utile della holding, poiché questa decisione si prende sulla base del solo bilancio di esercizio della holding, se non vi sono ulteriori vincoli. Occorre però affrontare altri problemi in questo caso: se fossimo l'amministratore di questa società, vorremmo essere sicuri che la delibera sia perfettamente conforme alla legge; quindi, vorrà essere sicuro di aver agito con la massima diligenza. Agire in modo diligente vorrebbe dire considerare anche il bilancio consolidato in modo da non causare problemi e l'eventuale responsabilità degli amministratori; quindi, ci si dovrebbe chiedere se l'utile maggiore ha comportato l'ingresso di effettiva liquidità o se si tratta solamente di crediti verso qualche controllata di dubbia esigibilità. È quindi necessario capire se la differenza è solamente un utile contabile o se sono operazioni contabili normali via via incassate.
- c) **Funzione organizzativa**: Dal discorso precedente evinciamo che il bilancio consolidato NON ha una funzione organizzativa, poiché non può essere la base per un'eventuale distribuzione, ma può essere un'informazione aggiuntiva molto utile per stabilirla.

## **CAPITOLO 2: LE CLAUSOLE GENERALI**

Queste si ritrovano a partire dall'art. 2423 del Codice civile. Al secondo comma, si legge che il bilancio deve essere dato redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Tuttavia, giuridicamente, la disposizione è fondamentale, in quanto si ritrovano:

1. Secondo alcuni, tre clausole da rispettare: chiarezza, corrispondenza alla realtà e correttezza.
2. Secondo altri, due clausole da rispettare: chiarezza, corrispondenza alla realtà considerata congiuntamente alla correttezza.

### **Veridicità**

La clausola generale della veridicità attiene al contenuto del bilancio, inteso estensivamente a comprendere anche la nota integrativa (ma non la relazione sulla gestione, già coperta dall'obbligo di veridicità in comunicazioni sociali), e in particolare richiede che gli elementi in

esso iscritti siano tutti e soltanto quelli effettivamente iscrivibili, senza che essi siano alterati da sopra/sottovalutazioni arbitrarie e da interventi volti ad oscurarne la natura come il compenso di partite.

⇒ **Vizi:**

- a. Un vizio di veridicità in bilancio comporta nullità
- b. mentre un vizio di veridicità in relazione sulla gestione comporta annullabilità.

⇒ **Definizione:** si è optato per “veridicità” al posto di “verità”.

A. **Veridicità:** valori che si approssimano il più possibile alla verità (stime = previsione che si avvicini più possibile al vero, e congetture). Non si dovrà quindi guardare al numero a cui si è giunti, ma al criterio secondo cui tale valore è stato determinato, e se questo corrisponde alla legge o a principi contabili.

B. **Vero:** non esiste. L'unica voce di bilancio che si può definire vera o falsa è la cassa.

Un caso in cui occorre risalire alla veridicità per giustificare una scelta di bilancio è quello in cui non vi è una norma di legge o un principio contabile che lo regola, ossia nei casi in cui vi è una lacuna, per cui posso fare riferimento a questa clausola generale.

⇒ **Effetto:** la clausola di veridicità ha un effetto integrativo indiretto, contribuendo in subordine ai principi generali di valutazione a formare i presupposti di iscrivibilità delle poste; nell'ambito della discrezionalità del redattore, la veridicità funge da parametro ordinatore, mentre nella facoltà di scelta del redattore a fronte di più criteri legislativi è da ritenersi che essi siano tutti egualmente veritieri.

⇒ **Partecipazioni di controllo:** in questo caso, vi sono due criteri di valutazione previsti dal c.c. (126). Si può dire che uno dei due è da applicarsi ad un caso specifico perché rende il bilancio più veritiero? È giuridicamente sostenibile se la norma non aggiunge altro? No, proprio perché sono due criteri previsti per legge che dovrebbero portare ad una rappresentazione veritiera e corretta. Non si può sostenere che uno dei due non sia capace di fare ciò.

## Correttezza

La clausola generale della correttezza opera a stretto legame con la clausola di veridicità, anche se da questa il legislatore ha voluto operare una distinzione che la dottrina ha faticato ad accettare pienamente; i profili di sovrapposizione con essa sono in verità numerosi, lasciando alla correttezza operatività principalmente nell'ambito dell'applicazione di modalità e criteri valutativi, che deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali di valutazione e delle norme di legge. Per l'individuazione dei principi la correttezza può fungere da filtro, anche se i principi OIC sono di quasi universale applicazione; qualora anch'essi tuttavia non disciplinino l'argomento, la correttezza funge da parametro di individuazione, e in particolare gioca un ruolo fondamentale nel considerare la liceità dell'uso dei principi IAS/IFRS in via integrativa.

⇒ **Interpretazioni:**

1. Secondo alcuni, la correttezza riguarderebbe solo le poste certe, ma questa è una lettura difficile da condividere, in quanto di posta certa vi è solo la cassa.
2. Altri hanno ipotizzato che per correttezza s'intende il non esporre le informazioni in maniera fuorviante. Le informazioni date possono infatti essere vere ma fuorvianti per chi legge il bilancio. Questa tesi è però riconducibile alla chiarezza, quindi non è molto forte.
3. L'interpretazione più utile è quella per cui la correttezza implica l'applicazione di regole e principi vigenti.

⇒ **Impugnazione:** Tutte queste clausole rilevano in sede di impugnazione, che quindi richiama il 2423. Un'impugnazione che si fondasse solo su questo non sarà però mai ritenuta ammissibile, poiché è troppo generica, il che compromette il diritto della società a difendersi. Vi è quindi una giurisprudenza costante che afferma che vi deve anche

essere un vizio preciso, una violazione specifica che compromette la chiarezza o la veridicità. Dovrò contestare la valutazione di una posta specifica.

⇒ **Nuovo comma:** Nel 2015, all'articolo 2423 è stato aggiunto un comma che dice che gli obblighi di iscrizione, valutazione e informazione non sono necessariamente da rispettare se non hanno effetti rilevanti. È una norma importante in quanto dice che posso non tener conto di determinate voci se irrilevanti, il che implica proprio che la correttezza e la veridicità non siano compromesse. È un discorso quantitativo. Ma la norma lascia discrezionalità, occorre indicare i criteri con cui si stabilisce cos'è irrilevante.

1. Alcune società scrivono che stabiliscono la soglia in base ad una rappresentazione veritiera e corretta, il che non vuol dire niente;

2. altre, più correttamente, indicano una cifra precisa che considerano irrilevante. **à** Ciò consente di affermare che il bilancio non è viziato, è conforme alla legge, qualora la contestazione dovesse riguardare una voce minimale.

Un giudice, ammettendo l'esistenza di un vizio, se convinto dell'irrisorietà, determinerà che non vi è interesse ad agire. La rilevanza è quindi, importante anche per stabilire se vi è o meno l'interesse ad agire di fronte ad un'impugnazione.

### Deroghe per casi eccezionali

La deroga obbligatoria afferma in modo esplicito la supremazia delle clausole generali su tutte le altre disposizioni in materia di bilancio.

⇒ **Portata applicativa:** non è però chiara, anche se è chiaro che è destinata ad operare molto raramente, in casi eccezionali. È destinata ad essere attiva pressoché esclusivamente in relazione alle disposizioni sui criteri di valutazione. Il caso eccezionale deve riferirsi allo specifico bene e non alle condizioni generali della società o del mercato in cui essa opera.

⇒ **Tipizzazione:** Nel tentativo di tipizzare le ipotizzabili fattispecie di deroga, la dottrina è concorde nell'indicare l'eventualità in cui si registri un mutamento della destinazione economica del bene, come nel terreno agricolo che diventa edificabile. Controverso è invece se costituisca un caso eccezionale una riorganizzazione aziendale che comporti una modifica dei processi e dei fattori produttivi.

⇒ **Attivazione della deroga:** data la sua eccezionalità e le sue incisive conseguenze, è circondata da particolari cautele di caratteri informative e sostanziale. Riguardo al primo profilo vi è l'obbligo di indicare nella nota integrativa le motivazioni e gli effetti della medesima sulla situazione patrimoniale finanziaria nonché sul risultato d'esercizio. Dà luogo a maggiori incertezze interpretative l'ulteriore precetto di scrivere gli utili eventualmente derivanti dall'attivazione della deroga in una riserva non distribuibile in misura corrispondente al valore non recuperato: essendo chiara la funzione della norma di prevenire la distribuzione degli utili non realizzati derivanti dalla rivalutazione dei beni, vi sono dubbi interpretativi circa la formazione e il regime di utilizzo della riserva.

### Chiarezza e completezza

Un bilancio, seppur corretto e aderente al vero, può difettare di chiarezza e dunque essere viziato di nullità. In termini generali, il rispetto della clausola della chiarezza implica l'ordinata esposizione delle voci in bilancio, l'univocità e la comprensibilità delle denominazioni delle medesime, al fine di soddisfare le esigenze di un fruitore medio. Un vizio di chiarezza è importante come la clausola di veridicità e correttezza? Nel 2000 in poi la Cassazione ha confermato che i due vizi hanno lo stesso valore => Redigere un bilancio chiaro = applicando gli schemi di bilancio, di regola il bilancio è chiaro.

A) **Impugnazione:** Di rado l'impugnazione riguarda gli schemi di bilancio, poiché sono rigidi. Spesso la causa delle impugnazioni è la nota integrativa, che non è regolata da

una norma precisa.

- B) **Il lettore di bilancio**: il legislatore ha in mente un fruitore medio, un soggetto che ha una conoscenza media dei bilanci. Per questo il bilancio non deve essere inondato di dettagli irrilevanti. Inoltre, potrebbe essere una strategia quella di inondare di informazioni per nascondere profili più rilevanti.
- C) **Principio di riservatezza**: Esempio: un'attività farmaceutica iscrive a bilancio costi di ricerca riferiti appunto ad attività di ricerca. Qualcuno impugna il bilancio perché vogliono sapere specificamente il progetto cui si sta lavorando. Sta chiedendo delle informazioni aggiuntive strategiche, ma gli amministratori devono rispettare un principio di riservatezza. Questo significa che la chiarezza non presuppone la divulgazione di segreti aziendali.
- D) **Chiarimenti forniti durante l'approvazione dell'assemblea**: Le indicazioni aggiuntive finiscono nel verbale, che però non fa parte del bilancio, ma costituisce un allegato. Inoltre, se anche fosse ammissibile il sanamento del vizio di chiarezza, metterei in capo al socio un onere aggiuntivo, quello di dover consultare anche il verbale. L'ulteriore onere per il socio diventerebbe quello di essere presente all'assemblea e di fare domande. C'è però una parte ampia della giurisprudenza che invece ha negato l'impugnabilità della delibera, ma non per una questione di esistenza o meno del vizio, bensì poiché il socio non ha più interesse ad agire, e quindi non è più legittimato ad agire, visto che il suo dubbio è stato risolto in assemblea.

### L'obbligo di fornire informazioni complementari

È possibile che delle società, in virtù della loro grande dimensione e/o rilevanza per il tessuto economico di un Paese, del settore particolarmente rilevante a livello sistemico in cui operano, o per esigenze specifiche delle società stesse, siano tenute a fornire informazioni complementari a quelle contenute nel bilancio, per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta.

⇒ **Informazioni**: Tali informazioni possono:

1. essere contenute in documenti esterni al bilancio, come per esempio le dichiarazioni di carattere non finanziario nel fascicolo di bilancio per le società quotate,
2. rientrare nella struttura tipica di esso, quale la nota integrativa.
3. Solo alcune possono essere fornite in assemblea al momento dell'esame del progetto di bilancio in sede di delibera.

⇒ **Esempio**: Uno tra i più esemplificativi casi di informazioni complementari sono quelle che devono essere fornite da società che redigono il bilancio semplificato.

### La chiarezza del bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-bis c.c. prevede alcune semplificazioni per la redazione dei bilanci in forma abbreviata da parte delle piccole imprese in tema di struttura del bilancio d'esercizio e redazione della relazione sulla gestione. Si applicano anche le disposizioni che disciplinano le clausole generali, i principi di redazione e i criteri di valutazione.

⇒ **Contrasto tra l'obbligo di fornire info complementari con la facoltà di semplificare**.

Il contrasto non sussiste se la necessità di fornire informazioni complementari va valutata con riferimento allo standard caratterizzante il bilancio in forma abbreviata e non quello informativo ordinario.

⇒ **Il giudizio di conformità al principio di chiarezza** va formulato dal redattore del bilancio (o dal giudice in caso di impugnazione della delibera di approvazione) tenendo conto delle semplificazioni ammesse.

### Il principio di rilevanza

Il principio di rilevanza (o materiality) introdotto (rectius formalizzato) nel comma 4 del 2423

c.c. concede ai redattori del bilancio la possibilità di derogare a norme che stabiliscono criteri o disciplinano in materia di valutazione, rilevazione, presentazione o informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di rilevanza si colloca al di sopra dei principi generali del bilancio e viene classificato come un corollario dei principi di chiarezza e completezza;

- ⇒ **La ratio** della possibilità di deroga è duplice: da un lato ne migliora la chiarezza, assicurandosi di evitare il sovraccarico del bilancio con informazioni non rilevanti, dall'altro alleggerisce gli oneri dei redattori del bilancio.
- ⇒ **Parametro di rilevanza:** Non esiste un parametro oggettivo di derivazione legislativa che indichi cosa si intenda con "rilevante", ma i principi contabili OIC danno un'indicazione, secondo la quale è irrilevante l'informazione che non influisce sulle decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. È indubbio che questa specificazione tiene conto delle particolari circostanze del singolo caso; la stessa operazione o rilevazione potrebbe avere effetti irrilevanti per una multinazionale, ma essere estremamente rilevante per una piccola impresa. Ancora, è possibile che tanti elementi possano singolarmente essere irrilevanti, ma assumere grande rilevanza se osservati insieme. Onde reprimere abusi, è previsto relazionare in nota integrativa sui criteri di rilevanza adottati, ed è consigliabile nella prassi adottare soglie fisse predeterminate da indicarsi in nota integrativa.

### **CAPITOLO 3: I PRINCIPI GENERALI**

I principi generali di redazione del bilancio sono stati formalizzati a partire dalla dottrina preesistente in sede di recepimento della Quarta Direttiva (d.lgs. 139/2015). Essi afferiscono tutti alla valutazione delle voci di bilancio e hanno una portata generale, non facendo riferimento a specifiche categorie di beni o iscrizioni, pur essendo anch'essi subordinati alle clausole generali. Non presentano una gerarchia esplicita, per quanto concettualmente il principio del going concern e il principio di prudenza sono in posizione sovraordinata, come dirette esplicazioni delle clausole generali di veridicità e correttezza, delimitandone in un certo senso il campo operativo al valore di funzionamento del patrimonio sociale.

#### **Continuazione dell'attività (going concern)**

Il principio del going concern, o della continuazione dell'attività, esige che le valutazioni di bilancio siano effettuate nel presupposto del proseguimento dell'attività di impresa, iscrivendo dunque i cespiti al loro valore di funzionamento e non quello di realizzazione.

- ⇒ **Caso di mancanza di continuazione:** Il principio sancisce la necessità di non iscrivere componenti patrimoniali pluriennali qualora manchi la prospettiva di continuazione, passando invece immediatamente ai criteri propri di una prospettiva di liquidazione. Per l'accertamento di questa prospettiva, l'analisi è rimessa all'organo amministrativo, che può affidarsi anche alle indicazioni contenute nel Principio Nazionale di Revisione n.570 e fare in generale affidamento su un rilievo sia storico che prospettico con orizzonte temporale i dodici mesi successivi; rilevanti, in tal senso, saranno sicuramente gli eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del bilancio. È dibattuto in dottrina se sia necessario che la società sia formalmente posta in liquidazione per disapplicare il principio di continuità aziendale come da principio OIC 5, che però ammette una liquidazione c.d. "di fatto".

In una situazione di liquidazione bisogna infine precisare che il going concern dovrà in ogni modo continuare ad essere applicato qualora i liquidatori o l'assemblea straordinaria decidano per l'esercizio provvisorio dell'attività al fine di una c.d. liquidazione "in blocco", mediante cessione dell'azienda o di suoi rami.

## Il principio di prudenza: realizzazione dell'utile e principio di dissimmetria

Il principio di prudenza all'interno dell'ordinamento nazionale impone un approccio prudenziale, quanto più possibile aderente a dati certi, fungendo sia da canone generale circa la valutazione e l'iscrizione delle poste di bilancio che da sintesi di una serie di norme distinte accomunate dalla necessità di evitare che il bilancio esponga utili stimati ma non realizzati od ometta perdite probabili. Porta consequenzialmente all'adozione del metodo del costo storico come criterio principale di valutazione, articolandosi nei principi di realizzazione dell'utile e di dissimmetria:

- ⇒ **Realizzazione dell'utile**: sancisce che gli utili sono rilevabili in bilancio solo in quanto realizzati. Il principio stabilisce che questi siano utili giuridicamente conseguiti (senza che sia già avvenuta manifestazione finanziaria di ciò) a seguito di scambi di beni o servizi. Salvo eccezione di legge questi utili, se stimati, non devono eccedere il costo storico per poter essere iscritti, mentre se prodotti da stime di fair value sono sì iscrivibili, ma in una riserva indisponibile sino alla loro effettiva realizzazione.
- ⇒ **Dissimmetria**: prevede che le perdite vanno inserite anche quando sono soltanto probabili.

Il principio di prudenza ha applicazione anche in situazioni ove il redattore sia giunto a due valori egualmente attendibili, imponendo di scegliere quello più basso, ma non si applica nella scelta dei criteri stessi che debbono essere considerati egualmente prudenziali.

## La prevalenza della sostanza sulla forma + vendita con obbligo/facoltà di retrocessione a termine

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma lo vediamo nella disciplina codicistica dei conti annuali (anche alla luce delle modifiche introdotte sul punto dal d.lgs. n. 139/2015), avendo particolare riguardo:

- ⇒ **al trattamento per i contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine**: si impone un trattamento aderente al principio del substance over form. Devono essere iscritti nello stato patrimoniale del venditore.
- ⇒ **al trattamento per la vendita con facoltà di retrocessione**: qui è dibattuto in dottrina se quanto previsto per l'obbligo di retrocessione sia applicabile anche alla fattispecie della facoltà di retrocessione;
  - A) **la parte maggioritaria** della dottrina sostiene la tesi dell'ammissibilità parziale solo in quanto la retrocessione sia pressoché certa (ispirandosi in tal senso ai principi IAS/IFRS e interpretando il riformato 2423-bis, comma 1, numero 1-bis come norma integrativa salvo eccezione di legge).
  - B) **altra parte** della dottrina ne afferma l'inammissibilità argomentando a partire da una diversa ricostruzione della teleologia del 2424-bis, comma 5 e del 2423-bis, comma 1, numero 1-bis. In tal senso si sostiene la tesi che la facoltà di riscatto necessiti una rilevazione contabile dell'avvenuta traslazione in virtù della non vincolatività del riscatto, affermando inoltre che il legislatore nel disciplinare soltanto la vendita con obbligo abbia esplicitamente voluto circoscrivere l'applicazione del novellato 2423-bis, comma 1-bis a quest'ultima ed escludere la vendita con facoltà.

## Il sale and lease back

Il comma 4 dell'art. 2425-bis, introdotto dal d.lgs. 310/2004, detta il trattamento contabile delle operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore e dispone che la plusvalenza debba essere iscritta tra i risconti passivi per poi essere imputata gradualmente al conto economico, in base alla durata del contratto di leasing.

- ⇒ **Trattamento contabile**: è ispirato al principio substance over form, in quanto mira a far emergere dal bilancio che la combinazione della vendita e del successivo contratto di

leasing sono funzionali a procurare al venditore la disponibilità dei mezzi finanziari e ad assicurargli la formale proprietà del bene a scopo di garanzia. L'immediata integrale rilevazione della plusvalenza sarebbe contraria al principio substance over form anche perché sussiste una correlazione tra l'entità della plusvalenza e dei canoni di leasing, non è tuttavia conforme al principio di prevalenza della sostanza sulla forma dove prevede l'iscrizione del bene oggetto della compravendita nel bilancio dell'acquirente anche quando il contratto di leasing è di tipo finanziario e perciò rischi e benefici gravano all'utilizzatore.

⇒ **Tipi di leasing:**

- a. **Operativo:** il trattamento della norma è inappropriato come risulta dal principio contabile nazionale IAS 17 (dice che, se la retro-locazione corrisponde a leasing operativo si è in presenza di una normale operazione di vendita e la plusvalenza deve essere rilevata immediatamente).
- b. **Finanziario:** "operazione di locazione finanziaria che comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni". La contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è legittima solo per contratti di leasing di tipo finanziario.

⇒ **Caso di minusvalenza:** L'art. 2425-bis comma 4 c.c. non disciplina il trattamento contabile dell'operazione di sale and lease back qualora la vendita dia luogo ad una minusvalenza.

- a. Secondo i principi contabili nazionali la minusvalenza deve essere imputata immediatamente a conto economico in quanto si configura come perdita durevole di valore del bene venduto; trattamento contabile che deve trovare applicazione indipendentemente dalla natura finanziaria o operativa del leasing
- b. Diversa modalità di contabilizzazione: ammessa dai principi contabili quando la vendita e il leasing sono effettuati a valori inferiori a quelli di mercato: la minusvalenza è interamente imputata al conto economico dell'esercizio (fino alla concorrenza della differenza fra valore contabile e minor valore di mercato), mentre l'eventuale eccedenza va imputata ai conti economici degli esercizi successivi in proporzione ai canoni stessi. La minusvalenza per l'importo eccedente la differenza tra valore contabile e minor valore di mercato viene considerata non realizzata perché destinata ad essere "compensata dal risparmio" sui futuri canoni di locazione. Nel caso in cui i principi contabili internazionali siano incompatibili con i principi di prudenza e dissimmetria che sembrerebbero imporre l'immediata rilevazione della perdita nonostante la prospettiva di "recupero" è valida in relazione al leasing operativo (quindi in questo caso la minusvalenza è da ritenersi immediatamente realizzata)

## La competenza

Il principio di competenza è strettamente connesso a quello di realizzazione dell'utile e prescrive la redazione del bilancio d'esercizio in conformità al criterio di competenza economica, vedendo così imputabili a bilancio tutte le componenti di reddito concretizzatesi nell'esercizio sul piano economico-giuridico indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria.

⇒ **Definizione del momento di competenza delle componenti di reddito:** L'art. 2423-bis comma 1 n.3 rinvia ai principi contabili, e individua che i ricavi derivanti dalla vendita di beni o prestazione di servizi devono essere rilevati quando:

1. Il processo produttivo dei beni/servizi è stato completato
2. Lo scambio è avvenuto (passaggio sostanziale del titolo di proprietà, assumendo come parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici).
  - a. **In caso di vendita di beni** lo scambio si considera avvenuto quando il trasferimento della proprietà è perfezionato, secondo l'OIC 15: Per i beni mobili: data di

spedizione o di consegna; per i beni immobili e mobili con requisito di atto pubblico: secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale e alla data della stipulazione del contratto.

b. Nel caso di servizi lo scambio si considera avvenuto quando la prestazione del servizio è ultimata.

⇒ **Precisazioni delle indicazioni contenute nell'OIC 15** (non esaustive): Sono stati riscontrati alcuni problemi:

a. Non tutti i beni mobili necessitano di spedizione o consegna, e le norme codicistiche fissano il momento di passaggio della proprietà secondo il diverso principio consensualistico

b. Per le vendite con riserva di gradimento e vendita a prova la dottrina ha supplito all'OIC 15 stabilendo che i ricavi divengano di competenza alla formale accettazione dell'acquirente.

c. Per la vendita a rate la dottrina ha legittimato la rilevazione anticipata del ricavo in quanto la proprietà è mantenuta solo a scopo di garanzia (in tal senso si riscontra un'applicazione del 2423-bis comma 1-bis).

⇒ **L'imputazione dei costi di esercizio**: varia a seconda della natura dei beni. È disposta dal principio di competenza, ma solo qualora i costi siano strettamente correlati a ricavi conseguiti nell'esercizio stesso; per riflesso, oneri e perdite anche solo probabili in virtù del principio di dissimmetria devono essere rilevati se imputabili a fatti dell'esercizio.

## La continuità dei criteri di valutazione – le ipotesi di deroga

Ex art. 2423-bis, comma 1, n.6, il principio generale della continuità dei criteri di valutazione sancisce, così come previsto in generale per la continuità dei principi contabili adottati (nazionali od internazionali) dal d.lgs. 38/2005, un generale divieto di passaggio dall'uno all'altro criterio di valutazione una volta effettuata una prima scelta (presumendosi dunque che il legislatore abbia concesso facoltà di scelta fra i vari criteri valutativi) onde preservare la comparabilità interannuale e prevenire abusi da parte del redattore.

⇒ **Criteri vs stime contabili**: L'OIC 29 e la dottrina hanno contribuito a distinguere i criteri dalle "stime contabili", che sono le modalità applicative degli stessi criteri, il cui mutamento non è assoggettato al principio di continuità ma di cui si deve dare evidenza in nota integrativa. Altra differenza si ha con riguardo alla retroattività di un mutamento dei primi, che investe il bene sin dalla sua iscrizione come se al tempo si fosse applicato il nuovo criterio, rispetto all'irretroattività della modifica dei secondi, che opera invece soltanto dal momento dell'operatività della deroga alla continuità.

## CAPITOLO 4: GLI SCHEMI DI BILANCIO

### Lo stato patrimoniale: l'attivo

#### **Gli elementi patrimoniali iscrivibili in bilancio**

Gli elementi patrimoniali iscrivibili in bilancio sono individuati in base al criterio di appartenenza economica, che prevede di includere non soltanto beni oggetto di un diritto reale ma anche tutti quei beni soggetti ad un esclusivo potere dispositivo economico-giuridico della società, sono iscrivibili anche i beni oggetto di riserva di proprietà o il valore di un diritto di usufrutto

⇒ **Punto controverso**:

a. l'iscrizione del diritto di usufrutto potrebbe risultare preclusa dall'impossibilità di stimarne il valore in maniera attendibile

b. controversa anche l'iscrivibilità dei beni intestati fiduciariamente a terzi nell'interesse esclusivo del fiduciante → è dubbio se sia più aderente alla realtà l'iscrizione del bene ovvero del credito di restituzione nei confronti del fiduciario. Il bene è iscrivibile nel bilancio del fiduciante qualora si ritenga che quella in esame sia una delle ipotesi non esplicitamente previste

⇒ La dottrina maggioritaria ha inoltre precisato come non sia necessario che questi beni siano espropriabili o autonomamente alienabili per essere iscritti. È invece da ritenersi non ancora "appartenente" un bene oggetto di un contratto pendente che non sia ancora stato eseguito, mentre i beni fiduciariamente intestati a terzi possono iscriversi solo qualora ciò sia avvenuto nell'esclusivo interesse del fiduciante, in ottemperanza al novellato 2423-bis, comma 1, n. 1-bis.

Fanno a ciò eccezione i beni in leasing e i beni immateriali ricevuti gratuitamente, che sono da parte della dottrina inclusi nel campo di operatività del principio di appartenenza economica in virtù delle clausole generali di veridicità e correttezza, ma dalla tesi maggioritaria esclusi in virtù del dettato letterale della Quarta Direttiva.

### **I beni in leasing**

Rappresentazione contabile delle operazioni di leasing finanziario (operazione nella quale è fissato un prezzo di riscatto finale del bene inferiore al valore corrente del medesimo):

- a. Nella prassi: l'utilizzatore deve essere sostanzialmente considerato il proprietario del bene così l'operazione assumerà le sembianze di una vendita con riserva di proprietà. Si tratta di contratti che sono contabilizzati secondo il *metodo patrimoniale*: i beni oggetto del leasing restano iscritti nel bilancio del concedente che procederà all'ammortamento, mentre l'utilizzatore si limita a rilevare come componente negativo di reddito i pagamenti di competenza dell'esercizio.
- b. La dottrina: preferisce il *metodo finanziario*, maggiormente aderente alla sostanza economica dell'operazione. Nel bilancio dell'utilizzatore risulterà all'attivo il bene in leasing, e al passivo il debito nei confronti del concedente, pari alle rate dovute, inoltre nel conto economico vanno iscritti la quota di ammortamento di competenza e l'onere finanziario annuale. Al contempo la società concedente rileva soltanto il credito nei confronti dell'utilizzatore per il prestito concesso. Il grande pro di questo metodo sarebbe quello di evitare il principale effetto distorsivo del metodo patrimoniale consistente nella rilevazione del bene al suo prezzo di riscatto notevolmente inferiore al valore effettivo.
- c. Il legislatore ha continuato a rifiutare il metodo finanziario che, anche in seguito all'introduzione dell'art. 2423-bis n1 -bis il quale afferma esplicitamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, impone la rilevazione del leasing traslativo secondo il metodo patrimoniale e confinandone le applicazioni alle informazioni da fornirsi in nota integrativa. È da escludersi anche la legittimazione dell'applicazione del metodo finanziario mediante l'attivazione della deroga generale ex comma 5, art. 2423 c.c. la quale presuppone la sussistenza di un caso eccezionale relativo alla singola società e a uno specifico bene.

### **La fiscalità differita**

Taluni profili problematici presenta anche la contabilizzazione della fiscalità differita, che origina dalla eventuale differenza tra il saldo del conto economico e il reddito fiscalmente imponibile, per via del mancato o diverso concorso di alcune componenti di reddito della formazione di quest'ultimo. Qualora simili disallineamenti siano temporanei, essendo "riassorbiti" negli esercizi successivi, danno luogo alla rilevazione di imposte anticipate o differite.

⇒ Condizioni per l'iscrizione delle imposte differite attive: particolarmente controverse. A differenza degli altri elementi dell'attivo, sono attività "potenziali" la cui effettiva venuta

ad esistenza dipende dal concretizzarsi di determinati presupposti. Si differenziano perché non rappresentano un credito attuale verso il fisco ma l'aspettativa di un futuro risparmio d'imposta.

A) l'**OIC 25** dispone che l'iscrizione delle imposte anticipate sono iscrivibili nell'attivo dello Stato Patrimoniale soltanto in caso di "*ragionevole certezza*" del loro futuro recupero, ossia qualora si ritenga fondamentale che negli esercizi successivi si registri un reddito imponibile che consenta di recuperare l'importo delle imposte anticipate.

B) L'**art. 2426 c.1 n.5** induce annegare l'obbligo di creazione della riserva in quanto concerne l'iscrizione degli oneri pluriennali, la cui capitalizzazione è condizionata alla previsione del conseguimento di redditi futuri sufficienti ad assicurare il recupero dei costi sostenuti.

⇒ Modifica della disciplina delle imposte anticipate: per effetto dell'art. 9 della legge 214/2011 che ha esteso a tutte le società (prima solo il settore bancario) la conversione, in specifiche ipotesi, delle imposte anticipate iscritte in bilancio in credito d'imposta, che può essere usato in compensazione o ceduto dalle società. La trasformazione è condizionata alla sussistenza del requisito della ragionevole certezza del loro futuro recupero, condizione che deve ritenersi per definizione soddisfatta qualora la società presenti dei debiti tributari compensabili, divenendo pertanto irrilevanti le previsioni circa il futuro andamento reddituale della società. Alla luce di ciò, possono prospettare due modalità alternative di rappresentazione contabile delle imposte anticipate "trasformate" in credito d'imposta:

1. Importo stornato dalla voce "imposte anticipate" e iscritto nella voce "crediti tributari"
2. Importi trasformati potrebbero restare alla voce originaria introducendo una sottovoce per distinguerli dall'eventuale quota di imposte anticipate non trasformate in credito d'imposta.

⇒ Ulteriori ipotesi di conversione delle imposte: La legge prevede ulteriori ipotesi di conversione delle imposte anticipate iscritte nel bilancio in credito d'imposta fra cui quella legata all'esecuzione di operazioni straordinarie di tipo aggregativo (fusioni e scissioni) per un aumento complessivo non superiore a 500 milioni di euro nel minimo e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione escluso il soggetto con maggior attività di importo oppure il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento, con l'evidente fine di stimolare le concentrazioni tra imprese per mezzo di un beneficio fiscale contabile.

### **Le immobilizzazioni immateriali**

L'art. 2426 co.1 n.5 e 6 detta le condizioni di iscrिवibilità e i criteri di valutazione degli oneri pluriennali e dell'avviamento, attività immateriali la cui rilevazione in bilancio è regolata in maniera prudenziale.

### **Gli oneri pluriennali**

⇒ Condizioni di rilevazione: ci sono condizioni necessarie ma non sufficienti per la capitalizzazione degli oneri pluriennali:

- a. in conformità al principio di competenza è ammessa la capitalizzazione degli oneri pluriennali e la loro iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali al posto della loro imputazione al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti a condizione che essi abbiano utilità pluriennale (requisiti contenuti anche nell'OIC 24).
- b. Possono costituire oggetto di capitalizzazione soltanto se sussiste la prospettiva della loro recuperabilità mediante i ricavi futuri. Può accadere che l'importo di spese pluriennali capitalizzabili non coincida con l'esborso complessivo sostenuto dalla società, qualora le prospettive di utilità futura derivanti da tali spese non consentano

l'integrale recupero delle medesime.

- ⇒ Oneri capitalizzabili: Modifiche tramite il d.lgs. 139/2015 che recepisce la Direttiva 2013/34/UE restringono l'ambito degli oneri capitalizzabili escludendo i costi di ricerca ed il costo di pubblicità in ottica di avvicinamento ai principi IAS/IFRS. Gli effetti della modifica sono:
1. Non possono più formare oggetto di capitalizzazione i costi di pubblicità
  2. È esclusa l'iscrizione tra gli oneri pluriennali dei costi di ricerca considerati come categoria residuale.
    - a. *Confine tra attività di ricerca e di sviluppo*: sono rilevanti le indicazioni di merito contenute nel principio IAS 38: attività di ricerca = finalizzate all'ottenimento di nuove conoscenze, attività di sviluppo = progettazione, costruzione e verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi.
    - b. *Criterio generale per la distinzione* (conforme al principio di prudenza): indicato nello IAS 38: se non è possibile ricondurre un determinato onere alla fase di ricerca o a quella di sviluppo, deve essere considerato inerente alla attività di ricerca => si esclude la capitalizzazione.
    - c. *Capitalizzazione delle attività di sviluppo*: sono presenti dei requisiti, tra cui l'intenzione dell'impresa di realizzare il prodotto e le condizioni economiche necessarie, oltre che l'effettiva possibilità di recuperare i costi sostenuti mediante la commercializzazione del prodotto.
      - A. Il principio OIC 24 specifica che la sola attinenza ai progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente per la capitalizzazione, è necessario che questi costi siano **recuperabili** e abbiano una produzione chiaramente definita nonché identificabili e misurabili, cioè tecnicamente fattibili e con intento chiaro di realizzazione del prodotto.
      - B. Limite: gravante sui costi di sviluppo è che possono essere iscritti come tali solo fino a quando essi non producano beni o diritti immateriali (come i brevetti), in questo caso dovranno essere trasferiti in altra voce di stato patrimoniale.
- ⇒ I costi d'impianto e ampliamento sono iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali solo se sostenuti non in modo ricorrente in momenti tipici della vita aziendale (come i costi di start-up o di accrescimento).
- ⇒ Facoltà o obbligo: è controverso se la capitalizzazione degli oneri pluriennali alle condizioni elencate sia raffigurabile come obbligo o facoltà, l'interpretazione prevalente ravvisa un obbligo di iscrizione, considerato che la mancata capitalizzazione dei costi, se idonei a produrre utilità pluriennale, violerebbe il principio di competenza e dunque la clausola generale del principio di rappresentazione veritiera e corretta.
- ⇒ I criteri di ammortamento degli oneri pluriennali iscritti all'attivo sono generalmente quelli standard (cinque anni come termine massimo), ma la modifica del d.lgs. 139/2015 ha introdotto una speciale disciplina per i costi di impianto e ampliamento (corso della vita utile, e se non attendibilmente stimabile, cinque anni come termine massimo) non senza perplessità della dottrina in quanto il tetto massimo della disciplina italiana modificata e la soglia minima di tolleranza della Quarta Direttiva combaciano sui cinque anni. Nel corso dell'ammortamento è costituita una riserva indisponibile a copertura degli stessi, la cui presenza serve (computando anche gli utili portati a nuovo) come soglia minima di distribuibilità di dividendi: solo se gli utili a nuovo e le altre riserve sono maggiori degli oneri pluriennali in riserva si può procedere alla loro distribuzione. Devono inoltre riportarsi in nota integrativa la composizione delle voci e la ragione d'iscrizione.

### **L'avviamento**

- ⇒ Iscrivibilità:

- a. L'avviamento può essere iscritto in bilancio solo se "acquisito a titolo oneroso" (es. a mezzo di permuta, fusione, conferimento, cessione d'azienda) e vieta la rilevazione di tale avviamento "internamente generato" o "originario" per via della sua natura di "attitudine dell'azienda a produrre utili". Divieto di ripristinare il valore delle attività nel caso in cui siano venuti meno i motivi che ne avevano determinato una rettifica per effetto di una diminuzione durevole di valore (divieto sia civilistico (2426 modificato dal dlgs 139/2015) che internazionale (IAS 36)).
  - b. Per l'iscrizione dell'avviamento a titolo oneroso ma non risulta l'aliquota del corrispettivo pagato la scomposizione deve necessariamente essere fatta dagli amministratori.
  - c. L'avviamento è iscrivibile nei limiti del costo sostenuto: si ammette quindi l'iscrizione del valore pari alla differenza fra il valore attuale (non contabile) dei beni acquisiti e il costo sostenuto per comprarli.
  - d. Ulteriore e necessaria condizione per l'iscrizione dell'avviamento è che il costo sostenuto per acquisirlo possa effettivamente produrre benefici e sia dunque recuperabile mediante la nuova redditività aziendale. Sono così esclusi i "**cattivi affari**" (decisioni dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita) ove il prezzo superiore supera il valore corrente.
- ⇒ **Ammortamento**: L'avviamento si ammortizza alla vita utile, in recepimento dei principi IAS/IFRS, in particolare allo IAS 38. In ogni caso non deve eccedere i dieci anni qualora non sia validamente stimabile; delle scelte di ammortamento bisogna dar conto in nota integrativa.

### **Gli strumenti finanziari derivati**

Il d.lgs. 139/2015 ha modificato i criteri di iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati.

- ⇒ Il legislatore italiano in sede di recepimento della Direttiva non aveva consentito la **valutazione** degli strumenti finanziari derivati al fair value, si era limitato a prevedere che i potenziali effetti dell'adozione di questo criterio valutativo risultassero dalla nota integrativa. In sede di recepimento della Direttiva gli strumenti finanziari dovevano essere contabilizzati in conformità ai criteri valutativi previsti dal 2426 e dai principi generali ex 2423-bis c.c.
- Per effetto dell'applicazione del criterio del costo storico, nel sistema "principale" di bilancio non figurava il valore effettivo dello strumento finanziario bensì solo il premio pagato.
- ⇒ introduzione del n. 11-bis del 2426 che richiede la valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value con la loro conseguente **iscrizione** nell'attivo o nel passivo dello stato patrimoniale.

### **I ratei e risconti**

- ⇒ **Capitalizzazione**: In virtù del principio di competenza (che consente di imputare allo SP ratei attivi, risconti attivi, ratei passivi, risconti passivi), i ratei e i risconti attivi e passivi sono capitalizzabili nel bilancio d'esercizio come segue:
- i ratei attivi fanno riferimento a proventi di competenza ma esigibili successivamente
  - i ratei passivi si riferiscono a costi di competenza ma esigibili successivamente
  - i risconti attivi si riferiscono a costi sostenuti in esercizio ma imputabili al successivo
  - i risconti passivi fanno riferimento a proventi percepiti in esercizio ma di competenza anche di quello successivo.
- Ex. 2424-bis comma 6 i ratei e risconti possono comprendere solo componenti di reddito a maturazione progressiva, necessariamente attinenti a due esercizi contigui o più

esercizi successivi, con l'esclusione quindi di acconti per prestazioni ad esecuzione differita o istantanea interamente di competenza di un esercizio soltanto.

- ⇒ Importi sostenuti nell'esercizio, ma interamente di competenza di uno successivo:
  - a. sono ammessi da parte della dottrina mediante la deroga ex art. 2423, comma 5 per rispettare la veridicità e correttezza,
  - b. altra parte respinge questa tesi per mancanza dei presupposti e ne suggerisce la contabilizzazione alla voce "crediti verso altri", con le dovute precisazioni in nota integrativa.
- ⇒ Ripartizione:
  - a. Se la maturazione progressiva è costante questa è imputata secondo il criterio *pro-rata temporis*.
  - b. Si adotta il criterio del "tempo economico" che valuta la diseguale maturazione. In ogni caso è necessario anno per anno verificare l'esistenza dei presupposti di iscrizione.
- ⇒ La rappresentazione in bilancio nello stato patrimoniale: richiede una suddivisione quando l'importo dei ratei/risconti è significativo o se è rilevante sul piano informativo distinguere tra importi a breve e lungo periodo.
  - Codice: L'art. 2427 co.1 n.7 prescrive quando l'ammontare è consistente, di illustrare la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi".
  - Principi contabili: il principio OIC 18 raccomanda di fornire in nota integrativa l'indicazione dei casi in cui si sia adottato il criterio del *tempo economico*.

### I conti d'ordine

I conti d'ordine nella vecchia disciplina contenevano in stato patrimoniale rilevazioni di scambi con terze economie che, pur giuridicamente perfezionati, non si erano ancora realizzati, insieme ai rischi non così probabili da giustificare un'iscrizione.

Uniformazione: l'eliminazione dei conti d'ordine rappresenta un adeguamento alla disciplina codicistica del bilancio ai principi IAS/IFRS.

Tutte queste informazioni sono state spostate dalla modifica del d.lgs. 139/2015 in nota integrativa, che ora contiene:

- Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e passività che non risultano in stato patrimoniale con l'indicazione della natura delle garanzie prestate.
- Impegni in tema di trattamento di quiescenza e simili
- Impegni nei confronti di controllate, collegate, controllanti e controllate di queste

## Lo stato patrimoniale: il passivo

### I fondi rischi e oneri

- ⇒ Differenza con i debiti: classificati entrambi nel passivo di stato patrimoniale, distinti da quest'ultimi in quanto accolgono accantonamenti per debiti di *natura determinata ed esistenza (an) certa o probabile* che però abbiano *ammontare o data ancora incerti* alla chiusura (OIC 19 e 31). I debiti soltanto "possibili" devono essere specificati in nota integrativa, anche se è ulteriore requisito che i debiti probabili siano associati ad un rischio od onere specifico e mai generico (per questi ultimi sono infatti previste le riserve).
- ⇒ **I fondi rischi:** sono iscritti a fronte di perdite e oneri probabili (quindi *an probabile*), e incerti nel quantum e/o nel quando
- ⇒ **I fondi per oneri:** sono iscritti a fronte di perdite od oneri certi nell'*an* e incerti nel quando o nel quantum. La data indeterminata di riferimento è quella di sopravvenienza, ossia la data in cui il debito diviene certo nell'*an* o nel quantum e non la data di scadenza del debito stesso.
- ⇒ **Il TFR:** in quanto debito certo nell'*an* e nell'ammontare verso i lavori dipendenti, ma incerto nella data di sopravvenienza, dovrebbe appartenere per legge ai debiti; la

ricezione della Quarta Direttiva ha però uniformato il trattamento italiano del TFR a quello in uso in altri ordinamenti, con l'iscrizione in una classe diversa del passivo.

⇒ La parte di debito contestato che si ritiene probabile va iscritta a fondo, mentre la sentenza di primo grado costituisce debito.

Il debito prescritto si elimina dal passivo solo se non v'è incertezza sul decorso del tempo, mentre i debiti condizionati risolutivamente figurano non negli oneri ma nei debiti, quelli condizionati sospensivamente fra i fondi.

## Lo stato patrimoniale: il patrimonio netto

Il patrimonio netto costituisce il valore differenziale fra l'ammontare delle attività e quello delle passività, individuando così i *mezzi propri* di cui la società dispone.

### Il capitale sociale

⇒ Definizione: Il capitale sociale corrisponde al valore nominale, espresso in termini di denaro, dei conferimenti che i soci si sono impegnati ad effettuare in sede di costituzione della società o nell'ambito di un aumento di capitale sociale da essi sottoscritto.

⇒ Iscrizione: per consentire ai lettori di bilancio di comprendere se i conferimenti dovuti siano stati eseguiti o meno è previsto l'obbligo di iscrizione nella classe A del passivo l'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con l'indicazione separata della parte già richiamata.

### Le riserve: profili generali

⇒ Funzioni delle riserve patrimoniali:

1. Di *protezione* del capitale sociale nel caso in cui la società dovesse maturare delle perdite
2. *Organizzativa*

⇒ Origine delle riserve:

1. *Riserve da utili*: derivanti dall'accantonamento di risultati positivi d'impresa non distribuiti ai soci o comunque con origine interna all'impresa. Figurano nel bilancio relativo all'esercizio successivo rispetto a quello nel quale si sono formate
2. *Riserve da capitale*: formate dall'apporto di risorse da parte dei soci. Lato emersione nel bilancio delle riserve: emergono immediatamente

⇒ Ulteriore distinzione: Le riserve patrimoniali si differenziano anche in base al proprio regime di utilizzabilità:

1. Riserve distribuibili: si fa riferimento quindi alla loro distribuibilità ai soci e alla disponibilità per la copertura delle perdite e per il passaggio di capitale ai sensi del 2442 c.c.
2. Riserve indisponibili: riserve sottoposte dalla legge o dallo statuto ad un particolare vincolo di destinazione ad un determinato scopo. La norma lega al concetto di disponibilità sia le riserve sia i fondi per cui devono ritenersi tali sia gli accantonamenti dell'assemblea in sede di destinazione degli utili d'esercizio, sia le somme nel passivo dello stato patrimoniale (riserve di capitale) precedentemente individuate come fondi speciali iscritti in bilancio.

### Le riserve da utili

#### La riserva legale

##### *Il regime di formazione*

La riserva legale, ai sensi dell'art 2430 co.1 c.c., è una riserva il cui ammontare e procedimento di formazione è interamente dettato dalla legge.

**Composizione**: accantonamento, alla chiusura di ogni esercizio, del 5% degli utili netti annuali (utile che coincide con il risultato di periodo al netto del costo del lavoro commisurato agli utili ma non delle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, soci fondatori e

amministratori).

⇒ **Calcolo delle aliquote in presenza di perdite di esercizio portate a nuovo:**

1. Parte della dottrina: Imputazione di parte del risultato di periodo alla riserva ex 2430 c.c. condizionata alla preventiva reintegrazione delle perdite pregresse. (minor grado di tutela dei creditori sociali)

2. Visione prevalente: Utili netti annuali coincidenti con tutti gli utili del periodo e non solo con la quota residua dopo la “copertura” delle perdite portate a nuovo.

20%: In base alla lettura letterale del 2430 co.1 c.c. deve accantonarsi alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti.

⇒ **Ratio della riserva**: è assicurare risorse sufficienti a protezione del capitale sociale e in generale dell'integrità patrimoniale della società, nonché di vincolare questa somma unicamente a questo scopo. Imputazione di altre riserve disponibili: un orientamento consolidato ritiene che ai fini della formazione della riserva legale sia possibile imputare anche riserve disponibili, ad esclusione della riserva sovrapprezzo. Così facendo l'obiettivo del legislatore di imporre la formazione di un'aliquota minima indisponibile del patrimonio netto pari al capitale sociale e alla riserva legale verrebbe soddisfatto-

⇒ **Valutazione al fair value**: in caso di applicazione di questo criterio valutativo, l'obbligo di formazione della riserva legale si sovrappone ai limiti di distribuzione degli utili non realizzati (ex d.lgs. 38/2005 art.6) per le società che redigono il bilancio secondo la disciplina codicistica.

### *Il regime di utilizzabilità*

⇒ Il vincolo di non distribuibilità è *assoluto*, e viene meno unicamente in caso di riduzione del capitale sociale.

⇒ La riserva legale è *disponibile* solamente per copertura delle perdite, ma solo dopo l'esaurimento di tutte le altre riserve presenti nello stato patrimoniale, prima, però, di quelle da utili non realizzati. (secondo la tesi maggioritaria, infatti, la riserva legale dovrebbe essere erosa dalle perdite dopo che sono state azzerate le altre riserve formate mediante l'imputazione di utili realizzati o di apporti di capitale ma prima di quelle costituite con utili non realizzati).

⇒ **Imputabilità della riserva legale al capitale sociale in sede di aumento gratuito:**

a. Soluzione positiva: non reca alcun pregiudizio ai creditori sociali, anzi ne sono favoriti

b. Soluzione negativa: indisponibilità per l'aumento gratuito ex 2442 co.1 c.c. à le riserve sono imputabili a capitale in quanto “disponibili”, fa riferimento alla riserva legale. Altra motivazione è che l'imputazione determinerebbe una maggiore instabilità del capitale sociale che sarebbe direttamente esposto alle perdite.

⇒ Vincolo anche in caso di *imputazione accelerata* di utili alla riserva sopra la quota minima del 5% degli utili annuali, si estende a tutti gli accantonamenti e l'intera somma destinata volontariamente dalla società sarà soggetta al regime del 2430 c.c.

⇒ Il vincolo non opera solamente sulla quota minima del 5% degli utili annuali e, conseguentemente, sulla riserva completa: qualora la società, in forza di una deliberazione assembleare o una clausola statutaria, desideri accantonare una porzione degli utili maggiore, allora l'intera somma destinata dalla società sarà soggetta al regime del 2430 c.c.

Se una clausola statutaria dispone una riserva superiore al 20% del capitale sociale, il vincolo dell'art 2430 non si applica all'intera riserva statutaria, ma solamente alla parte obbligatoria per legge.

È possibile imputare altre riserve disponibili (e dunque anche le riserve da fair value dei derivati speculativi), da capitale o da utili che siano, alla riserva legale, che resta però sempre pari a 1/5 del capitale (l'eccesso è disponibile e distribuibile).

### Le riserve statutarie e facoltative

L'imputazione di utili non distribuiti a riserva di protezione del patrimonio sociale non avviene unicamente per mezzo di disposizioni legislative, ma può avvenire anche per volere della società stessa. Tali riserve sono dette *facoltative*, se formatesi in seguito ad una deliberazione assembleare, o *statutarie*, se invece originano da una clausola statutaria.

- ⇒ Disponibilità delle riserve statutarie: La loro origine condiziona anche il regime di disponibilità a cui sono assoggettate: le riserve statutarie sono considerate disponibili per copertura delle perdite ed aumento di capitale gratuito. Se la clausola che dà vita alla riserva preveda un vincolo di destinazione, è necessaria una preventiva modifica di quest'ultima, prima che l'ammontare sia imputabile a capitale, sempre tramite delibera assembleare. Se invece la clausola prevede già la disponibilità della riserva, sarà necessaria solamente una decisione.
- ⇒ Disponibilità delle riserve facoltative: Le riserve facoltative invece sono pacificamente considerate imputabili a capitale senza una procedura particolare, ed è da ritenersi che siano liberamente disponibili per la copertura delle perdite.
  - A. Tesi minoritaria: una parte della dottrina la vorrebbe assoggettata allo stesso regime della riserva legale, per l'aliquota mancante al completamento di quest'ultima, ritengono infatti che le riserve statutarie facoltative non potrebbero essere imputate a capitale finché la riserva legale non abbia raggiunto il limite del 5% del capitale sociale.
  - B. Motivazioni a sostegno della tesi minoritaria:
    1. Si ritiene che l'"almeno" contenuto nel 2442 sia riferito dal 5% in su, e che quindi non esclude il 5% stesso.
    2. Parlando di parte disponibile delle riserve, utilizza il plurale: tutte le riserve hanno una parte disponibile
    3. Mancanza di una disposizione relativa alla costituzione di queste ultime fa supporre la preminenza della riserva legale
    4. Tenuto conto dello scopo della costituzione della riserva legale (maggiore garanzia per creditori) non possono aggiungersi se la riserva legale non è completa.
  - C. Risoluzione contro la tesi minoritaria:
    1. Il precetto Al 2430 è adempiuto anche quando 1/20 è destinato alla riserva legale
    2. La formulazione letterale al plurale può riferirsi al complesso di tutte le riserve iscritte a bilancio
    3. Nulla cambierebbe rispetto alla funzione di garanzia che i mezzi propri svolgono nei confronti dei creditori
    4. La preminenza della riserva legale non vale a dimostrare l'indisponibilità delle riserve facoltative ma si intende solo come riserva legale indisponibile all'assemblea nella sua formazione.

### La riserva da utili su cambi non realizzati

- ⇒ Utili su cambi non realizzati: L'eventuale saldo positivo a seguito della conversione al tasso attuale degli elementi monetari del patrimonio, non immediatamente compensato dalle perdite dell'esercizio, è da imputarsi ai sensi del **n.8, comma 1, art. 2426 c.c.** ad una riserva indisponibile, per prevenire la distribuzione di utili non realizzati.
- ⇒ La normativa italiana si discosta in tal senso dagli IAS/IFRS, che escludono questi utili in quanto "di molto probabile realizzazione" dalla necessità di creare riserve.
- ⇒ Nel caso in cui l'utile di periodo sia pari o inferiore al saldo di utile da cambi: l'intero utile di esercizio è imputato a riserva indisponibile e non viene effettuato il prelievo del 5% per la riserva legale. Realizzatisi gli utili da cambi, la riserva diverrà distribuibile e si effettuerà il prelievo.

- ⇒ Erosione della riserva: Al di là della facoltà prevista per legge di compensazione delle perdite a mezzo di questa riserva, è ammessa dalla dottrina anche la sua erosione a difesa del capitale, ma solo dopo tutte le altre riserve in quanto più “certe” e realizzate, mentre non è ammissibile che questa contribuisca ad aumenti di capitale od altri usi (dunque si ha un regime di quasi totale indisponibilità, oltre che di indisponibilità)

### **Le riserve da fair value**

- ⇒ Definizione: Le riserve da fair value sono riserve che originano dalla plusvalenza generata dalla rivalutazione di attività patrimoniali con il criterio del fair value, al posto del criterio precedentemente impiegato.  
Con fair value intendiamo criteri che fanno riferimento a valori diversi a seconda dell'attività: solitamente, ai sensi dei principi IAS, il valore è “quello che si otterrebbe per la vendita di un'attività in una regolare operazione di mercato”.
- ⇒ Valutazione degli strumenti finanziari derivati: la riforma del 2015 ha previsto la loro valutazione obbligatoriamente al fair value, in un adeguamento della disciplina codicistica a quella dettata dai principi IAS/IFRS.
- ⇒ Regimi diversi a seconda del procedimento di formazione delle riserve, poiché possono esistere:
1. riserve da fair value formate dall'imputazione dei plusvalori da fair value relativi a strumenti finanziari derivati detenuti con fini speculativi, ossia destinati ad essere ceduti in breve tempo → è previsto un regime di non distribuibilità, sebbene tali riserve siano invece disponibili per le coperture delle perdite e per aumento di capitale gratuito.
  2. riserve da fair value formate dall'imputazione dei plusvalori da fair value relativi a strumenti finanziari derivati utilizzati per la copertura dei rischi relativi alle variazioni di fair value di un'attività sottostante o dei flussi finanziari attesi dalla stessa. → Sono assoggettate ad un più restrittivo regime di non disponibilità.
- ⇒ I principi IAS/IFRS, e le società ad essi compliant, sono invece caratterizzati da un unico regime di indisponibilità (sino all'effettiva realizzazione), che però non si estende a utili di fair value per strumenti finanziari non derivati (di negoziazione) e agli utili da cambi, che gli IAS considerano “quasi realizzati”.

### **Le riserve da capitale**

#### **La riserva sovrapprezzo**

##### *A. Il regime di formazione e la distribuibilità*

- ⇒ Definizione: La riserva sovrapprezzo è una riserva dello stato patrimoniale formata quando, durante un aumento di capitale o in sede di costituzione, gli apporti dei soci superano il valore delle azioni ricevute dagli stessi.
- ⇒ Definizione di sovrapprezzo: Il “sovrapprezzo” è la differenza tra il prezzo dell'emissione delle azioni e il loro valore nominale.
- ⇒ È una *riserva da capitale*, che origina dunque non con l'imputazione di utili bensì dall'ingresso nel patrimonio sociale di apporti di capitale dall'esterno, in questo caso dai soci.
- *L'iscrizione* di tale riserva avviene automaticamente nel momento in cui i soci sottoscrivono i propri conferimenti.
  - *Unicità*: la riserva sovrapprezzo è unica, la sua disciplina è unitaria.
- ⇒ Limite di indisponibilità: sebbene la riserva sia “unica” e non separabile, il limite di indisponibilità della riserva non la colpisce nella sua interezza, bensì riguarda solamente la parte di essa che manca al completamento della riserva legale ex 2430 c.c.
- *Ratio* del divieto di distribuzione: serve perché la riserva sovrapprezzo assicuri, fino alla completa formazione della riserva legale, la stabilità del capitale sociale, evitando che

eventuali perdite incidano direttamente sullo stesso.

- Limite temporale: del completamento della riserva legale, oltre la quale la riserva sovrapprezzo diviene distribuibile → il momento rilevante è quello in cui, per effetto della delibera assembleare di imputazione degli utili a riserva legale, quest'ultima è completata.

*B. Il regime di disponibilità*

Altri possibili utilizzi:

- ⇒ L'aumento gratuito del capitale sociale: la riserva sovrapprezzo è disponibile per il suo intero, anche per l'aliquota corrispondente alle somme eventualmente ancora mancanti per il completamento della riserva legale (non è infatti previsto nulla nell'art. 2431 in merito agli altri impieghi di questa).
- ⇒ La copertura delle perdite: la collocazione della riserva sovrapprezzo per la copertura delle perdite varia a seconda che la riserva legale sia completa o meno.
  - a. Completa → il regime della riserva sovrapprezzo è equiparabile a quello di un'altra riserva disponibile = utilizzabile per la copertura delle perdite unitariamente alle riserve facoltative. È rimesso alla discrezionalità dei soci la decisione sull'ordine di utilizzo.
  - b. Non completa → la quota di sovrapprezzo corrispondente all'importo ancora mancante per il raggiungimento del limite ex 2430 c.c. è assoggettata al regime della riserva legale, e deve quindi essere intaccata dalle perdite solo dopo la consumazione delle riserve facoltative, statutarie e da rivalutazione monetaria; la parte di riserva sovrapprezzo non assoggettata al vincolo e 2431 è invece equiparata ad una riserva disponibile.

### ***Le riserve derivanti da apporti degli azionisti***

- ⇒ Definizione: I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto o rinunciare alla restituzione degli importi in precedenza concessi alla società: in questi casi, la società iscrive riserve in corrispondenza delle somme rispettivamente versate o a cui si ha rinunciato.
- ⇒ Versamento da uno o più soci in misura più che proporzionale alle partecipazioni possedute: previo accordo tra il socio e l'organo di gestione, la riserva che si andrà a costituire potrà essere "targata", cioè riconducibile esclusivamente al socio che ha effettuato il versamento, anziché come previsto dal 2442 a ciascun componente della compagine sociale proporzionalmente a quelle già possedute.
- ⇒ Dubbio: circa la possibilità di assegnare soltanto al socio le azioni di nuova emissione, qualora tale riserva dovesse essere utilizzata per un aumento di capitale. Ci sono 2 tesi:
  1. l'uso delle normali maggioranze => vanno previsti strumenti di tutela della compagine sociale come, ad esempio, un aumento contestuale a pagamento offerto in opzione o quelle previste per l'esclusione del diritto d'opzione negli aumenti di capitale.
  2. l'unanimità => per l'assegnazione non proporzionale delle nuove azioni (deroga al principio di proporzionalità giustificata dal fatto che il rispetto del principio andrebbe in netto contrasto con la personalizzazione della riserva).

### ***Riserve da operazioni straordinarie***

Le riserve patrimoniali sono, insieme al capitale sociale, le poste del patrimonio netto, formate imputando una determinata somma ad un determinato scopo. Le poste del netto possono anche originare da operazioni di fusione. Ci sono 3 casi specifici:

1. L'avanzo da annullamento: originato dalla cancellazione della partecipazione detenuta dall'incorporante nell'incorporata (per effetto della fusione la partecipazione deve essere annullata e fanno ingresso nel patrimonio della incorporante le attività e

- le passività dell'incorporata) che fa entrare in circolo i beni di quest'ultima a un valore maggiore di quello annullato.
2. L'avanzo da concambio: iscrizione di una posta del netto (qualora non vi siano partecipazioni tra incorporante e incorporata, e debba decretarsi aumento di capitale) è da imputarsi a riserva disponibile per l'aumento di capitale.
  3. Il disavanzo da concambio: originatosi invece da un aumento di capitale superiore al valore dei beni introdotti nel patrimonio sociale è invece controverso.
    - parte della dottrina lo ritiene puramente casuale
    - altra parte della dottrina ne ritiene legittima l'imputazione all'attivo mediante accensione di una riserva corrispondente; sulla disponibilità di quest'ultima si dibatte parimenti ma si propende per la tesi positiva in quanto la riserva sarebbe "riflesso di plusvalenze latenti".

### **Le riserve da operazioni su azioni proprie**

#### **Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**

##### *A. il regime di formazione e i suoi riflessi sul regime delle altre poste del netto*

- ⇒ Definizione: La riserva negativa da azioni proprie è formata dall'iscrizione in patrimonio netto di una voce negativa di riduzione pari alle azioni proprie acquisite dalla società.
- ⇒ Normativa codicistica: in conformità con il comma 7 del 2424-bis introdotto dal d.lgs. 139/2015 .
- ⇒ Normativa internazionale: in conformità ai principi IAS/IFRS che considerano questa attività come una forma di distribuzione ai soci di aliquote del patrimonio sociale, e in particolare dallo *IAS 32* vincolante per le società IAS-compliant.
- ⇒ La vecchia disciplina: disponeva un'iscrizione all'attivo delle azioni proprie, con una posta rettificativa dell'attivo iscritta nel netto; la modifica ha rimosso questa impostazione, pur ritenuta adeguata dalla Quarta Direttiva.
- ⇒ La riserva di azioni proprie va considerata come una posta rettificativa dell'attivo la cui iscrizione era volta a controbilanciare la rilevazione tra le attività delle azioni proprie detenute dalla società.
- ⇒ L'iscrizione della riserva negativa per azioni proprie determina l'assoggettamento di una corrispondente aliquota di riserve disponibili, al regime di indisponibilità e assoluta indisponibilità analogo a quello della riserva azioni proprie.  
Poiché non è agevole l'individuazione delle riserve disponibili utilizzate per l'acquisto di azioni proprie, è necessario includere apposite informazioni in nota integrativa: le riserve disponibili corrispondenti alla riserva negativa per azioni proprie dovranno essere indicate come indisponibili ed indisponibili nel prospetto delle poste del patrimonio netto.

##### *B. il regime di utilizzabilità*

Gli utili e riserve disponibili corrispondenti alla riserva negativa sono soggetti a vincolo di indisponibilità e indisponibilità, escludendo quindi la copertura delle perdite a loro mezzo, perché considerati "corrispondenti" alla riserva negativa per azioni proprie.

Esempio:

capitale sociale 50, perdite -100, riserva negativa -10, riserve disponibili 100

Dopo la copertura delle perdite, si hanno ancora 10 di riserva disponibile che erano occultamente vincolati dal -10 di riserva negativa e dunque il capitale si è ridotto di 10 (ed è ora a 40).

##### *C. Il trattamento della riserva negativa in caso di operazioni sulle azioni proprie detenute*

- ⇒ Trattamento della posta negativa in caso di alienazione o cancellazione delle azioni proprie:

La cessione (anche a soci) ed acquisto di azioni proprie non è secondo la dottrina prevalente coperta dallo IAS 32; la cessione di queste azioni non comporta la rilevazione di alcun componente di reddito nel conto economico, dovendo eventuali plusvalenze e minusvalenze

essere imputate direttamente ad aumento ovvero a riduzione del patrimonio netto.

- Qualora il prezzo di cessione delle azioni proprie coincida con il loro valore di iscrizione, l'alienazione comporta solamente la **cancellazione** della riserva negativa.
  - Se dalla cessione deriva una plusvalenza: oltre alla cancellazione della riserva negativa deve essere rilevata una componente positiva di reddito nel conto economico.
  - Se deriva una minusvalenza: va registrata una componente negativa di reddito nel conto economico.
- ⇒ La riserva negativa non può essere mantenuta nemmeno in caso di annullamento delle azioni: a fronte della cancellazione della posta negativa la definitiva diminuzione del netto deve essere registrata, fino a concorrenza del valore nominale, una riduzione del capitale sociale mentre per l'eccedenza una riduzione delle riserve e degli utili disponibili. Se le azioni sono prive di valore nominale, l'annullamento delle azioni proprie non incide sull'entità del capitale sociale.

### ***La riserva da assistenza finanziaria per l'acquisto da azioni proprie***

- ⇒ Disciplina: L'art. 2358, comma 6 cc prevede la riserva da assistenza finanziaria, che deve essere iscritta in caso di prestazione di assistenza finanziaria da parte della società per l'acquisto di azioni proprie, il cui importo coincide con quello dei finanziamenti prestati o delle garanzie fornite.
- Tale riserva è indisponibile per l'aumento gratuito di capitale sociale: questo regime può, però, mutare nel corso dell'operazione di assistenza finanziaria per effetto del progressivo rimborso da parte del terzo.

### **Passaggio di riserve a capitale: aumento di capitale a titolo gratuito**

Il passaggio da riserve a capitale è di competenza assembleare, consistendo in una modifica dello statuto. L'art. 2442, comma 2 dispone che le azioni di nuova emissione:

1. devono avere le medesime caratteristiche di quelle in circolazione
2. essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quelle da essi già possedute, in quanto l'aumento deve essere effettuato in modo da non alterare le preesistenti posizioni reciproche degli azionisti

### **RIASSUNTO REGIME RISERVE:**

<b>RISERVA</b>	<b>DISTRIBUIBILITÀ</b>	<b>DISPONIBILI TÀ per aumento capitale gratuito</b>	<b>COPERTUR A PERDITE</b>
<b>Riserva legale</b>	No	No	<b>Sì, 4 in ordine (dopo tutte le riserve disponibili)</b>
<b>Statutaria</b>	Teoricamente sì, dipende da ciò che statuisce clausola	Sì, potenzialment e con 2 delibere o una	<b>Sì, 3 in ordine</b>
<b>Facoltative</b>	Dipende da contenuto delibera	Sì,	<b>Sì, 1 in ordine</b>

<b>Sovrapprezzo</b>	No fino a completamento riserva legale, per l'aliquota necessaria al completamento della stessa	Si	<b>Sì, 2 in ordine (parte della dottrina la pone dopo il capitale)</b> <b>Sì, 2 in ordine</b>
<b>Fair value speculativi</b>	No	Sì	<b>Sì, dopo tutte le riserve (utili non realizzati)</b>
<b>Fair value copertura rischi</b>	No	No	<b>No</b>
<b>Riserva targata</b>	Sì, solo al socio	Sì, le azioni di nuova emissione solo al socio	<b>Sì, ma dubbi</b>
<b>Riserva da plusvalenze del metodo del patrimonio netto</b>	No	No	<b>Si, dopo tutte le riserve (utili non realizzati)</b>
<b>Riserva negativa per azioni proprie</b>	No	No	<b>No e nemmeno lo sono gli utili e riserve corrispondenti</b>
<b>Operazioni straordinarie (avanzo da concambio e annullamento)</b>	Si	Si	<b>Scire non datur (presumibilmente sì)</b>
<b>Operazioni straordinarie (disavanzo da concambio)</b>	Si	Discusso in dottrina (secondo Strampelli sì)	<b>Scire non datur (presumibilmente sì)</b>
<b>Riserva da utili ex deroga art.2423 c.5</b>	No	?	<b>Si (dopo quella legale)</b>

## CAPITOLO 5: I CRITERI DI VALUTAZIONE

### Introduzione

L'art 2426 c.c. è un articolo eterogeneo, che in contemporanea:

- a) Precisa le condizioni di iscrivibilità
- b) Detta i dei criteri di valutazione delle attività patrimoniali
  - A. il criterio principale è il costo storico, il quale è funzionalmente coerente con i principi di prudenza e di realizzazione dell'utile
  - B. Ci sono anche altri criteri concorrenti o alternativi, divisi in tre diversi ambiti applicativi:
    1. criteri alternativi che trovano applicazione obbligatoria in seguito alla prima iscrizione del bene in bilancio;
    2. criteri diversi dal costo storico devono essere impiegati per determinate categorie di attività, come la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
    3. criteri concorrenti, la cui adozione è rimessa alla discrezionalità dei redattori del bilancio, come il metodo del patrimonio netto per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate.

### Il costo storico

Il costo storico va analizzato in due sedi:

- 1) ***in sede di prima iscrizione***: contiene al suo interno due sottotipi:
  - a. ***il costo storico d'acquisto***: Il metodo di formazione del costo storico d'acquisto prevede che alla sua composizione contribuisca:
    - il prezzo al quale è stato acquistato il bene;
    - i costi accessori strettamente riconducibili all'acquisto in senso stretto (si pensi alle imposte di registro o alle spese notarili)
    - eventuali oneri sostenuti per porre il bene in condizione di utilizzabilità (conformemente al principio di competenza). La capitalizzazione di essi non può tuttavia condurre alla rilevazione di un valore contabile del bene eccedente il valore recuperabile tramite l'uso: in tal caso è necessario procedere con la svalutazione di quest'ultimo sin dal momento della prima iscrizione.
    - Non è concessa l'imputazione a costo storico degli oneri finanziari sostenuti per acquistare il bene, se non in un'unica ipotesi: gli interessi passivi derivanti dalla fabbricazione del bene commissionata a terzi, nella misura in cui sono specificamente presi a prestito per finanziare la costruzione del bene.
  - b. ***il costo di produzione***: Per la determinazione del costo di produzione (valido anche per le rimanenze) concorrono:
    - a) ***obbligatoriamente***:
      - gli oneri direttamente imputabili al prodotto;
    - b) ***può comprendere***: con "può comprendere" non si intende una facoltà di scelta al redattore di bilancio: la formulazione normativa si giustifica, infatti, in ragione della ineliminabile incertezza che grava sull'accertamento dei presupposti per la capitalizzazione dei costi indiretti
      - gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione del bene sostenuto nella sua durata e fino a quando il bene è utilizzabile.
      - i c.d. "costi indiretti", imputati per la quota ragionevolmente imputabile al periodo di fabbricazione.
      - Esclusi dai costi indiretti, siano essi di acquisto o di produzione, sono i costi di vendita o le spese generali di amministrazione;
      - il loro valore iscritto non può mai superare il valore d'utilizzo del bene.
- 2) ***in sede di valutazione***:
  - a. ***il costo storico d'acquisto***: In seguito alla prima iscrizione, è possibile accrescere il

costo d'acquisto imputandogli, secondo i principi contabili nazionali, gli oneri eventualmente sostenuti per l'ampliamento, l'ammodernamento, la sostituzione o il miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale. Tale facoltà è concessa subordinata al misurabile e significativo aumento di capacità produttiva del bene.

- b. il costo di produzione: In seguito alla prima iscrizione, è possibile accrescere il costo storico imputandogli gli oneri eventualmente sostenuti per l'ampliamento, l'ammodernamento, la sostituzione o il miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale. Tale facoltà è concessa subordinata al misurabile e significativo aumento di capacità produttiva del bene. È bene ricordare che nella determinazione del costo di produzione concorrono, oltre agli oneri direttamente imputabili al prodotto, anche quelli relativi al finanziamento della fabbricazione del bene sostenuto nella sua durata e fino a quando il bene è utilizzabile.

### Valutazione delle partecipazioni immobilizzate

Le valutazioni delle immobilizzazioni finanziarie composte da partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere compiute secondo due metodi principali:

1. **il metodo del patrimonio netto**

2. **il costo storico** => consente l'imputazione di oneri accessori di acquisto ed incrementi successivi a fronte di aumento di capitale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto a favore della partecipata; qualora però:

- a) i versamenti vadano a coprire le perdite di quest'ultima, il valore è nullo per compensazione delle due variazioni;
- b) la riduzione reale del capitale sociale produce una riduzione del valore della partecipazione a patto che il capitale "liberato" dalla riduzione non sia assegnato a riserva, mentre la riduzione per perdite è forte indizio (OIC 21) della necessità di svalutare la partecipazione, ma non è vincolante in quanto non necessariamente sintomatico di una perdita durevole di valore
- c) in caso di distribuzione di dividendi da parte della partecipata avviene la svalutazione della partecipazione non di per sé, ma soltanto nei casi in cui essa determina una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.
  - Neppure la riduzione della percentuale di partecipazione detenuta a seguito di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione da luogo "automaticamente" alla rilevazione di una perdita durevole di valore, giacché il calcolo del prezzo di emissione e la fissazione di un congruo sovrapprezzo può consentire di mantenere inalterato il valore della partecipazione nonostante la sua diluizione in termini percentuali.
  - Per l'eventuale diluizione della partecipazione detenuta conseguente al mancato esercizio del diritto d'opzione, il principio OIC 21 afferma che essa costituisce un indicatore di una possibile riduzione di valore, ma non impone la rilevazione della medesima. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei casi in cui il prezzo di emissione coincida con il valore nominale o sia "sotto la pari", determina la diluizione sia della percentuale partecipativa sia del valore della partecipazione, registrandosi perciò una riduzione durevole di valore della stessa.
    - a. La rilevazione della durevolezza delle perdite dipende, secondo i criteri esemplificativi dell'OIC 21, da una serie di fattori interni ed esterni alla società, come perdite operative divenute fisiologiche, obsolescenza tecnologica, stato di tensione finanziaria duratura o ribasso irrecuperabile

del prezzo di mercato delle azioni (se quotate). Stando al principio la perdita va ritenuta durevole quando “non si prevede che le ragioni che l’hanno causata posso essere rimosse in un breve arco temporale.

### Alcuni casi di valutazione al costo storico

#### **I casi di non coincidenza fra costo di acquisto reale, corrispettivo contrattuale, costo effettivo e “buon affare”**

- ⇒ Nei casi di non coincidenza fra costo reale d’acquisto e costo d’acquisto indicato nel contratto di compravendita non si può dubitare che il valore di iscrizione del bene coincida con il costo effettivo del medesimo, indipendentemente dalla diversa indicazione riporta negli accordi contrattuali.
- ⇒ Nei casi in cui il prezzo effettivamente pagato non coincida, poiché inferiore o superiore, con il valore effettivo del bene acquistato:
  - a. Se il costo eccede il valore effettivo al momento della prima iscrizione, è necessario verificare se tale differenza negativa è di natura durevole ed eventualmente procedere alla svalutazione del medesimo
  - b. Se il costo è inferiore (il “buon affare”) il valore contabile non può coincidere con quest’ultimo in quanto in tal modo si darebbe luogo a una rivalutazione non consentita e alla conseguente rilevazione di utili non realizzati

#### **Il conferimento**

Nei casi in cui un bene sia conferito alla società, la dottrina è divisa fra due tesi:

- a) la prima sostiene che esso vada iscritto in ogni caso al valore risultante dalla perizia dell’esperto o dagli altri metodi concessi (con eventuale riduzione successiva in sede di stima),
- b) la seconda afferma che, presupposto che il valore di stima sia soltanto un tetto massimo, che il bene conferito possa essere iscritto, in caso di una sua sottovalutazione, al valore inferiore a esso eventualmente attribuito. È necessario distinguere il caso in cui siano la relazione di stima o i criteri a sottostimare il conferimento da quello in cui il conferimento avvenga a un valore inferiore a quello indicato nella relazione di stima o nella dichiarazione degli amministratori.
  1. Nella prima ipotesi è da escludere la facoltà degli amministratori di iscrivere i beni ad un valore superiore a quello determinato ai fini della copertura del capitale sociale in mancanza di una nuova stima dalla quale emerga il valore “effettivo” del conferimento.
  2. Nella seconda ipotesi il criterio del costo storico dovrebbe sostituirsi quello del valore di stima, facendo emergere l’intera plusvalenza da conferimento alla quale corrisponderebbe una riserva di sovrapprezzo di pari importo, evitando in tal modo la formazione di riserve occulte.

È dubbia l’utilità di questa diatriba dottrinale in luce del fatto che le istanze di sottovalutazione del conferimento difficilmente avvengono per ragioni diverse da un chiaro intento dei soci di perseguire vantaggi fiscali mediante la stessa.

#### **L’acquisto a titolo oneroso diverso dalla compravendita**

Nel caso in cui l’acquisto avvenga a titolo oneroso diverso dalla compravendita, e in particolare nel caso di permuta:

- ⇒ **In caso di permuta:** La dottrina e i principi contabili nazionali sono concordi nell’affermare che il trattamento contabile dipende dalla funzione in concreto assolta dalla medesima.
  - a. Se la funzione concreta della permuta non rappresenta nell’aspetto sostanziale una compravendita ma è diretta esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un bene avente caratteristiche analoghe a quelle del bene di proprietà della società, il bene

acquistato è rilevato al valore del bene ceduto senza rilevare alcuna plus- o minusvalenza.

b. Se la permuta rappresenta un'operazione di acquisto-vendita, il bene acquistato deve essere iscritto al suo presumibile valore di mercato con la conseguente rilevazione della plusvalenza conseguita mediante l'operazione qualora il valore di mercato del bene acquistato ecceda quello del bene ceduto.

⇒ In caso di donazione: non disciplinata dalla legge, ma i principi contabili nazionali (in particolare OIC 16) hanno determinato il valore di iscrizione iniziale dei beni donati alla società ovvero dei beni per i quali sia stato sostenuto un costo meramente simbolico. Il principio raccomanda l'iscrizione al valore di mercato determinato a momento del trasferimento della proprietà alla società al netto di eventuali costi da sostenere al fine di porre i beni in condizioni di utilizzo nell'ambito del processo produttivo dell'impresa. Il valore d'iscrizione delle attività acquisite a titolo gratuito deve coincidere con il valore di mercato o con quello di utilizzo se inferiore.

### I lavori in corso su ordinazione

⇒ Nuovo metodo: In eccezione al criterio del costo storico, il codice concede di valutare i lavori in corso su ordinazione al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento, secondo il quale può essere iscritta in bilancio la percentuale di ricavo corrispondente allo stato di avanzamento della commessa.

⇒ Ratio: è stato introdotto questo nuovo metodo per evitare le distorsioni informative al quale il primo criterio darebbe luogo in caso di commessa pluriennale;

a. si violerebbe il principio di competenza nel rilevare l'utile della commessa come prodotto soltanto al termine dell'attività di esecuzione.

b. Il principio di realizzazione è comunque rispettato, avendosi un contratto di appalto che rende certa l'alienazione del bene e dunque il ricavo certamente realizzato. Quindi i ricavi iscritti, secondo competenza, prima dell'ultimazione della commessa sono da considerare certamente realizzati dal punto di vista contabile, e quindi distribuibili, benché l'opportunità della distribuzione debba essere comunque valutata anche tenendo conto di eventuali previsioni di perdite future.

c. Per rispettare anche il principio di prudenza, si deve in ogni caso operare una rigorosa valutazione del rischio di contestazioni e della solvibilità del cliente, specialmente in caso di claims aggiuntivi per maggiori oneri sopravvenuti. Fra questi, sono da iscriversi ad ogni modo soltanto i ricavi determinati come certi o quasi certi, in via prudenziale.

### La riduzione di valore contabile: ammortamento e riduzioni durevoli di valore

⇒ Nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il costo iniziale determinato secondo le modalità espresse nel precedente paragrafo è assoggettato ad ammortamento sistematico, si da ridurlo progressivamente, sino ad azzerarlo. L'aggettivo "sistematico" chiarisce che deve esserci un piano predefinito al fine di evitare condotte opportunistiche. Il piano di ammortamento inizialmente fissato va assoggettato a un riesame periodico:

a. Nel caso in cui si accertino variazioni della durata della vita utile del bene può essere modificativo

b. Nel caso in cui l'eccessiva entità degli ammortamenti effettuati negli esercizi passati con una conseguente eccessiva diminuzione del valore contabile dell'immobilizzazione, è necessario distinguere le ragioni che rendono le aliquote di ammortamento in precedenza applicate eccessivamente elevate, potendo ciò dipendere:

1. da un incremento di valore del bene: in questo caso il parziale "storno"

dell'ammortamento pregresso o la sospensione temporanea dell'ammortamento o la revisione dei coefficienti impiegati sono contrari al criterio del costo storico, in quanto simili "misure" darebbero luogo a una rivalutazione ammessa soltanto in casi eccezionali

2. da un errore valutativo compiuto al momento della determinazione del piano: là dove l'eccessività delle aliquote pregresse sia conseguenza di una variazione della stima della vita utile del bene in forza della quale il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile, l'ammortamento deve essere temporaneamente sospeso sino all'annullamento della differenza tra i due valori suddetti.
3. da una variazione successiva della stima della vita utile del bene: là dove gli ammortamenti in precedenza effettuati si rivelano eccessi a causa di un errore nella determinazione della vita utile del bene o del valore recuperabile del medesimo, parte dell'ammortamento effettuato può essere "stornata" con contestuale rilevazione nel conto economico di una componente positiva di reddito di importo pari al recupero di valore registrato.

⇒ Il valore di tutte le immobilizzazioni, incluse quelle non assoggettate ad ammortamento, può diminuire successivamente alla prima iscrizione là dove sono rilevate **riduzioni durevoli di valore** ai sensi del quale ove il valore al termine dell'esercizio sia durevolmente ridotto rispetto al valore contabile il bene deve essere iscritto "a tale minor valore".

- a. La mancata indicazione da parte della norma di quel valore debba essere confrontato con il valore contabile determina talune controversie interpretative, essendosi consolidate in dottrina due divergenti interpretazioni:
  1. Secondo una prima e prevalente ricostruzione il valore d'uso è l'unico parametro rilevante per le immobilizzazioni e il valore di mercato può fungere soltanto da riferimento nella determinazione dell'entità della svalutazione
  2. Il valore di mercato costituisce invece la più attendibile misura del ridotto valore d'uso e una significativa riduzione del medesimo non può essere trascurata in quanto ciò sarebbe contrario al principio di prudenza.
- b. In realtà le due tesi non paiono antitetiche e l'apparente contrasto tra di esse può essere composto notando:
  1. Nel primo caso che non può dubitarsi che il valore d'uso sia l'unico rilevante nel caso delle immobilizzazioni per le quali, finché esse sono impegnate il processo produttivo, il valore di mercato non è preso in considerazione.
  2. Nel secondo caso in molte circostanze il valore di mercato può rappresentare un rilevante parametro per determinare il quantum della svalutazione, fermo restando che per talune tipologie di immobilizzazioni un valore di mercato normalmente non sussiste ed è perciò necessario ricorrere ad apposite stime redatte da tecnici specializzati.
- c. Vanno fatte delle riconsiderazioni dettate dai principi contabili nazionali (OIC 9) secondo cui il valore recuperabile coincide con il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value. In base a tale impostazione il valore di mercato non costituisce un'approssimazione del valore d'uso bensì un autonomo parametro per l'accertamento di riduzioni durevoli di valore, fermo restando che se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. La svalutazione in precedenza effettuata deve essere eliminata qualora ne siano venuti meno i presupposti: in tale eventualità il valore dell'immobilizzazione è ripristinato sino a concorrenza del valore contabile ante-svalutazione, in misura dunque non eccedente il costo storico.

## Il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e titoli immobilizzati

ex art. 2426 c.1 n.8, anche con riguardo alle novità introdotte dal d.lgs. 139/2015 e allo IAS 39

Per le immobilizzazioni rappresentate da crediti, debiti e titoli ove possibile (quando la società intende detenerli fino a scadenza e ne ha la capacità ex IAS 39), iscritte dopo il 1° gennaio 2016, il legislatore ha controversamente previsto il *criterio del costo ammortizzato* tramite una modifica dell'art. 2426 attuata dal d.lgs 139/2015 (che riprende il concetto dallo IAS 39) un affinamento del metodo del costo storico che impone per sua natura oneri più gravosi.

- ⇒ **Critiche**: La modifica potrebbe essere considerata palesemente contraria al principio della semplificazione, ed è anche dubbio se la previsione del costo ammortizzato possa condurre ad un effettivo miglioramento della valenza informativa dei bilanci redatti in conformità alle norme 2423.
- ⇒ **Effetto delle critiche**: le perplessità hanno portato il legislatore ad avere un approccio cauto. Infatti:
  - A) L'art.12 del d.lgs dispone che le modifiche concernenti l'applicazione del costo ammortizzato possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
  - B) L'ambito di applicazione del costo ammortizzato è significativamente ristretto in quanto esso non è obbligatorio per le piccole e medie imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese.
- ⇒ **IAS 39**: questo principio viene ripreso nell'art. 2426. Esso prevede il costo ammortizzato come il valore di misurazione iniziale (costo storico) diminuito o aumentato, al netto dei rimborsi di capitale, dell'ammortamento complessivo, mediante l'interesse effettivo, ridotto di ogni riduzione per irrecuperabilità o perdita durevole di valore.
- ⇒ **Costo ammortizzato vs Costo storico**: A riguardo è intervenuta la Corte di cassazione, che ha previsto che: a differenziare il criterio del costo storico da quello ammortizzato e la circostanza che in base a quest'ultimo il valore contabile del credito oltre ad essere svalutato per eventuali riduzioni del presumibile valore di realizzato può essere aumentato o ridotto che la quota di ammortamento di qualsiasi differenza esistente tra il valore iniziale e quella a scadenza del credito o dello strumento finanziario. L'applicazione del criterio del costo ammortizzato può determinare pertanto variazioni di valore non soltanto delle attività ma anche delle passività alle quali esso si applica. Il criterio del costo ammortizzato pertanto costituisce un affinamento del costo storico giacché è maggiormente aderente al principio di competenza economica. Esso è diretto infatti a ripartire pro quota tra i periodi in cui lo strumento finanziario o il credito è detenuto dall'impresa tutti gli oneri ed i proventi relativi allo stesso.
- ⇒ **Applicazione** (come da art. 2426 c.1 n.8): l'applicazione del costo ammortizzato deve tener conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti del valore di presumibile realizzato. Tale inciso solleva taluni interrogativi in ragione del suo problematico coordinamento con il comma due dell'articolo per il quale il costo ammortizzato deve farsi riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea.
  - a. Per quel che concerne il valore presumibile realizzato esso risulta ridondante giacché l'obbligo di svalutare i crediti a fronte della loro eventuale irrecuperabilità è previsto espressamente dalla definizione del criterio valutativo il contenuta nel paragrafo 9 dello IAS 39. Per quanto non necessaria la precisazione del numero 8 sembra trovare giustificazione nell'intento legislativo di eliminare ogni incertezza circa il persistere dell'obbligo di tener conto del presumibile valore di realizzo che potrebbe essere eventualmente indotta dalla formulazione del paragrafo 9 dello IAS 39

- b. Ehi per quel che concerne il fattore temporale esso implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi di interessi. La previsione è coerente con la ricostruzione dottrinale con le indicazioni dei principi contabili nazionali.

### La valutazione delle partecipazioni immobilizzate secondo il metodo del patrimonio netto

Il metodo del patrimonio netto è previsto dal legislatore in alternativa a quello del costo storico, e in deroga a quello del costo ammortizzato, per i titoli azionari iscritti fra le immobilizzazioni afferenti a partecipazioni in imprese controllate (anche di fatto) e collegate.

⇒ **Ambito applicativo del metodo**: deve considerarsi ammissibile l'utilizzo del metodo del patrimonio netto non soltanto per le partecipazioni eccedenti la soglia del controllo di diritto ma altresì per quelle non maggioritarie che assicurano tuttavia il controllo di fatto. Condivisibile e inoltre l'opinione secondo cui in presenza di sindacati di voto che assicurano il controllo della società e il sindacato in forza delle previsioni contrattuali sia a sua volta controllato da uno dei soci, la partecipazione da costruire tenuta può essere valutata secondo il metodo del patrimonio netto. Veramente non sarebbe applicabile quando sussistono rilevanti restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante.

⇒ **Dubbi interpretativi**: Ci sono alcuni dubbi sull'art. 2426 c.1 n.4 terzo periodo, che riguardano prettamente due aspetti:

1. le plusvalenze derivanti dal metodo del patrimonio netto devono essere iscritte in una riserva non distribuibile.

- a. Il testo normativo non chiarisce se le plusvalenze derivanti dal metodo del patrimonio netto e corrispondenti all'utile o alla perdita della partecipata debbano, nel bilancio della partecipante, essere imputate direttamente alla riserva non distribuibile o se transitino previamente dal conto economico, concorrendo così alla determinazione del risultato di periodo. Nonostante l'incertezza esistente a riguardo, prevale largamente la tesi a favore del passaggio dal conto economico, in forza anche dall'art. 6 del d.lgs che prescrive il transito dal conto economico.
- b. Per effetto della sua rilevazione nel conto economico la plusvalenza derivante dal metodo del patrimonio netto può essere parzialmente o integralmente erosa dalle componenti negative di reddito proprie della partecipante, potendo dunque verificarsi che il risultato di periodo e, di conseguenza, l'accantonamento alla riserva indistribuibile sia inferiore all'importo della plusvalenza derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Secondo una ricostruzione tale effetto è contrario al disposto dell'art. 2426 c.1 n.4 che esige l'imputazione a una riserva non disponibile dell'intera plusvalenza, e anche al principio generale di prudenza. In senso contrario si osserva che non vi sarebbe alcuna violazione in quanto la plusvalenza da metodo di patrimonio netto non è comunque distribuibile e che gli utili derivanti dall'impiego del metodo in esame devono considerarsi indirettamente realizzati in quanto risultanti dal bilancio della partecipata redatto in conformità al principio di realizzazione. Queste obiezioni sembrano tuttavia superate dalle previsioni dell'art. 6 del d.lgs ove la plusvalenza originata è espressamente qualificata come non realizzata. L'articolo va oltre, prevedendo che, qualora la plusvalenza suddetta sia erosa da componenti negative di reddito, la riserva deve essere completata attingendo ad eventuali riserve disponibili o, in mancanza di queste, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
- c. Se però la plusvalenza si origina da apporti dei soci alla partecipata e non dal risultato utile di periodo, questa è da imputarsi direttamente alla riserva senza

transito dal CE (OIC 17). Qualora gli apporti dei soci incidano sul capitale della partecipata in maniera diretta, le variazioni del patrimonio netto sono direttamente da imputarsi solo a conto economico come rivalutazioni di partecipazioni

2. Il regime della riserva della quale la plusvalenza deve essere imputata. La norma si limita a prevedere che la riserva in questione è indistribuibile senza precisarne la disponibilità per gli altri utilizzi. Nonostante ciò, è largamente condivisa l'opinione secondo cui tale posta del netto è utilizzabile per la copertura delle perdite, Giacché diversamente essa avrebbe natura di posta rettificativa dell'attivo e non di riserva. Dubbia è tuttavia la posizione di tale riserva nello schieramento delle poste del netto ai fini della sopportazione delle perdite: secondo alcuni la riserva in esame può essere utilizzata per la copertura delle perdite senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetta eventuali altre riserve disponibili, secondo altri la riserva invece destinata ad essere erosa dalle perdite soltanto dopo che sono state azzerate le altre riserve della partecipante.

### La valutazione al fair-value degli strumenti finanziari derivati

Il decreto legislativo ha dettato specifici criteri di valutazione e rappresentazione degli strumenti finanziari derivati al fine di adeguare parzialmente le disposizioni del codice civile ai principi internazionali. Ha introdotto, tramite i nuovi commi 1 11-bis,2,3,4 e 5 la previsione dell'iscrizione degli *strumenti derivati* in bilancio tra le attività e le passività e la loro valutazione al *fair value* con la rilevazione delle variazioni positive e negative del medesimo nel conto economico o in apposite riserve.

⇒ **Gli strumenti finanziari derivati**: fino di copertura e fini speculativi

- A) Definizione: art. 2426 c. 2 rimanda alla definizione di strumento derivato dettata dagli IAS/IFRS, per la quale un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta le tre caratteristiche:
1. Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali
  2. Non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si sarebbe aspettato una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato
  3. È regolato a una data futura
- B) Iscrizione: art. 2426 c.1 n.11-bis prevede che gli strumenti derivati vanno iscritti secondo le modalità ivi dettate anche quando sono incorporati in altri strumenti finanziari, sicché è necessario “separare” il derivato dallo strumento nel quale è incorporato e procedere alla sua autonoma rilevazione in bilancio.
- C) Finalità del loro impiego: va distinto l'utilizzo di tali strumenti a fini:
1. Speculativi
  2. Di copertura: qui la finalità di copertura può riguardare
    - a. le variazioni del fair value dell'attività sottostante: qui si compensa la variazione del fair value di un elemento coperto con l'opposita variazione di fair value dello strumento di copertura;
    - b. i flussi finanziari attesi derivanti dall'attività del sottostante: la copertura qui ha finalità di neutralizzare eventuali variazioni avverse dei flussi finanziari attesi.
 Gli IAS/IFRS, pur presentando alcune differenze tra di essi in relazione a tale profilo, esigono che la copertura, per essere rappresentata come tale in bilancio, sia altamente probabile, ossia che sia idonea a compensare in misura significativa

le variazioni di fair value o dei flussi di finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura.

⇒ **Il fair value** degli strumenti derivati e la rappresentazione => disciplinato da:

- A) Definizione, art. 2426 c.1 n.11-bis e c.2, e principi IAS/IFRS. Si ritiene che il fair value coincida con il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività di una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- B) Criteri di calcolo, art. 2426 c.4 e c.5: il fair value deve essere calcolato facendo riferimento:
1. al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;
  2. qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo.
  3. Nel caso in cui non esista un mercato attivo per lo strumento finanziario, è necessario fare riferimento a modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, idonei ad assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Se questi modelli non consentono di determinarlo in maniera attendibile il fair value non può essere calcolato.
- C) Iscrizione in base al fair value, d.lgs:
1. Gli strumenti derivati se hanno fair value positivo sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante
  2. Gli strumenti derivati se hanno fair value negativi sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, tra i fondi rischi ed oneri
- D) Variazioni positive o negative del fair value: esso varia in base a diverse finalità:
1. Speculative: in questa ipotesi le variazioni sono iscritte nel conto economico
  2. Di copertura: qui il trattamento delle variazioni varia a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio o a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. In questa seconda ipotesi le variazioni sono imputate direttamente ad una riserva di patrimonio netto.
    - a. Se il derivato da utili o perdite maturate sia utilizzato per la copertura delle variazioni viene prevista un diverso criterio di contabilizzazione in base al quale le variazioni di valore del derivato sono imputate a conto economico e le variazioni di valore dell'elemento coperto attribuibili al rischio oggetto di copertura sono imputate al conto economico affinché si compensino con quelle relative al derivato di copertura.

## CAPITOLO 6: LA NOTA INTEGRATIVA

### La struttura e il contenuto

⇒ **Contenuto: art. 2427** può essere idealmente suddiviso in due parti:

1. l'una relativa alle informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;
2. l'altra alla motivazione e all'illustrazione dei criteri valutativi utilizzati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico.

⇒ **Struttura: art. 2427 c.2** (riprendendo il principio OIC 12): le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e delle connesse voci di conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. La mancata applicazione della medesima è astrattamente suscettibile di dare luogo ad un vizio di chiarezza che, là dove rilevante, può eventualmente legittimare l'impugnazione della delibera di approvazione dei conti

annuali.

### Il fair value degli strumenti finanziari

L'art. 2427-bis, comma 1, n. 1, c.c. esige che nella nota integrativa siano fornite, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, esaustive informazioni (qualitative e quantitative) in relazione alle modalità di determinazione e alle variazioni del fair value dei medesimi. Inoltre, in conformità al principio di rilevanza ex art. 2423, comma 4, c.c., il livello di dettaglio dell'informazione riguardante le diverse categorie di strumenti finanziari dipende dall'entità di ciascuna rispetto al valore complessivo delle posizioni detenute dall'impresa.

- ⇒ **Suddivisione**: derivati utilizzati per operazioni di copertura e derivati oggetto di operazioni con finalità speculativa o relativi a merci. Potrebbe anche essere vista una seconda suddivisione, sempre in strumenti quotati e strumenti non quotati.
- ⇒ **La lett. b-bis c.1 art. 2427-bis**, coerentemente con le previsioni del comma 4 dell'art. 2426 c.c., prescrive l'illustrazione degli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato.
- ⇒ **La lett. b-ter c.1 art. 2427-bis** prescrive l'illustrazione del trattamento contabile delle variazioni del fair value degli strumenti derivati distinguendo quelle iscritte direttamente nel conto economico da quelle imputate alle riserve di patrimonio netto: come già osservato, i plus e minusvalori da fair value relativi agli strumenti derivati sono, infatti, rilevati secondo diverse modalità a seconda che questi siano detenuti a finalità speculative o di copertura e, in tal ultimo caso, in base all'efficacia della medesima.
- ⇒ **La lett. b-quater c. 1 art. 2427-bis** concerne i movimenti delle riserve di fair value registrati nell'esercizio, che la norma richiede di illustrare con un'apposita tabella. Quest'ultima deve perciò dare conto degli incrementi e dei decrementi delle riserve in questione nonché, nel caso dei derivati di copertura dei flussi finanziari, del "rigiro" della riserva al conto economico nell'esercizio in cui si manifestano i flussi oggetto di copertura. Tali informazioni sembra, tuttavia, possano risultare anche dal prospetto di cui al n. 7-bis dell'art. 2427 c.c. ai sensi del quale la nota deve includere appositi prospetti indicanti, per ogni posta del patrimonio netto, la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, potendo in tale ultima indicazione ricondursi anche le diminuzioni delle riserve da fair value dovute non al loro utilizzo bensì alla variazione del fair value dei corrispondenti strumenti derivati.

### Le riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'art. 2427 c.c., comma 1, n. 3-bis, c.c. richiede analitiche indicazioni sulle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

- ⇒ **Formulazione originaria**: prescriveva di illustrare nella nota integrativa la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso, alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio. La norma richiedeva, in sostanza, di indicare nella nota integrativa il valore delle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita che sarebbe stato determinato là dove queste fossero state valutate secondo le metodologie previste dai principi IAS/IFRS.
- ⇒ **Critiche alla formulazione originaria**: faceva riferimento a nozioni estranee all'ordinamento nazionale, quali quelle di «immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata» e «indicatori di redditività», rendendo difficoltosa l'individuazione dell'ambito applicativo della disposizione; inoltre, le informazioni richieste, facendo riferimento al modello del c.d. impairment test previsto dagli IAS/IFRS, non trovavano

risconto nei criteri di valutazione delle attività di cui all'art. 2426 c.c. (OIC). Tali critiche hanno portato il legislatore, mediante il d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a modificare il contenuto dell'articolo.

- ⇒ **Nuova formulazione:** vanno incluse nella nota integrativa le informazioni concernenti le riduzioni di valore relative, non più soltanto alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, ma a tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali. Nella sua attuale formulazione l'art. assume la più ampia valenza di imporre oneri informativi circa gli effetti che si produrrebbero sul valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali qualora esse fossero assoggettate all'impairment test la cui effettuazione è richiesta dai principi contabili internazionali.
- ⇒ **Fine:** Parte della dottrina ritiene che il n. 3-bis abbia l'unico fine di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui al n. 2 concernenti le riduzioni durevoli di valore: tale ricostruzione non appare tuttavia convincente in quanto la portata della norma in esame si ridurrebbe, di fatto, a una ripetizione di quanto già previsto dal n. 2. Benché tale ultima disposizione esiga la sola indicazione dell'entità delle riduzioni durevoli di valore non può dubitarsi che il principio di chiarezza imponga di illustrare le motivazioni della svalutazione operata e le modalità di determinazione della stessa. Ci sono due tesi:
  - a. **Prima tesi** (preferibile): l'art. 2427, comma 1, n. 3-bis indica, quali parametri da considerare ai fini dell'accertamento di eventuali riduzioni di valore, la redditività futura e il valore di mercato delle attività, i quali sono sostanzialmente coincidenti con il valore d'uso e il valore di realizzo previsti dallo IAS 36;
  - b. **Seconda tesi:** ai fini dell'accertamento di eventuali perdite durevoli di valore ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3, c.c. assume rilievo il solo valore d'uso delle immobilizzazioni, potendo il valore di mercato costituire soltanto un utile strumento per definire l'entità della svalutazione. A tal riguardo va evidenziato che il dettato dell'articolo non coincide con quello dello IAS 36: in base a quest'ultimo il parametro del «valore di mercato» deve essere sempre preso in considerazione a meno che sia impossibile addivenire alla stima dello stesso a causa dell'assoluta mancanza di riferimenti; secondo l'altro, invece, il valore di mercato va considerato soltanto se «rilevante» per la valutazione, non sembrando perciò sussistere l'obbligo di tener conto del medesimo.
- ⇒ **Problematiche:**
  - A) Una problematica applicativa è imputabile al fatto che l'art. 2427, comma 1, n. 3-bis, c.c. indica il valore d'uso e il valore di mercato quali parametri rilevanti senza dettare alcuna indicazione circa le modalità di determinazione dei medesimi: qualora non sia possibile stimare i flussi finanziari relativi alla singola attività e, dunque, il valore d'uso delle medesime, è necessario, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 36, effettuare la stima a livello dell'unità generatrice di flussi finanziari cui l'attività appartiene.
  - B) Dubbia è altresì la cadenza con cui vanno "aggiornate" le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1, n. 3-bis:
    - a. secondo una prima interpretazione, dovrebbe procedersi all'aggiornamento (mediante l'effettuazione dell'impairment test) soltanto qualora vi siano fondate ragioni per ritenere che si siano verificate perdite di valore che eccedono l'ammortamento. Tale ricostruzione non sembra coerente con la ratio della norma che esige l'indicazione nella nota integrativa del valore delle immobilizzazioni che sarebbe stato rilevato in bilancio, qualora le stesse fossero state contabilizzate secondo i criteri dettati dai principi contabili internazionali. Si è obiettato che gli IAS/IFRS non esigono l'effettuazione dell'impairment test al termine di ogni esercizio per le immobilizzazioni la cui vita utile è determinata: tale rilievo non sembra però decisivo in quanto, posto che gli IAS/IFRS non sono direttamente

applicabili alle società che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, là dove si tratti di immobilizzazioni a vita utile determinata e non si siano verificati fatti che fanno presumere il verificarsi di una perdita, l'onere informativo è soddisfatto dando conto di tale circostanza, ossia illustrando le ragioni che non rendono necessario procedere alla rilevazione di una riduzione di valore.

- b. L'informazione ex art. 2427, comma 1, n. 3-bis, c.c. appare rilevante anche nel caso in cui l'impairment test dimostri che il bene non ha subito alcuna perdita di valore o comunque una perdita di valore di entità inferiore alla quota di ammortamento di competenza dell'esercizio in tale ipotesi, infatti, dalla nota integrativa il lettore del bilancio può evincere che le immobilizzazioni sarebbero state iscritte ad un valore maggiore da quello indicato nello stato patrimoniale qualora si fossero applicati i principi IAS/IFRS. Quanto appena osservato consente di precisare i "rapporti" tra le disposizioni nn. 2 e 3-bis dell'art. 2427: qualora si rilevi una perdita durevole di valore e dall'impairment test risulti che il valore recuperabile dell'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'informativa richiesta dall'art. 2427, comma 1, n. 3-bis, c.c. costituisce un'integrazione.

### Le operazioni con parti correlate

Il d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173 attuativo della Direttiva 2006/46/CE ha introdotto nell'art. 2427 c.c. un "nuovo" n. 22-bis ai sensi del quale la nota integrativa deve illustrare le operazioni con parti correlate precisandone, qualora esse non siano state concluse a condizioni di mercato, l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione dell'informativa relativa a tali operazioni.

- ⇒ **Contenuto della norma**: A seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 la norma in commento non prevede più che l'informazione suddetta deve essere fornita soltanto quando l'operazione sia rilevante. Tale modifica è imputabile alla scelta di affermare esplicitamente il principio di rilevanza. Non è pertanto controverso che, anche nel vigore dell'attuale formulazione, l'informativa fornita nella nota integrativa debba limitarsi esclusivamente alle operazioni con parti correlate considerate "rilevanti"
- ⇒ **Obblighi aggiuntivi**: Agli obblighi previsti dalla norma in commento si aggiungono, per le società quotate, quelli previsti dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato in più occasioni, in base al quale è dovuta la pubblicazione di un documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza mentre per quelle di minore rilevanza specifici oneri informativi sono previsti qualora esse siano eseguite nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate.
- a. **Relazioni tra la normativa regolamentare e l'art. 2427, comma 1, n. 22-bis** per quanto concerne, in particolare, l'ambito di applicazione delle due discipline. A questo riguardo è utile notare che, dopo anni di disallineamento, sia l'art. che il Regolamento Consob ora rinviano direttamente alla definizione di pari contenuta negli IAS/IFRS (IAS 24).
- b. **l'obbligo di disclosure** delle operazioni con parti correlate sussiste, ai sensi degli artt. 2427, comma 1, n. 22-bis, e 2423, comma 4, c., soltanto qualora queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Benché per effetto delle modifiche apportate il riferimento al principio di rilevanza non sia più rinvenibile nella norma in commento ma sia affermato, in linea generale, dal comma 4 dell'art. 2423 c.c. è da ritenere che non vi siano motivazioni per revocare in dubbio la ricostruzione preferibile alla luce del previgente testo normativo secondo la quale i

due presupposti indicati devono ricorrere congiuntamente, non essendo dovuta perciò alcuna informazione qualora le operazioni siano di importo rilevante ma siano state compiute a condizioni in linea con quelle di mercato. Tale conclusione appare coerente anche con la ratio della norma. Esempio: la conoscenza che una quota rilevante dei ricavi deriva da vendite (anche se effettuate a valori di mercato) a una parte correlata può consentire un più compiuto apprezzamento delle strategie della società, della composizione della clientela e dei potenziali rischi derivanti dalla stessa (OIC, Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1, par. 2).

- ⇒ **Valutazione della rilevanza delle operazioni con parti correlate** si deve fare riferimento all'art. 2423, comma 4, (e all'OIC 11) in base al quale non devono essere esposte in bilancio informazioni che abbiano effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In conformità a tale previsione un'operazione con parti correlate potrebbe essere considerata rilevante anche qualora la sua entità non sia significativa dal punto di vista quantitativo ma si ritenga che la relativa disclosure possa incidere sulle decisioni dei destinatari del bilancio. Deve escludersi pertanto che il superamento delle soglie previste nell'allegato n. 3 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate sia da considerare quale unico parametro decisivo ai fini dell'accertamento del requisito della rilevanza giacché tali indici quantitativi sono dettati al solo fine della delimitazione dell'ambito di applicazione della speciale disciplina prevista per le operazioni con parti correlate «di maggiore rilevanza». Una valutazione di tipo esclusivamente quantitativo è inidonea anche ai fini dell'accertamento della conformità delle condizioni dell'operazione a quelle di mercato: è esplicita in tal senso la Relazione al d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173 in base alla quale non devono essere considerati soltanto il prezzo al quale ha luogo l'operazione e gli altri elementi ad esso connessi bensì anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi (OIC, Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1).
- ⇒ **Aggregazione ai fini della disclosure:** Il n. 22-bis dell'art. 2427 c.c. dispone che, ai fini della disclosure delle informazioni suddette, le operazioni con parti correlate possono essere aggregate in base alla loro natura (es., acquisti/vendite di beni; prestazioni/ottenimento di servizi) a meno che la separata evidenziazione della singola operazione non sia necessaria per comprendere gli effetti della medesima sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

### Gli impegni e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Il d.lgs. 2008 ha introdotto nell'art. 2427 il "nuovo" n. 22-ter che esige l'illustrazione della natura e dell'obiettivo degli accordi non rilevati nello stato patrimoniale con indicazione (ove significativo) del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico.

- ⇒ **Tipi di accordi:** La norma si riferisce dunque agli accordi stipulati dalla società che non abbiano (ancora) dato luogo all'iscrizione di poste nello stato patrimoniale, in conformità alla regola generale secondo cui i contratti pendenti ancora ineseguiti da entrambe le parti non determinano alcuna iscrizione in bilancio. Gli accordi possono anche essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special Purpose Entities) e di attività offshore. Alcune fattispecie potenzialmente rilevanti sono gli obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo, accordi combinati di vendita e riacquisto, disposizioni di leasing operativo e alcune altre.
- ⇒ **Effetto:** la disposizione è diretta ad incrementare la portata informativa dei conti annuali offrendo al lettore del bilancio precise indicazioni in merito ad operazioni in corso con le quali benché non desumibili dagli schemi di bilancio sono suscettibili di influenzare in modo significativo la consistenza patrimoniale della società e il risultato di periodo negli esercizi futuri. Il 22-ter impone di indicare l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico

degli accordi fuori bilancio soltanto qualora i rischi e i benefici da essi derivanti siano «significativi» e l'indicazione degli stessi «sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società». Secondo il testo normativo, v'è l'obbligo in ogni caso di indicare la natura e l'obiettivo degli accordi fuori bilancio mentre degli effetti dei medesimi deve darsi notizia soltanto a condizione che essi siano rilevanti e necessari: sembra dunque che la rilevanza dei rischi e dei benefici non sia condizione sufficiente ad imporne la disclosure spettando al redattore del bilancio un'ulteriore valutazione sulla necessità di tali informazioni. Nonostante la formulazione della norma, è da ritenere tuttavia che là dove i rischi e i benefici collegati alle operazioni fuori bilancio siano giudicati significativi, la loro indicazione nella nota integrativa sia, di regola, opportuna.

### Gli impegni, le garanzie e le passività volontarie

Il d.lgs. 2015 ha abrogato il comma 3 dell'art. 2424 eliminando così l'obbligo di presentare in calce allo stato patrimoniale i conti d'ordine destinati alla rilevazione degli scambi con terze economie che non risultano ancora realizzati ai sensi dell'art. 2423-bis o dei rischi per i quali ancora non sussiste un grado di probabilità del loro effettivo concretizzarsi tale da giustificare l'iscrizione nel "sistema principale". Le informazioni in precedenza contenute nei conti annuali devono ora essere fornite, in forza del **nuovo n. 9 dell'art. 2427** nella nota integrativa.

- ⇒ **Contenuto:** in forza del nuovo n.9 la nota integrativa deve illustrare:
  - 1) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
  - 2) gli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, e assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime che sono distintamente indicati.
- ⇒ **n. 9 Vs n. 22-ter art. 2427:** presentano spazi di "sovrapposizione", come dimostra la circostanza che entrambe esigono di dare conto degli impegni assunti dalla società. Nonostante ciò, l'ambito applicativo delle due norme non appare del tutto coincidente: il n. 22-ter richiede di dare notizia anche dei potenziali benefici derivanti degli accordi fuori bilancio mentre il n. 9 sembra prescrivere l'indicazione soltanto dei rischi connessi agli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; inoltre, l'informativa di cui al n. 22-ter si estende anche alle garanzie ricevute dalla società, che invece non devono essere menzionate tra le informazioni di cui al n. 9. Nelle ipotesi in cui una determinata operazione ricada nell'ambito applicativo di entrambe, al fine di evitare duplicazioni, l'informativa prescritta dall'art. 22-ter può essere offerta mediante rinvio all'altra sezione della nota integrativa (o viceversa).
- ⇒ **Analitica disanima delle informazioni richieste:** il n. 9 richiede informazioni che:
  1. per un verso si riferiscono ad "accadimenti" che, pur essendosi "formati" giuridicamente, non hanno ancora trovato realizzazione sul piano economico-contabile, giacché non hanno né determinato modificazioni quantitative del patrimonio sociale e del reddito né dato luogo al correlato afflusso o deflusso di risorse finanziarie;
  2. per altro verso riguardano le passività potenziali che, in quanto tali, non possono incidere sullo stato patrimoniali bensì assumono rilievo soltanto informativo.
- ⇒ **Confrontando il testo dell'abrogato e il nuovo:** il testo abrogato, ossia il comma 3 dell'art. 2424 c.c. (concernente i conti d'ordine) presenta, esattamente come il n.9, che nella nota sia necessario indicare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendo le stesse per tipologia, oltre che riportare distintamente gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte

al controllo di queste ultime. Le garanzie reali e personali sono oggetto di informativa ai sensi del n. 9 soltanto qualora esse siano prestate a favore di un terzo: in caso di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, infatti, il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo dovendo perciò segnalarsi nella nota integrativa soltanto la circostanza che il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio. Va, infatti, considerato che la costituzione di garanzie reali in relazione a debiti propri non può dare luogo alla successiva "emersione" in bilancio di un debito attualmente non iscrivibile.

⇒ **Passività potenziali**: il nuovo articolo poi non si limita a supplire all'eliminazione dei conti d'ordine ma esige altresì l'indicazione nella nota delle c.d. passività potenziali, ossia delle passività che, in quanto non presentano un grado di probabilità della loro verifica a tal fine sufficiente, non possono trovare rappresentazione in bilancio, non reputandosi corretto che esse influenzino la rappresentazione offerta dallo stato patrimoniale e la determinazione dei saldi di bilancio.

A. In base alle indicazioni dettate dai principi IAS/IFRS e all'OIC 31, una passività è considerata potenziale se:

- 1) non è ritenuta probabile bensì possibile o remota
- 2) è ritenuta probabile ma il suo ammontare, in ragione dei fattori di incertezza, è stimabile soltanto in modo non attendibile.

B. Nel caso di passività potenziali la cui verifica sia considerata remota: (considerano anche lo IAS 37) è previsto che nessuna informazione deve essere fornita nella nota integrativa riguardo alle passività potenziali per le quali «la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l'obbligazione sia remota». Una coincidente indicazione è dettata dall'OIC 31 in base al quale per le passività potenziali ritenute possibili vanno riportate in nota analitiche informazioni, le quali non sono, al contrario, richieste per le passività potenziali ritenute remote. Benché la disposizione faccia riferimento alle passività potenziali senza distinguere tra quelle possibili o remote, le indicazioni contenute nel principio OI 31 inducono a ritenere che la nota integrativa non debba includere alcuna informazione riguardo alle passività potenziali remote. Resta fermo, d'altra parte, che, qualora si verificino circostanze che inducano a modificare la stima in precedenza compiuta ed a giudicare il verificarsi dell'evento non più soltanto remoto o possibile bensì probabile, a fronte della passività deve essere eseguito un accantonamento con la correlata iscrizione di un apposito fondo rischi.

### I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto un nuovo n. 22-quater nel comma 1 dell'art. 2427 c.c. ai sensi del quale è necessario illustrare nella nota integrativa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Mediante tale modifica e la contestuale abrogazione dell'art. 2428, comma 3, n. 5, le informazioni suddette sono state dunque "trasferite" dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa, in conformità alle previsioni degli IAS/IFRS che prescrivono l'inclusione nelle note delle informazioni relative ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio e al principio OIC 29, ai sensi del quale vanno illustrati nella nota integrativa i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che non incidono sui valori di bilancio, non richiedendo la modifica delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

⇒ **Interpretazioni nella dottrina**: Poiché non è variato il contenuto della disposizione, è possibile tenere fermi i risultati interpretativi della dottrina e dalla giurisprudenza antecedentemente alla recente forma.

- a. Non è dubbio che la norma si riferisca ai fatti di rilievo, verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del progetto di bilancio da parte

dell'organo amministrativo, suscettibili di modificare le prospettive della gestione sociale e la cui conoscenza può dunque incidere (in senso positivo o negativo) sulla valutazione da parte del lettore del bilancio dei risultati dell'esercizio precedente e dei numeri di bilancio in generale.

- b. Alla stregua di quanto appena affermato, ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 4 esulano certamente dall'ambito applicativo della norma in esame i fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ma conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
- c. È da ritenere che per delimitare la portata della norma si debba accertare se gli eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio producono conseguenze "di competenza" dell'esercizio in corso o se siano il "riflesso" di fatti accaduti prima della chiusura dell'esercizio e che influiscono pertanto sulla determinazione del valore delle attività e delle passività esistenti a tale data. Degli eventi di tale seconda tipologia (quale, ad esempio, il fallimento di un cliente debitore avvenuto nei primi mesi dell'anno rendendo palese la crisi già in corso durante il precedente esercizio) deve tenersi conto nella redazione del bilancio oggetto di approvazione (incidendo sullo stato patrimoniale e/o sul conto economico oltre che sulla nota integrativa).
- d. Principio OIC 29: devono incidere sui valori di bilancio «quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio», mentre sono oggetto soltanto di illustrazione nella nota i «fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo». Lo stesso principio tuttavia precisa che, qualora gli eventi successivi alla data chiusura del bilancio pregiudichino, totalmente o parzialmente, la prospettiva della continuazione dell'attività, di essi deve tenersi conto nella redazione del bilancio anche là dove tali eventi non possano essere considerati la manifestazione di circostanze già esistenti nel corso dell'esercizio precedente.
- e. Non può dubitarsi, infine, che gli amministratori siano tenuti a riferire all'assemblea (e all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti) eventuali fatti di rilievo che siano occorsi tra la data dell'adunanza dei soci e quella di approvazione del progetto da parte dell'organo amministrativo.

### La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto il n. 22-septies nel comma 1 dell'art. 2427 che esigono di fornire nella nota integrativa specifiche informazioni sulla destinazione dell'utile di esercizio e che risulti dalla nota integrativa la proposta degli amministratori all'assemblea in merito alla destinazione dell'utile o alla copertura delle perdite. Tale modifica è diretta ad allineare la disciplina codicistica agli IAS/IFRS, in particolare:

- a. **IAS 1** che prevede che nella nota sia indicato «l'importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevato nell'esercizio come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione»;
- b. **IAS 10** che prevede che i dividendi non devono essere rilevati come passività nello stato patrimoniale sino alla deliberazione della loro distribuzione. La disposizione, riferendosi alla «copertura» sembrerebbe escludere la possibilità di portare a nuovo le perdite. Nonostante ciò, è da ritenere che la norma non valga a limitare la discrezionalità della società in merito.

## CAPITOLO 7: LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

### La facoltà di unificazione della relazione sulla gestione e i casi di esonero

Deve essere presentata, in allegato al bilancio di esercizio, anche la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. Un documento analogo deve essere presentato in allegato al bilancio consolidato della controllante, ma al fine di evitare eccessivi oneri per la società

l'ordinamento dà la possibilità di unire le due relazioni in un singolo documento.

Il codice prevede che, nel caso la società si avvalga di questa facoltà, debba dare maggiore rilievo nella relazione alle questioni che interessano tutto il gruppo. Questa disposizione, però, non giustifica mai un pregiudizio alle informazioni relative al bilancio. Una relazione unificata corretta, quindi, prevede che per ogni suo elemento sia fornite, in maniera distinta, le informazioni che riguardano la società e il gruppo.

Per quanto riguarda i casi di esonero dalla redazione della relazione, questi sono ammessi in caso di società che compiono il bilancio in forma semplificata, a condizione che le informazioni sulla gestione siano prodotte nella nota integrativa.

### L'informativa sulla situazione e andamento dell'attività sociale

La struttura prevista per la relazione può essere divisa in due parti:

1. la prima **contiene informazioni di carattere generale sull'andamento** e sulla situazione attuale della gestione, sia nel suo complesso sia nei singoli settori in cui la società ha operato, anche attraverso eventuali controllate (art. 2428 c.1). In questa relazione non è sufficiente riproporre un'analisi della situazione patrimoniale espressa dal bilancio, ma è necessario evidenziare sia l'andamento e le prospettive dell'attività, sia l'attività della società nel mercato in cui ha operato, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali qualora siano rilevanti. Le informazioni fornite devono concentrarsi in particolare sui costi, i ricavi e gli investimenti (necessità di indicazioni quantitative): questi valori, già comunque espressi dal bilancio, devono essere inquadrati nel contesto economico ed aziendale in cui la società opera, ovviamente contemperando il tutto alle necessità di riservatezza della società. L'informazione deve essere fedele, equilibrata ed esauriente, coerente con entità e complessità degli affari della società; deve inoltre dare informazioni non solo sulla gestione ma anche sul risultato della stessa, sia qualitativamente che quantitativamente.
2. nella seconda parte vengono **fornite informazioni più specifiche**.

### Descrizione dei principali rischi e delle incertezze cui è esposta la società

Il d.lgs. 32/2007 ha introdotto la necessità di informare sui principali rischi ed incertezze cui è esposta la società; questi sono pericoli di due nature:

1. **natura operativa**: sono riconducibili a circostanze specifiche
2. **natura non finanziaria**: sono preoccupazioni generiche, rischi potenziali di natura ancora indeterminata, a fronte dei quali si iscrivono riserve e non fondi rischio, per via dell'elevato grado di incertezza (non risultando dunque dai fondi rischi ed oneri, è necessario ai fini di completezza che sia la relazione ad adempiere agli obblighi di completezza).

Per quanto anche i rischi ed incertezze di cui alla novella siano soggetti alla materiality, la loro scelta non deve mai basarsi su un mero criterio quantitativo e deve apprezzarsi con una valutazione olistica del mercato e dei fattori interni ed esterni.

### Gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari

L'analisi dell'andamento societario può prevedere due tipi di indicatori:

1. **gli indicatori finanziari**, che dovranno sempre essere presenti. L'ordinamento lascia molta discrezionalità agli amministratori nel decidere che indicatori di risultato presentare: potranno adattare gli indicatori presentati in relazione ai diversi settori in cui la società opera e alle condizioni in cui questi versano. Gli indicatori finanziari sono spesso tratti sulla base di dati espressi dal bilancio e che hanno un'attinenza patrimoniale, nonché dagli eventuali chiarimenti allo stesso, cui ove opportuno (rectius, ove siano usati dati dal bilancio) deve farsi preciso e puntuale riferimento.

2. **gli indicatori non finanziari** che saranno aggiunti qualora rilevanti. Variano a seconda del tipo di attività sociale. Una volta che sono stati scelti gli indicatori, non è mai sufficiente scrivere il loro valore senza descrivere i motivi della scelta e le grandezze utilizzate nel calcolo.

### **L'evoluzione prevedibile della gestione**

Oltre alle informazioni di carattere generale di quei commi 1 e 2, l'art. 2428 c.3 prescrive che devono in ogni caso risultare dalla relazione sulla gestione alcune indicazioni di carattere maggiormente specifico.

- a. **Il n. 6** attiene all'evoluzione prevedibile della gestione mentre. Pur essendo evidente l'ampio margine di discrezionalità concesso al redattore del bilancio nella sezione delle informazioni rilevanti opinione sostanzialmente pacifica che l'adempimento di tale precetto impone di illustrare i piani e programmi aziendali facendo a tale fine riferimento ai documenti in cui essi sono formalizzati dall'organo amministrativo e dalla direzione aziendale
- b. **Il n. 5** è stato eliminato dal d.lgs.

### **I rapporti infragruppo, le operazioni con parti correlate e l'informativa sulla direzione unitaria**

- ⇒ **Gruppi**: Un altro elemento della relazione sulla gestione sono le informazioni relative alle attività svolte attraverso le controllate e sui rapporti della società con quelle del proprio gruppo, comprese le società sorelle non direttamente legate. La dottrina ritiene che questo obbligo di informazione non sia generale e sia possibile limitarsi a comunicare l'ammontare massimo delle attività, l'eventuale stipulazione fuori dalle condizioni di mercato e di come quest'ultima eventualità abbia influito sull'utile di esercizio. La relazione, pur non essendo specifica, dovrà comunicare la natura dei rapporti con le società del gruppo e le loro conseguenze sulla gestione.
- ⇒ **Operazioni con parti correlate**, direzione e coordinamento: la società deve inserire nella relazione sulla gestione le regole adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate, in aggiunta ai sopra citati obblighi di disclosure che si sovrappongono parzialmente con quelli previsti in nota integrativa. La sovrapposizione lascia intendersi che l'onere sia soddisfatto, per la capogruppo e limitatamente alle operazioni con parti correlate infragruppo, mediante un semplice rinvio alla relazione sulla gestione. Le società soggette alla CONSOB hanno anche l'obbligo di pubblicare le medesime informazioni sul sito internet della società: in questo caso sarà possibile compiere un rinvio al sito nella relazione.

### **Le società con azioni quotate: relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (comply or explain)**

Il meccanismo comply or explain fa riferimento agli obblighi informativi delle società emittenti nei mercati regolamentati: la loro relazione sulla gestione deve contenere delle informazioni aggiuntive in merito all'adesione della società a un codice di comportamento in materia di governo societario. Qualora la società decida di non adottare questo codice sarà tenuta a giustificare la propria scelta nella relazione sulla gestione.

Questo meccanismo si aggiunge agli obblighi informativi previsti dal TUF, che possono, però, essere assolti mediante pubblica relazione anche in una relazione separata.

### **Informativa di carattere non finanziaria**

Le società quotate in borsa di grandi dimensioni sono soggette anche alla diffusione di informazioni (che riguardano sia il gruppo sia la società) non finanziarie.

- ⇒ **Modalità**: sono ammesse due modalità alternative:

1. La prima modalità prevede la redazione di una sezione distinta della relazione sulla gestione. L'apposita sezione della relazione può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, o le altre relazioni previste da norma di legge, ivi compresa la relazione distinta.
  2. La seconda modalità consiste nell'approvazione da parte del C.d.A. di un documento autonomo e separato.
- ⇒ **Contenuto:** La dichiarazione non finanziaria prevede che siano reso pubblico l'impatto e le attività della società in relazione a:
- ✓ Utilizzo di risorse energetiche e idriche
  - ✓ Inquinamento ambientale
  - ✓ Salute e sicurezza delle persone e dei lavoratori
  - ✓ Parità di genere e rispetto dei diritti
  - ✓ Dialogo con le parti sociali
  - ✓ Lotta alla corruzione attiva e passiva
- ⇒ **Principio di materialità:** devono essere selezionate le sole informazioni ritenute rilevanti dalle informazioni, quelle rilevanti a far comprendere l'attività dell'impresa. Lo standard è però definito dai modelli di rendicontazione non finanziaria della società: questi metodi di rilevazione coprono elementi sia quantitativi che qualitativi e tengono conto della struttura della società e del settore in cui opera. Sono presenti anche delle eccezioni a questi obblighi. La società, infatti, potrà omettere le informazioni che riguardano sviluppi imminenti e operazioni in corso, ma solo in casi eccezionali e con un'espressa delibera del C.d.A. sentito l'organo di controllo.
- ⇒ **Modalità di esposizione delle informazioni:** Le regole che disciplinano il modo in cui le informazioni sono presentate lascia un ampio margine di manovra ai redattori. Le informazioni, ai sensi della normativa, dovrebbero essere esposte coerentemente allo standard di rendicontazione scelto tra una lista, non vincolante, proposta dalla Direttiva 2014/05/CE. La dottrina ritiene, quindi, che sia necessaria un'illustrazione discorsiva.

## CAPITOLO 9 – IL RISULTATO D'ESERCIZIO E LA SUA DESTINAZIONE

### L'utile

Il c. 1 art. 2433 stabilisce che la competenza a decidere sulla distribuzione dell'utile di periodo spetta:

1. In caso di modello monistico: all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio (può deliberare in merito alla distribuzione dell'utile anche se essa non risulta dall'ordine del giorno).
2. In caso di modello dualistico: all'assemblea convocata per l'attribuzione della competenza ad approvare i conti annuali al consiglio di sorveglianza.

### L'"utile realmente conseguito" e i limiti alla distribuzione

- ⇒ **I c. 2 e c. 3 dell'art. 2433 c.c.** dettano i limiti alla distribuzione degli utili prevedendo:
1. Comma 2: che non possono essere pagati dividendi se non per «utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato».
    - a. Diversi dall'utile di bilancio: Questi utili devono essere distinti dal c.d. utile di bilancio (coincidente con l'ammontare del supero dell'attivo sul passivo sul quale non operino vincoli di disponibilità al netto di eventuali perdite pregresse).
    - b. La coincidenza tra il saldo del conto economico e gli utili "realmente conseguiti" non è necessaria in quanto questi ultimi consistono nei soli utili realizzati ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 2, dovendo perciò il saldo del conto economico essere "depurato" delle componenti di reddito considerate soltanto "sperate" dal legislatore: ai fini della determinazione degli utili "realmente conseguiti" vanno

dunque detratte dal saldo del conto economico le componenti di reddito "non realizzate" corrispondenti agli utili netti su cambi e a quelli derivanti dalla valutazione delle partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate devono essere imputate a una riserva non distribuibile sino al momento della loro effettiva realizzazione. La non necessaria coincidenza voi risulta con ancor maggior evidenza quando il bilancio d'esercizio è redatto secondo i principi contabili internazionali nell'ambito dei quali, per effetto della valutazione di fair value di alcune categorie di attività, la rilevazione di utili non realizzati è fisiologica e non è circoscritta ad alcune specifiche voci.

c. *Distribuzione*: Gli utili "realmente conseguiti" risultanti dall'ultimo bilancio non sono tuttavia interamente distribuibili (seppur effettivamente realizzati) per effetto dei limiti alla distribuzione previsti dalla legge o dallo statuto.

2. Comma 3: che, in caso di perdita del capitale sociale, non può farsi luogo ad alcuna distribuzione sin quando il capitale è reintegrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita.

- ⇒ **Art. 2430**: prevede anche lui dei limiti della distribuzione degli utili. In particolare, che il 5% del risultato di esercizio deve essere destinato alla riserva legale finché essa abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale.
- ⇒ **Clausole statuarie**: Alla finalità di "autofinanziamento" della società o di stabilizzazione del flusso delle "distribuzioni" a favore dei soci sono riconducibili i limiti alla distribuzione degli utili previsti da clausole statuarie che impongano la costituzione di altre riserve, oltre a quella legale; lo statuto può dunque prevedere l'impiego di tali riserve per specifiche destinazioni.
- ⇒ **Altri limiti** alla distribuzione degli utili "realmente conseguiti" risultanti dal conto economico sono riconducibili alla composizione del patrimonio sociale e, segnatamente, all'iscrizione di specifiche attività. Inoltre, in caso di adozione degli IAS/IFRS e valutazione di alcune attività valutate al fair value la distribuzione dei "realmente conseguiti" non è consentita qualora l'importo delle riserve da fair value sia inferiore a quello delle plusvalenze da fair value imputate a conto economico.
- ⇒ **L'incidenza del rinvio a "nuovo" delle perdite** sulla distribuzione degli utili risultanti dai bilanci degli esercizi successivi prevede che, qualora le perdite rinviate abbiano intaccato il capitale sociale, in misura inferiore al terzo o in misura eccedente ma l'assemblea abbia rinviato ogni decisione sino al termine dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, la distribuzione dei dividendi è preclusa ai sensi dell'art. 2433, comma 3 a meno che non si proceda alla reintegrazione del capitale sociale o alla sua riduzione in proporzione alle perdite.
  - a. Idea non condivisa: si ritiene che sussista un vincolo alla distribuzione degli utili conseguiti negli esercizi successivi anche qualora le perdite portate a nuovo non gravino sul capitale sociale ma soltanto sulle altre poste del netto. Tale soluzione appare tuttavia eccessivamente restrittiva in quanto, in presenza di riserve sufficienti ad "assorbire" le perdite rinviate a nuovo, non sembra vi siano ostacoli alla distribuzione degli utili "realmente conseguiti" risultanti dai bilanci degli esercizi successivi. In ogni caso, qualora l'importo delle perdite rinviate a nuovo sia inferiore a quello delle riserve distribuibili, le riserve eccedenti possono essere distribuite, ferma restando l'applicazione della regola generale secondo cui le perdite intaccano le poste del netto a partire da quelle meno vincolate.
- ⇒ **Distribuzione differite**: l'assemblea che approva il bilancio può prevedere la distribuzione dell'utile differita nel tempo se essa posticipa soltanto l'esborso finanziario a carico della società fermo restando che in capo al socio il diritto di credito al pagamento

del dividendo sorge al momento della deliberazione giacché le perdite eventualmente sopravvenute non possono incidere sul diritto del socio alla percezione del dividendo deliberato.

### **La distribuzione dell'utile ai soci**

#### **Aspettativa e diritto all'utile**

Il diritto del socio a ricevere i dividendi sorge soltanto a seguito della deliberazione assembleare che ne decide la distribuzione;

- A) Eccezione: la disciplina delle azioni di risparmio prevedeva il diritto a un dividendo fisso nella misura del 5% del valore nominale delle azioni condizionandolo alla sola approvazione del bilancio dal quale risulta l'utile d'esercizio, senza necessità di una deliberazione assembleare in tal senso. Tale eccezione è stata tuttavia soppressa ed è stato rimesso allo statuto di determinare «il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio».
- B) Individuazione del soggetto cui doveva essere pagato il dividendo:
- a. In passato: era dibattuto se questo spettasse a chi fosse socio alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale si sono generati i relativi utili, a chi fosse socio al momento della distribuzione o a chi fosse socio al momento del pagamento.
  - b. Oggi è considerato pacifico che il dividendo debba essere pagato a coloro che risultano azionisti al momento del pagamento. Permane tuttavia il problema della "titolarità" del dividendo qualora chi era socio alla chiusura dell'esercizio o al momento della delibera di distribuzione non lo sia più al tempo del pagamento. Sulla base dell'art. 1531, comma 1 si è affermato che nel trasferimento di azioni verso corrispettivo, salvo che risulti una diversa volontà delle parti, deve ritenersi compreso nel prezzo anche il dividendo non ancora esigibile, il quale spetta dunque all'acquirente. Analoga soluzione può essere estesa anche all'ipotesi di cessione.
- C) Misura del dividendo: è discusso se ai soci spetti una quota di dividendo pari a quella attribuita a quanti già soci sin dall'inizio dell'esercizio o una quota inferiore proporzionale alla frazione di esercizio successiva all'esecuzione del conferimento. Ferma restando la legittimità di una clausola dell'aumento di capitale che accolga tale seconda soluzione, è da ritenere che alla stessa si debba giungere in forza del principio di parità di trattamento, al quale deve ritenersi conforme il computo del dividendo differenziato a seconda del momento del conferimento.
- D) Limiti posti alla discrezionalità dell'assemblea desumibili dall'art 2433 comma 1 e dall'art. 2350 comma 1. Ormai però è consolidata la convinzione per cui questi dati normativi non limitano la discrezionalità dell'assemblea che è libera di accantonare a riserve tutti gli utili di esercizio, eventualmente anche per più esercizi successivi. La sistematica negazione del dividendo è illegittima e determina invalidità della relativa deliberazione assembleare soltanto qualora essa sia viziata per abuso di potere ovvero per violazione del principio di buona fede e correttezza da parte del socio di maggioranza. Appare tuttavia non agevole in quanto grava sul socio impugnante l'onere di dimostrare l'inesistenza di attuali necessità di autofinanziamento nonché di «prevedibili concrete e prossime possibilità di sviluppo dell'impresa in misura corrispondente all'accantonamento operato».
- a. Dubbi sono stati avanzati sulla legittimità della clausola statutaria che preveda la sistematica negazione del dividendo, riducendo i diritti patrimoniali del socio alla sola partecipazione al(l'eventuale) riparto finale di liquidazione, in quanto essa si porrebbe in contrasto con l'art. 2433, comma 1, c.c. e con l'art. 2350, comma 1.
  - b. Indiscussa è la legittimità della clausola statutaria che imponga la distribuzione dell'utile di esercizio dedotte le aliquote da destinare alla riserva legale e alle riserve statutarie o della clausola che prescriva la distribuzione dell'utile residuo dopo il

prelievo a condizione che l'assemblea non deliberi la destinazione dell'utile ad altra riserva.

- c. Sono certamente ammissibili clausole statutarie che prescrivano la distribuzione di parte dell'utile di esercizio o limitino il potere dell'assemblea di accantonare utili a riserva.

### **L'irripetibilità dei dividendi percepiti in buona fede**

Il pagamento di dividendi costituisce un indebito oggettivo in assenza di un utile realmente conseguito in misura corrispondente al dividendo deliberato, in presenza di una perdita di capitale tale da rendere l'utile non distribuibile, in caso di mancata emersione dell'utile di bilancio o in ipotesi di mancata regolare approvazione del bilancio o in mancanza della delibera di distribuzione. Al fine di tutelare l'interesse del socio che non abbia concorso all'illecita distribuzione dell'utile e non sia a conoscenza della medesima a non correre il rischio di restituire quanto percepito quale frutto dell'investimento, esiste l'art. **2433 c. 4**. La norma prevede l'eccezionale irripetibilità dei dividendi erogati in violazione delle disposizioni dei commi precedenti a condizione che «i soci li hanno percepiti in buona fede in base ad un bilancio regolarmente approvato da cui risultano utili netti corrispondenti».

- ⇒ La formula "*bilancio regolarmente approvato*" assume il significato di "bilancio approvato in conformità alle regole procedurali di legge" e non, certamente, di "bilancio validamente approvato", cioè non contrastante con i principi di chiarezza e veridicità». Al socio non sono quindi imputabili eventuali irregolarità del contenuto ma sono opponibili i vizi procedurali che sono da lui controllabili. Ne risulta che il bilancio non è regolarmente approvato qualora manchi uno degli allegati al bilancio, non siano stati rispettati gli obblighi di deposito ex art. 2435 c.c., l'assemblea non abbia approvato il bilancio o non sia affatto tenuta, difetti la delibera di distribuzione.
- ⇒ Con *buona fede* si intende che per l'azionista "comune" il sol fatto che l'utile distribuibile risulti dal bilancio è fatto idoneo a fondare il ragionevole convincimento della realtà dello stesso; tale conclusione va estesa anche alla società a responsabilità limitata. Considerazioni in parti difformi valgono per l'azionista "imprenditore" o di controllo sul quale, in presenza di elementi idonei a far dubitare della correttezza del bilancio, sembra debba gravare l'onere di richiedere ulteriori chiarimenti all'organo amministrativo. Sulla società grava l'onere di provare la malafede del socio.

### **La partecipazione agli utili di amministratori, promotori e fondatori**

#### **Elemento di costo o partecipazione all'utile al pari dei soci?**

L'art. 2432 ammette la possibile partecipazione agli utili di amministratori, promotori e fondatori, disponendo che essa è computata «sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale».

- ⇒ *Connessione con altri articoli*: Il dettato dell'art. 2432 c.c. è strettamente connesso a quello dell'art. 2389 c. 2 ai sensi del quale i compensi degli amministratori possono essere costituiti tutto o in parte da partecipazioni agli utili, e degli artt. 2340 e 2341 c.c. secondo i quali l'atto costitutivo può prevedere la partecipazione agli utili dei promotori e dei soci fondatori, nei limiti del decimo degli utili risultanti dal bilancio e della durata di cinque anni.
- ⇒ *Costo dell'esercizio*: il compenso ex art. 2432 costituirebbe una componente negativa di reddito che concorre alla determinazione dell'utile o della perdita di esercizio.
- ⇒ *Natura dei compensi quotativi*:
1. A favore della natura partecipativa (decide solo sulla distribuzione dell'utile) dei compensi quotativi si osserva, in primo luogo, che l'art. 2432 impone di commisurare

gli stessi agli utili netti risultanti dal bilancio «fatta deduzione della quota di riserva legale»: ciò presupporrebbe il previo accertamento del risultato di periodo, costituendo perciò l'attribuzione patrimoniale a favore dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori una speciale destinazione dell'utile.

2. Prevalente è però in dottrina la ricostruzione opposta: le partecipazioni agli utili ex art. 2432 c.c. non costituiscono un impiego di utili bensì un costo ad essi commisurato: decisivo in tal senso è anzitutto il fatto che il rapporto di amministrazione non può essere avvicinato al rapporto sociale. Si osserva inoltre che l'attribuzione dei compensi costituiti dalla partecipazione agli utili è condizionata esclusivamente al conseguimento dell'utile ed è indipendente dalla ripartizione dello stesso tra i soci, prescindendo perciò il diritto alla percezione del compenso quotativo da una deliberazione assembleare.
  - a. Prima conferma della natura non risolutiva: il comando dell'art. 2432 di determinare la partecipazione agli utili spettante agli amministratori deducendo previamente dagli utili netti la quota da destinare alla riserva legale. Si ritiene inoltre che l'art. 2432 c.c. abbia natura eccezionale rispetto all'art. 2430 c.c. giacché, in deroga alla regola generale, esso dispone che la determinazione di un costo avvenga sulla base dell'utile "depurato" della quota destinata alla riserva legale mentre, di regola, la quantificazione dei costi precede il calcolo di tale quota.
  - b. Seconda conferma: desumibile dall'art. 95, comma 5, del T.u.i.r. ai sensi del quale i compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile: la portata di tale argomento appare tuttavia controversa poiché la stessa norma precisa che la deducibilità dei compensi quotativi è ammessa «anche se non imputati al conto economico», sembrando dunque ammettere che essi non siano qualificati come costi dell'esercizio bensì come un impiego di utili.

Conclusione: le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori, promotori e fondatori hanno natura di costo.

### **Criteria di determinazione della partecipazione agli utili**

- ⇒ «Utili netti»: non coincidono con l'utile di bilancio o l'utile totale (la somma dell'utile di periodo e delle riserve da utili) giacché l'attribuzione ex art. 2432 costituisce un compenso per l'attività svolta nell'esercizio, non essendovi perciò ragione di calcolare il compenso sugli utili conseguiti negli esercizi precedenti. Tale argomentazione è valida soltanto per gli amministratori e non può essere estesa ai promotori e ai soci fondatori, ma la parametrizzazione dei compensi agli utili conseguiti nei precedenti esercizi e accantonati a riserva risulterebbe tuttavia ingiustificata anche in tal caso, in quanto gli utili accantonati a riserva hanno subito il "prelievo" ex art. 2432 c.c. negli esercizi precedenti. Esulano dalla nozione di «utili netti» anche le riserve da capitale (sovrapprezzo, versamenti soci, avanzi da fusione) e quelle iscritte a fronte della rilevazione di plusvalenze di rivalutazione monetaria.
- ⇒ La qualificazione delle partecipazioni agli utili degli amministratori, dei promotori e dei soci fondatori quali costi dell'esercizio implica altresì che le pattuite attribuzioni debbano essere corrisposte a costoro anche in presenza di perdite pregresse del capitale sociale, giacché il limite in tal senso previsto dall'art. 2433 C.c. impedisce le distribuzioni di utili a favore dei soci e non pagamento del compenso spettante agli amministratori. Secondo la tesi preferibile in presenza di perdite pregresse deve essere comunque preventivamente determinata la quota di utili da imputare alla riserva legale, con destinazione del residuo alla reintegrazione del capitale. È altresì da ritenere che, salva una diversa pattuizione tra l'amministratore e la società, ai fini del calcolo del compenso

quotativo deve dedursi dagli utili netti la sola quota destinata alla riserva legale e non anche quelle da imputare alle riserve statutarie. Un'indicazione favorevole all'impostazione più restrittiva secondo cui le partecipazioni agli utili devono essere commisurate ai soli utili distribuibili potrebbe rinvenirsi nell'art. 6, c. 4, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ai sensi del quale gli utili da fair value imputati a riserve non distribuibili non vanno computati ai fini dell'art. 2432 c.c. sino al momento della loro realizzazione.

- ⇒ Società che redigono il bilancio "tradizionale": è dubbio se sia ravvisabile l'obbligo, ai fini dell'art. 2432, di scomputare dagli utili netti le componenti di reddito non realizzate che devono, secondo le disposizioni del codice civile, essere imputate ad una riserva indistribuibile. In particolare, per quanto riguarda gli utili su cambi qualora la società rediga il bilancio secondo gli IAS/IFRS essi sono considerati realizzati. In accordo alla ricostruzione preferibile, anche gli utili derivanti dall'impiego del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni di controllo e collegamento iscritte tra le immobilizzazioni sono considerati indirettamente realizzati giacché si tratta di utili effettivamente conseguiti dalla società partecipata.
- ⇒ Sopravvenienze: secondo alcuni autori ai fini della determinazione degli utili netti deve dedursi dal saldo del conto economico non soltanto il prelievo destinato alla riserva legale ma altresì le sopravvenienze attive e i lucri occasionali, sì da parametrare il compenso quotativo all'utile di gestione, escludendo dal computo le componenti di reddito alla produzione delle quali non hanno contribuito gli amministratori. A fronte di tali affermazioni si è obiettato che anche le sopravvenienze e i lucri occasionali costituiscono utili di periodo e che non può desumersi l'obbligo della loro deduzione ai fini del calcolo degli utili netti. Questa tesi non è condivisibile sul piano sostanziale poiché non può escludersi che il concretizzarsi di determinate sopravvenienze sia riconducibile all'attività degli amministratori, come nel caso della rivalutazione di un credito. L'esclusione delle componenti di reddito suddette e a maggior ragione ingiustificata per le partecipazioni dei soci fondatori e dei promotori, le quali costituiscono il corrispettivo per l'attività di costoro presentata nella fase costitutiva non giustificandosi pertanto la riduzione di eventuali sopravvenienze o lucri occasionali.
- ⇒ Trattamento degli amministratori, dei soci fondatori e dei promotori: nel caso in cui la società deliberi l'imputazione degli utili di esercizio a capitale con la conseguente attribuzione di azioni a soci a titolo gratuito, l'operazione illustrata in nessun modo incide sulla posizione degli amministratori non potendo ritenere costoro in alcun modo vincolati ad accettare azioni a titolo gratuito in misura proporzionale alla partecipazione dell'utile di loro spettanza.
  - A. Il riconoscimento della natura di costo alle partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori e ai promotori e ai soci fondatori induce a escludere che in relazione ad esse trovi applicazione l'articolo 2433 c.4 ai sensi del quale i dividendi distribuiti in violazione delle norme di legge e derivati da utili fittizi non sono ripetibili se i soci li hanno percepiti in buona fede.
  - B. Dibattuta è anche la legittimazione dei soggetti all'impugnazione del bilancio di esercizio qualora questo non sia redatto in conformità alle norme di legge e ai principi contabili e ciò dia luogo all'emersione di utili inferiori a quelli effettivi.
    1. Gli amministratori si tende a escludere tale legittimazione salvo che si faccia rilevare il proprio dissenso.
    2. I soci fondatori che abbiano concorso all'approvazione del bilancio in sede assembleare sono trattati come gli amministratori.
    3. I promotori che non sono anche soci possono impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio laddove da esso risultino utili inferiori a quelli effettivi.

### Il possibile utilizzo di parametri alternativi agli “utili netti”

Controversa in dottrina e in giurisprudenza è la legittimità del ricorso a parametri alternativi per la determinazione dei compensi quotativi degli amministratori.

- ⇒ Pronuncia giurisprudenziale ha negato la legittimità della commisurazione dei compensi degli amministratori al fatturato, ritenendo inderogabile il dettato dell'art. 2432 c.c., il quale non consente di assumere parametri diversi dagli «utili netti».
- ⇒ Dottrina prevalente: è contraria alla pronuncia, ritenendo che non può desumersi dall'art. 2432 c.c. il divieto di utilizzare diversi criteri di determinazione e deve perciò ammettersi la legittimità di remunerazioni variabili commisurate al fatturato, all'andamento di un settore di attività, o al raggiungimento di predeterminati obiettivi gestionali (tesi preferibile).

### La perdita: immediato assorbimento, rinvio a nuovo e riduzione obbligatoria del capitale

In merito alle possibili conseguenze derivanti dall'emersione di una perdita nel corso dell'esercizio la disciplina codicistica prevede una varietà di ipotesi a seconda che:

1. **il capitale non venga intaccato o sia diminuito di meno di 1/3**: In questo caso gli amministratori possono proporre all'assemblea, e questa potrà deliberare, di rinviare la perdita "a nuovo", creando una voce negativa del patrimonio netto e subendo, quale unico vincolo, il divieto alla distribuzione di utili successivamente conseguiti sino alla reintegrazione del capitale o alla sua riduzione in misura corrispondente alla perdita rinviata "a nuovo". Alternativamente essi possono proporre l'assorbimento della perdita mediante erosione delle riserve patrimoniali, dovendosi precisare che l'ordine di erosione colpisce anzitutto le riserve patrimoniali soggette a minori vincoli, così da consentire a quelle maggiormente vincolate di essere aggredite solo in un secondo momento. Ove la consistenza patrimoniale del patrimonio netto non fosse capiente per l'assorbimento della perdita, potranno operarsi assorbimenti parziali o potrà assistersi a versamenti ad hoc dei soci.
2. **il capitale venga diminuito di oltre 1/3**: in questo caso la riduzione del capitale è obbligatoria, differibile ove il minimo legale sia preservato o indifferibile nel caso in cui esso sia invece intaccato. In entrambi i casi si richiede la convocazione «senza indugio» dell'assemblea e l'assunzione di specifiche misure.
  - a. Nel primo caso, gli «opportuni provvedimenti» che l'assemblea è chiamata ad assumere possono consistere nella riduzione del capitale o nel rinvio "a nuovo" della perdita, che dovrà però essere diminuita a meno di un terzo entro l'esercizio successivo pena l'obbligo di ridurre il capitale.
  - b. Nel secondo caso, l'assemblea deve «deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore [al minimo legale], o la trasformazione della società», anche se l'interpretazione preferibile di quest'ultima disposizione ammette la possibile effettuazione di altre operazioni all'esito delle quali la società non versi più nella condizione di perdita superiore al terzo del capitale e intaccante il minimo legale.

### Altre forme di distribuzione

#### **Gli acconti sui dividendi**

**Il campo di applicazione soggettivo: le società legittimate a distribuire acconti sui dividendi**

Il c. 1 art 2433 bis, modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,

⇒ Formulazione della norma:

1. *Nella prima formulazione art. 2433-bis*: consentiva la distribuzione di acconti sui

dividenti soltanto da parte delle società il cui bilancio era assoggettato al controllo da parte della società di revisione iscritte all'albo speciale.

2. *La "nuova" disciplina della revisione legale dei conti* (il d.lgs) ha abolito l'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, essendo attualmente previsto un unico registro dei revisori legali e delle società di revisione. A seguito della recente formulazione la distribuzione di acconti sui dividendi è ora consentita alla società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, «secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico». Questa disciplina dell'art. 2433 bis sembra essere estesa a tutte le società qualificate come:
  - a. enti di interesse pubblico;
  - b. enti sottoposti a regime intermedio
  - c. (?) le società controllate o controllanti o alle società sottoposte a comune controllo delle due precedenti. Quest'ultimo punto è dubbioso.
    - A favore dell'estensione di questi vi è il ragionamento della dottrina presente già alla luce della precedente formulazione per la quale l'assoggettamento del bilancio al controllo di una società di revisione forniva una maggiore garanzia della sussistenza dei requisiti dell'art. 2433-bis.
    - Contro l'estensione di questi vi è lo stesso art. 2433-bis Ehi che circoscrive l'ambito di applicazione della norma alle sole società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. Le controllate o controllanti non sono soggette alla disciplina speciale. Inoltre, si potrebbe anche ritenere che il legislatore abbia inteso concedere la facoltà di distribuire acconti sui dividendi alle sole società soggette alle più stringenti disposizioni dettate per gli enti di interesse pubblico (e quindi anche intermedio).
3. Seconda riformulazione art. 2433-bis: questa riformulazione operata a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della revisione legale dei conti prevede come unico criterio che la distribuzione di acconti sui dividendi è estesa a tutti gli enti di interesse pubblico, indipendentemente dalla loro forma societaria, essendo perciò incluse anche le società a responsabilità limitata. Ma la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita ai soli enti di interesse pubblico in ragione dei più severi requisiti di indipendenza richiesti al revisore legale e alla società di revisione nonché degli specifici obblighi organizzativi imposti alla società revisionata. Giacché, tuttavia, tali previsioni non incidono sulle modalità di svolgimento della revisione e non garantiscono, di per sé, con maggiore affidabilità l'esistenza dei presupposti contabili della distribuzione, devono essere riproposti i dubbi circa la delimitazione dell'ambito soggettivo.

### **Le condizioni per la distribuzione**

Il c. 2 dell'art. 2433-bis prevede che:

- ⇒ la facoltà di distribuire acconti sui dividendi sia prevista dallo statuto.
- ⇒ condiziona altresì la distribuzione di acconti sui dividendi all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e al rilascio di un giudizio positivo sul medesimo da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Come è stato osservato, è ovvia la richiesta della preventiva approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, giacché soltanto a seguito della stessa è possibile accertare se l'acconto è distribuibile o se lo stesso deve essere destinato a "copertura" di perdite risultanti dal precedente bilancio. Tale disposizione costituisce un chiaro indice dell'atteggiamento particolarmente

prudenziale del legislatore.

Il c. 3 dell'art. 2433-bis preclude la distribuzione di acconti sui dividendi qualora risultino dall'ultimo bilancio approvato perdite relative all'esercizio corrente o a quelli precedenti. La norma non è diretta a preservare l'integrità del capitale sociale e delle altre poste indisponibili del netto. Ma in base ad essa è rilevante ogni perdita pregressa indipendentemente dalla sua entità e non soltanto perdite tali da erodere integralmente le riserve indisponibili e intaccare il capitale sociale. Si è dunque giunti alla condivisibile conclusione che la norma in esame non ha la funzione di tutelare l'integrità del capitale sociale bensì quella di imporre la pulizia dei bilanci impedendo l'ulteriore rinvio a nuovo delle perdite. Detto ciò, va tenuto presente che con l'espressione «ultimo bilancio approvato» il legislatore non si riferisce necessariamente all'ultimo bilancio d'esercizio bensì alla situazione patrimoniale temporalmente più vicina alla deliberazione che sulla base dello stesso si intende assumere.

### Limiti quantitativi alla distribuzione

Il c. 4 dell'art. 2433-bis dispone che l'ammontare massimo dell'acconto distribuibile coincide con «la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili».

- ⇒ gli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente sono determinati con gli stessi criteri che presiedono alla determinazione dell'utile d'esercizio distribuibile.
- ⇒ le quote da destinare alla riserva legale: è dubbio se debbano essere detratte ai fini della determinazione dell'acconto distribuibile anche qualora dall'ultimo bilancio d'esercizio risulti che questa ha raggiunto il limite di legge. Il conflitto tra l'interesse dei soci a percepire l'acconto sui dividendi e quello all'integrità della riserva legale deve però essere risolto a favore di quest'ultimo, sussistendo perciò l'obbligo di dedurre dall'utile "di periodo" l'aliquota da destinare alla riserva legale anche qualora essa sia completa al momento della distribuzione dell'acconto.
  - a. *Differenza dagli acconti*: l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio determinati secondo le modalità descritte non coincide con quello degli acconti sui dividendi distribuibili, in quanto questi ultimi non possono in ogni caso eccedere la cifra delle riserve disponibili, qualora questa sia inferiore all'importo degli utili "di periodo".
- ⇒ riserve disponibili il loro ambito varia a seconda che si faccia riferimento alla copertura delle perdite o all'aumento di capitale;
  - a. non coincide con quello delle riserve distribuibili, poiché tutte le riserve sono disponibili almeno per la copertura delle perdite, mentre alcune, pur essendo disponibili per l'aumento di capitale, non possono essere ripartite tra i soci. Si esclude dal computo, quindi, oltre che delle riserve indisponibili per legge, delle riserve disponibili per l'aumento di capitale ma non distribuibili tra i soci, ossia la riserva legale e la quota della riserva sovrapprezzo corrispondente alla parte eventualmente mancante della stessa riserva legale. In ultima analisi, devono considerarsi disponibili le sole riserve distribuibili agli azionisti.
  - b. Le argomentazioni svolte inducono a risolvere in senso positivo l'interrogativo sollevato dalla dottrina circa l'inclusione delle riserve statutarie.
  - c. Maggiormente incerto è se possano essere considerate le riserve distribuibili eventualmente formatesi a fronte di versamenti o rinunce a crediti da parte dei soci o per effetto di un aumento di capitale in caso di imputazione di parte dei conferimenti a sovrapprezzo nel periodo compreso tra l'apertura dell'esercizio e la deliberazione di distribuzione di dividendi. A favore della soluzione più permissiva sembra deporre

il fatto che il comma 4, a differenza del terzo, non rinvia all'ultimo bilancio approvato. Un ulteriore argomento è altresì desumibile dal comma 5, là dove prevede che dal prospetto contabile predisposto dagli amministratori deve risultare, tra l'altro, che la «situazione patrimoniale» consente la distribuzione dell'acconto. Sul piano sostanziale, l'inclusione di tali riserve nel limite ex art. 2433-bis, comma 4, c.c. non contrasta con le finalità prudenziali della norma.

### **Profili documentali e informativi: prospetto, relazione e parere**

Il c. 5 art. 2433-bis prescrive che la distribuzione di acconti sui dividendi sia deliberata dagli amministratori sulla base di «un prospetto contabile e di una relazione» dalla quale risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, consente la distribuzione dell'acconto.

- ⇒ Il «prospetto contabile» pur dovendo essere redatto in conformità ai criteri di redazione del bilancio e comporsi dello stato patrimoniale e del conto economico, può caratterizzarsi per un grado di analiticità minore rispetto a quello prescritto dagli artt. 2423 ss. c.c. È stato inoltre correttamente osservato che tale conclusione risulta rafforzata se si considera che il prospetto contabile non è funzionale all'informazione dei soci e dei terzi o a fondare una deliberazione di un diverso organo sociale (l'assemblea) ma costituisce essenzialmente uno strumento di controllo di legalità sull'operato degli amministratori.
- ⇒ Il prospetto contabile e la relazione non possono limitarsi a indicare gli utili di periodo ma devono contenere tutti i dati rilevanti al fine di valutare la legittimità e l'opportunità della distribuzione di acconti che gli amministratori intendono deliberare. Non si richiede che la società disponga di liquidità in misura pari al dividendo che si intende distribuire ma che la situazione finanziaria della società sia tale da non imporre il sostenimento di oneri finanziari eccessivi e l'assunzione di ulteriore debito che potrebbe rivelarsi difficilmente sostenibile o da compromettere, nel prevedibile futuro, la capacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- ⇒ Parere: Sul prospetto e sulla relazione deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rilasciato prima della distribuzione dell'acconto, nonché prima di procedere alla deliberazione. Per quanto riguarda il contenuto del parere:
  - a. alcuni ritengono che esso abbia soltanto contenuto tecnico, concernendo esclusivamente l'idoneità del prospetto contabile e della relazione,
  - b. altri affermano che il parere deve riguardare anche il merito della prevista distribuzione dell'acconto, esprimendosi sull'opportunità della stessa. Tale seconda impostazione è incoerente con la funzione attribuita al soggetto incaricato della revisione legale dei conti i cui controlli vertono esclusivamente in materia contabile
 Copia del prospetto contabile e della relazione nonché del parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve restare depositata presso la sede della società sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso affinché i soci possano prenderne visione.
- ⇒ Collegio sindacale: Benché l'attuale formulazione del c.5 non preveda alcun coinvolgimento del collegio sindacale, non è controverso che questo sia tenuto a vigilare sulla legittimità della prevista distribuzione, pur non essendo tenuto a esprimere un formale parere.

### **L'irripetibilità degli acconti percepiti in buona fede**

il c. 7 dell'art. 2433-bis c.c. prevede esplicitamente l'irripetibilità, a condizione che i soci li abbiano percepiti in buona fede, degli acconti distribuiti in conformità con le altre disposizioni dell'art. 2433-bis, anche se gli utili risultanti dal prospetto si rivelino successivamente inesistenti, a seguito dell'accertamento dell'erroneità o della falsità del prospetto.

- ⇒ Nel caso in cui gli utili distribuiti come acconto non soltanto siano inesistenti ma non risultino neppure (in tutto o in parte) dal prospetto contabile l'irripetibilità va certamente esclusa.
- ⇒ Nel caso in cui non sia in discussione l'esistenza degli utili distribuiti ma la distribuzione sia avvenuta in violazione delle altre disposizioni dell'art. 2433-bis: si ritiene escluso il beneficio dell'irripetibilità dell'acconto indipendentemente dalla buona fede del socio. Deve dunque affermarsi la ripetibilità dell'acconto qualora la distribuzione dello stesso sia stata deliberata:
  - a. in mancanza del presupposto soggettivo di cui al comma 1 della norma in esame;
  - b. in mancanza della previsione statutaria della distribuibilità dell'acconto;
  - c. prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e del rilascio del giudizio sul medesimo da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - d. qualora quest'ultimo non abbia rilasciato un giudizio positivo;
  - e. in presenza di perdite risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio e di mancata copertura delle stesse;
  - f. in mancanza del prospetto contabile e della relazione o del parere del soggetto incaricato della revisione legale;
  - g. in assenza di riserve disponibili di ammontare almeno pari all'acconto distribuito.
  - h. Si potrebbe aggiungere altresì quella in cui il contenuto del prospetto contabile o della relazione sia tale da escludere che la società consenta la distribuzione.
- ⇒ Nel caso in cui si rivelino successivamente non veritiere le indicazioni sulla situazione economica e finanziaria contenute nella relazione, il beneficio dell'irripetibilità sia ammissibile. A favore della irripetibilità si osserva che la falsità o l'erroneità dell'attestazione della compatibilità della distribuzione con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società «concretano vizi che riguardano fatti di gestione dell'impresa. È invece pacifico che l'acconto sui dividendi sia irripetibile in caso di vizi del bilancio dell'ultimo esercizio che possano incidere sui presupposti previsti dall'art. 2433-bis.
- ⇒ Dubbio è se i soci siano tenuti alla restituzione dell'acconto percepito in sede di conguaglio a fine esercizio, qualora nella restante parte dell'esercizio si siano registrate perdite che abbiano, in tutto o in parte, "assorbito" gli utili distribuiti come acconto o qualora l'assemblea decida di distribuire un dividendo inferiore all'acconto.
  1. La dottrina ha sostenuto l'obbligo di restituzione del dividendo in quanto non sussiste nelle ipotesi in esame l'esigenza di tutelare la buona fede dei soci, i quali non possono in alcun modo ignorare la natura di acconto delle somme ricevute e sono pertanto a conoscenza del fatto che eventi successivi possono determinare la restituzione, totale o parziale, delle stesse.
  2. Prevalente è tuttavia in dottrina la tesi opposta, che considera gli acconti sui dividendi erogazioni a titolo definitivo, escludendo perciò che essi debbano essere restituiti qualora la società abbia registrato perdite nella restante parte dell'esercizio ovvero che l'assemblea in sede di destinazione dell'utile annuale possa decidere la distribuzione di un dividendo inferiore all'acconto costringendo i soci a restituire l'eccedenza.

### Le distribuzioni straordinarie di riserve

Gli utili possono essere distribuiti da un'assemblea diversa da quella convocata per l'approvazione dei conti annuali; a conferma di tale impostazione si è correttamente precisato che una "sfasatura" temporale tra la data di riferimento del bilancio dal quale risultano gli utili e quella di distribuzione dei medesimi è connaturata al sistema in quanto la ripartizione di dividendi può essere deliberata sino a 180 giorni dopo la chiusura dell'esercizio. Tuttavia, non può parlarsi, salva la ripartizione di acconti dividendo, di distribuzione infrannuale di dividendi, giacché in corso di esercizio può aver luogo esclusivamente la distribuzione di riserve. In altri termini è da ritenere che possa parlarsi di distribuzione di dividendi esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'utile di esercizio contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio; ove, invece, la distribuzione abbia luogo in un diverso momento essa ha ad oggetto riserve e non utili. L'affermata legittimità della distribuzione di riserve in data non contestuale a quella di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere tuttavia temperata con le istanze prudenziali desumibili dall'art. 2433 c.c., sì che la legittimità della delibera è condizionata al preventivo accertamento dell'inesistenza di perdite sopravvenute che abbiano nel frattempo eroso la riserva che si intende distribuire. Controverso è in dottrina se, in ipotesi di distribuzione infrannuale di riserve, l'accertamento di perdite nel frattempo sopravvenute debba essere effettuata sulla base di una situazione patrimoniale intermedia ovvero se a tal fine sia sufficiente una dichiarazione degli amministratori all'assemblea non supportata da un prospetto contabile. Prevalle la tesi secondo cui deve ritenersi insufficiente la sola dichiarazione orale degli amministratori all'assemblea.

### Il dovere degli amministratori di non dare esecuzione a distribuzioni lesive della solvibilità della società

Sussiste questo dovere?

⇒ **A favore** della tesi depongono:

- a. l'art. 2433-bis, comma 5, C.C., che, in caso di distribuzione di acconti sui dividendi, impone agli amministratori di predisporre un prospetto contabile e una relazione dai quali risulti che «la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa». Sebbene ciò si riferisca ai soli acconti sui dividendi, deve ritenersi che tale disposizione abbia portata generale e trovi applicazione in relazione ad ogni erogazione a favore dei soci, in qualunque forma effettuata.
- b. l'art. 2358, comma 3, c.c. ai sensi del quale, qualora la società presti assistenza finanziaria a terzi per l'acquisto delle proprie azioni, gli amministratori predispongono una relazione che illustri l'operazione descrivendone «i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità».
- c. la previsione che sancisce la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori «per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale».
- d. art. 224, comma 2, della legge fallimentare, che tra i fatti di bancarotta semplice imputabili agli amministratori prevede il «concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi loro imposti dalla legge».

Non esclude la responsabilità degli amministratori il fatto che la disposizione patrimoniale è attuata in esecuzione di una delibera assembleare valida. Inoltre, una deliberazione assembleare avente ad oggetto una distribuzione lesiva della solvibilità sociale sia annullabile per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza: considerato il pregiudizio patrimoniale derivante dalla delibera, sembrerebbe infatti che sugli amministratori gravi l'obbligo di impugnazione in osservanza del dovere di evitare il compimento di atti pregiudizievoli.

## **CAPITOLO 10: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E POSSIBILI VIZI PROCEDURALI E SOSTANZIALI**

### **La predisposizione e l'approvazione del progetto**

Il procedimento di formazione del bilancio d'esercizio prende le mosse dalla predisposizione e conseguente approvazione del relativo progetto da parte dell'organo amministrativo, momento di impulso cui fa seguito, di norma, l'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci o, in caso di adozione del sistema dualistico, del consiglio di sorveglianza.

### **L'informativa pre-assembleare e il "fascicolo di bilancio" nelle società non quotate**

#### **L'informativa pre-assembleare**

I commi 1 e 3 dell'art. 2429 regolano la fase del procedimento di formazione del bilancio d'esercizio compresa tra l'approvazione del progetto di bilancio e l'adunanza assembleare, disponendo che il bilancio (con la relazione sulla gestione) deve essere comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale almeno 30 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea, che deve discuterlo e che, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile e ai dati relativi alle società controllate, esso deve restare depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

⇒ **Le scadenze sono derogabili**: si può derogare solo al fine di anticipare il termine di 30 giorni consentendo così un più lungo periodo di deposito della documentazione presso la sede sociale. Il collegio sindacale e il revisore contabile acconsentano a una riduzione del termine a loro disposizione, a condizione che il tempo concesso sia comunque sufficiente allo svolgimento delle loro funzioni. Di conseguenza, si esclude che il mancato rispetto del termine di 30 giorni antecedenti l'assemblea per la consegna del progetto di bilancio ai sindaci e al revisore contabile dia luogo all'impugnabilità della delibera assembleare qualora costoro abbiano comunque depositato le loro relazioni almeno 16 giorni prima della data dell'assemblea, consentendo il rispetto del termine di cui al comma 3. Non sembra possa obiettarsi a fronte di quanto appena affermato che il termine di 15 giorni concesso ai sindaci e al revisore non è abbreviabile in ragione del compito loro assegnato e agli interessi tutelati e che ogni deroga alle scadenze fissate dall'art. 2429 c.c. si risolverebbe pertanto in una causa di annullabilità della deliberazione assembleare: a smentire una simile interpretazione concorre il fatto che il collegio sindacale e il revisore legale sono tenuti a svolgere i controlli di loro competenza in materia contabile con continuità durante l'esercizio sociale sì che, di regola, essi avranno effettuato i necessari accertamenti prima del decorrere del periodo di 15 giorni previsto dall'art. 2429 c.c. Prevale inoltre l'opinione secondo cui sarebbe derogabile anche il termine di quindici giorni previsto dall'art. 2429, comma 3, c.c. a favore dei soci, necessitando a tal fine il voto unanime degli stessi, sì da evitare abusi del socio di maggioranza, e non potendo la rinuncia essere esercitata prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Dà luogo a un pregiudizio del diritto all'informazione del socio il deposito della documentazione non presso la sede sociale bensì presso la sede amministrativa o altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto.

#### **La relazione del collegio sindacale**

Il comma 2 dell'art. 2429 c.c., disciplinando il contenuto della relazione al bilancio predisposto dal collegio sindacale, dispone che questo deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le proprie

proposte in ordine all'approvazione del bilancio, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga.

- ⇒ Il contenuto dell'art. attribuisce al collegio sindacale il solo controllo sull'amministrazione, affidando ad un revisore contabile il controllo legale dei conti.
- ⇒ Il contenuto della relazione del collegio sindacale:
- a. vi è l'obbligo di riferire circa «i risultati dell'esercizio sociale». Dovendo con certezza escludersi che il collegio esprima un giudizio di merito sulla bontà dei risultati di gestione, è da ritenere che l'organo di controllo debba, da un lato, valutare la compatibilità di tali risultati con il raggiungimento dell'oggetto sociale nonché con la conservazione della prospettiva della continuazione dell'attività ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, dall'altro, formulare eventuali rilievi sul bilancio emersi dal controllo sintetico sul documento contabile. Tale ultimo profilo assume particolare rilievo qualora il collegio sindacale dissenta dal giudizio positivo del revisore e ritenga che il bilancio sia non correttamente redatto e inidoneo a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.
  - b. il collegio sindacale deve formulare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione: tale contenuto della relazione non è obbligatorio e l'espressione di un parere in merito all'approvazione del bilancio è richiesto soltanto qualora l'organo di controllo ritenga che il bilancio non sia stato correttamente redatto e qualora dissenta su tale punto dal revisore legale dei conti. Tali osservazioni devono riferirsi in particolare all'eventuale esercizio della deroga, ma con eguale enfasi deve esprimersi il collegio sindacale in merito a qualsiasi altra posta o valutazione di bilancio che non ritenga conforme alla legge e ai principi contabili.
  - c. è ammissibile che sia fornito nella relazione il parere obbligatorio del collegio sindacale sull'iscrivibilità degli "oneri pluriennali" e dell'avviamento.
- ⇒ Importanza della relazione: La relazione costituisce un parere necessario (determinando la sua mancanza l'impugnabilità della delibera di approvazione del bilancio) ma non vincolante, restando impregiudicato il potere dell'assemblea di approvare i conti annuali anche a fronte di eventuali rilievi formulati dai sindaci. L'onere della redazione ricade sull'intero collegio ma può, in caso di dissensi all'interno dello stesso, essere approvata a maggioranza, con il conseguente obbligo di indicare nel verbale della riunione le ragioni del dissenso del sindaco. Fermo restando il diritto del sindaco dissenziente di riferire verbalmente in assemblea, si nega che egli possa presentare un'autonoma relazione per esporre le motivazioni del proprio giudizio o esigere l'inclusione delle motivazioni della sua contrarietà nella relazione al bilancio. Un sindaco che ha espresso il proprio dissenso non la facoltà bensì il dovere di riferire all'assemblea qualora egli ritenga che il suo eventuale silenzio possa recare danno alla società o ai terzi.

### **Il fascicolo di bilancio nelle società non quotate**

Devono restare depositate presso la sede sociale le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. Deve trattarsi dell'ultimo bilancio approvato dalle controllate e dalle collegate prima del deposito del bilancio da parte della controllante; là dove questa approvi il bilancio d'esercizio nel termine "lungo" di 180 giorni è possibile allegare i bilanci delle controllate riferiti al medesimo esercizio, con un evidente vantaggio informativo.

- a) Prospetto riepilogativo delle controllate: Per quanto concerne il prospetto contenente dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate è ampiamente condiviso che il prospetto riepilogativo debba contenere almeno indicazione delle immobilizzazioni, dell'attivo circolante, dei debiti, dei fondi e del patrimonio netto nonché dei saldi delle classi del conto economico e del risultato d'esercizio; è certamente ammissibile allegare

al bilancio d'esercizio i bilanci completi delle società collegate in luogo del prospetto riepilogativo suddetto.

- b) **Bilancio consolidato**: Quando la società redige il bilancio consolidato, il comma 4 dell'art. 2429 c.c. consente di sostituire il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle controllate con un prospetto riepilogativo (analogo a quello da depositare per le società collegate) dei dati essenziali nei bilanci medesimi: tale facoltà è concessa soltanto per le partecipazioni nelle società controllate incluse nell'area di consolidamento. Giacché i bilanci delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati contabili delle collegate costituiscono un allegato del progetto di bilancio, il loro mancato o non tempestivo è causa di annullabilità della delibera di approvazione dei conti annuali.

### Il "fascicolo di bilancio" nelle società con azioni quotate

Il "fascicolo di bilancio" che deve essere predisposto e approvato dagli organi competenti delle società con azioni quotate si distingue sotto diversi profili da quello delle società c.d. "chiuse".

⇒ **l'art. 154-ter, comma 1, T.U.F.** dispone che, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine" mettono a disposizione del pubblico:

1. la propria relazione finanziaria annuale composta da:
  - a. progetto di bilancio d'esercizio,
  - b. relazione sulla gestione,
  - c. attestazione dell'organo delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
  - d. bilancio consolidato, ove redatto.
2. la relazione dell'organo di controllo sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati, nonché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La disposizione in esame non incide sul contenuto e sulla struttura del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato i quali, devono essere obbligatoriamente redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

⇒ **l'art. 154-quater T.U.F.** prevede che gli emittenti che operano nel settore estrattivo o che utilizzano le aree forestali primarie sono tenuti, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, a pubblicare, sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi.

⇒ **l'art. 154-ter, comma 1-bis, T.U.F.** si occupa dei termini minimi di messa a disposizione dell'informativa pre-assembleare, e dispone che fra la data di pubblicazione della documentazione appena indicata e quella di convocazione dell'assemblea devono decorrere almeno 21 giorni. Il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione al pubblico del "fascicolo di bilancio"

### L'approvazione del bilancio e del divieto di incremento dei quorum o di attribuzione di diritti vincolanti a speciali categorie di azioni

⇒ **L'art 2364, comma 2** prevede:

- A. da un lato, che l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale»
- B. dall'altro, che «lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non

superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società». Sicché l'approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 (in luogo degli ordinari 120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è consentita solo in presenza di un'apposita clausola statutaria.

Secondo l'interpretazione maggioritaria, l'eventuale fissazione della sola data di seconda convocazione assembleare dopo lo scadere del termine, a seconda dei casi, di 120 o 180 giorni - nel rispetto dello stesso per quanto riguarda, invece, la prima convocazione - non costituisce una violazione della disciplina in esame.

- ⇒ **L'art. 2369, comma 4** impedisce l'innalzamento dei quorum in seconda convocazione («Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali»), con l'evidente intento di privilegiare la assunzione della delibera di approvazione del bilancio rispetto ai meccanismi protettivi delle minoranze qualificate.
- ⇒ **L'art. 2348, c. 2 e l'art. 2346, c. 6**: prevede che non possono attribuirsi diritti di voto determinante vincolanti a speciali categorie di azioni (primo articolo) o ai portatori di strumenti finanziari partecipativi (secondo articolo).
- ⇒ **A seguito delle modifiche del d.lgs. 2010 del 154-ter Tuf**: è richiesta entro il termine di 4 mesi esclusivamente l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo potendo dunque anche gli emittenti aventi l'Italia come stato di origine avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà di approvare il bilancio entro il termine lungo di 180 gg.

### La pubblicazione del bilancio

- ⇒ **Il c. 1 dell'art. 2435 c.c.** disciplina **l'ultima fase del procedimento** di formazione del bilancio che giunge a compimento con la sua pubblicazione entro 30 giorni dall'approvazione. Entro tale termine deve essere depositata presso il registro delle imprese una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile nonché dal verbale di approvazione da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza e, se v'è l'obbligo di redigerlo, dal bilancio consolidato.
  - A. **Onere del deposito**: ricade sugli amministratori in carica al momento in cui l'obbligo di pubblicità del bilancio diviene attuale e non su quelli in carica alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. In caso di inerzia degli amministratori quest'ultimo onere ricade sull'organo di controllo.
  - B. **Deposito**:
    1. **Secondo l'art.** la documentazione suddetta può essere depositata presso il registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata, ma tale disposizione risulta superata.
    2. **Dal 2003** i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico ai sensi dell'art. 31, della l. 24 novembre 2000, n. 340 il quale prescrive altresì che l'invio può essere effettuato da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commercialisti, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
    3. **Dal 2009** ci sono state altre novità. Per esempio, è stato introdotto l'obbligo per alcune categorie di società di presentare il bilancio d'esercizio e consolidato nel formato elettronico XBRL, basato sull'attribuzione di un codice ad ogni voce di bilancio, sì che, ad esempio, la voce «utile di esercizio» è identificata dal

medesimo codice nel bilancio di ogni società tenuta all'adozione dello standard XBRL. L'utilizzo del formato XBRL non comporta alcuna modifica della vigente disciplina del bilancio d'esercizio e consolidato. Qualora, tuttavia, il formato XBRL non consenta di rispettare le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, la società può depositare presso il registro delle imprese un ulteriore documento informatico contenente il bilancio in formato "tradizionale".

4. Per le società con azioni quotate su mercati regolamentati: «tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione» (European Single Electronic Format o ESEF). Ciò non esclude la messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria annuale anche in un formato supplementare differente dal formato elettronico unico.

⇒ **L'art. 2630** disciplina **la sanzione amministrativa** a cui sono soggetti gli amministratori quando il deposito non è effettuato entro il termine previsto.

- A. Questa sanzione viene aumentata di 1/3 rispetto alle altre ipotesi di omissione o ritardo nell'adempimento degli oneri pubblicitari.
- B. Trova applicazione anche qualora l'omesso o ritardato deposito dipenda dalla mancata redazione del progetto di bilancio o dalla mancata convocazione dell'assemblea chiamata ad approvarlo da parte degli amministratori
- C. Non vi è sanzione quando l'omesso deposito dipende dalla mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

⇒ **L'art. 2490, c. 6** regola gli effetti dell'omessa pubblicazione del bilancio: dispone che il mancato deposito del bilancio «per oltre tre anni consecutivi» determina la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese. Inoltre, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, gli amministratori sono tenuti ad attivarsi per far approvare i conti annuali sottoponendo di nuovo ai soci il progetto di bilancio, eventualmente modificato. Qualora tuttavia gli amministratori abbiano raggiunto il fondato convincimento che l'assemblea non approverà il bilancio entro un termine ragionevole e che la situazione di "stallo" è destinata a protrarsi sono tenuti ad accertare la causa di scioglimento.

⇒ **L'art. 2435 c.2** regola le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati, disponendo che, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio, sia depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve inoltre contenere indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mostrando così l'evoluzione della compagine sociale registratasi in tale arco temporale. (L'obbligo di deposito dell'elenco soci non trova applicazione alle società a responsabilità limitata).

### I vizi del bilancio d'esercizio: annullabilità e nullità

L'art. 2434-bis regola i profili procedurali dell'impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio.

⇒ **Distinzione tra annullabilità e nullità** della delibera di approvazione del bilancio: i vizi di contenuti nel bilancio danno luogo alla nullità della delibera mentre i vizi del procedimento all'annullabilità della stessa, fatta ovviamente eccezione della mancanza della convocazione o del verbale che, data la loro particolare gravità, costituiscono cause di nullità.

⇒ **Eccezioni alla tradizionale classificazione:**

1. La prima eventualità è là dove si registrino vizi della relazione sulla gestione i quali, pur attenendo ad un all'allegato del bilancio (e dovendo, di regola, dare luogo all'annullabilità della delibera), siano di rilevanza tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera, corretta e chiara della situazione patrimoniale e del risultato di periodo della società. È da escludere, tuttavia, che gli errori identificati dal revisore siano in ogni caso suscettibili di dare luogo alla nullità della delibera, dovendo valutarsi caso per caso.
  - a. Gli indizi a favore della riduzione delle cause di nullità si possono desumere dall'interesse alla salvaguardia della stabilità delle deliberazioni assembleari, dalla disciplina della revisione legale dei conti e, segnatamente, dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ai sensi del quale il revisore può esprimere sul bilancio un giudizio positivo con rilievi, qualora eventuali vizi del bilancio non siano tali da pregiudicarne l'attendibilità, rendendo i conti annuali inidonei alla soddisfazione della finalità della rappresentazione veritiera, corretta e chiara della situazione economica e patrimoniale nonché del risultato di periodo. È dunque possibile affermare che soltanto vizi rilevanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo possono determinare la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio.
  - b. Dall'altro punto di vista, che vizi non rilevanti del bilancio diano luogo alla nullità della delibera di approvazione va altresì escluso in ragione del fatto che al ricorrere di simili vizi è da ritenere che l'impugnazione risulti comunque preclusa difettando l'interesse ad agire. L'interesse del socio ad agire sussiste ogni qual volta la scarsa chiarezza o la scorrettezza del bilancio non gli permetta di avere tutte le informazioni che dallo stesso dovrebbero risultare in base alle norme che lo regolano. È dunque possibile che un bilancio "veritiero e corretto" sia comunque illecito (e la relativa delibera di approvazione sia nulla) qualora esso non contenga le informazioni richieste dalla legge o non consenta la comprensibilità delle informazioni in esso contenute. Ne risulta pertanto che costituiscono vizi (di chiarezza) suscettibili di dare luogo alla nullità della delibera di approvazione del bilancio il mancato rispetto degli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. o l'incompletezza delle informazioni rese nella nota integrativa. Ciò detto, è chiaro che nell'azione volta a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio non è possibile limitarsi ad indicare la violazione delle clausole generali della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza, dovendo il socio impugnante muovere specifiche censure indicando puntualmente quali siano le poste iscritte non in conformità alla legge ed ai principi contabili.
2. La seconda eventualità sono le possibili conseguenze derivanti dall'approvazione "tardiva" del bilancio da parte dell'assemblea. A questo riguardo, si deve condividere l'interpretazione dominante secondo cui la sola tardività non comporta l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, costituendo una violazione della legge alla quale potrebbero conseguire, al più, la revoca per giusta causa degli amministratori (ove il ritardo fosse ritenuto sufficientemente grave da integrare una "giusta causa" di revoca) o l'esercizio di un'azione di responsabilità, ove da tale evenienza derivi un danno ingiusto. Ciò fermo restando che, da un punto di vista amministrativo, potrebbe trovare applicazione quanto disposto dall'art. 2631 c.c., ad avviso del quale «gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Infine, il mancato deposito di tutti o alcuni dei documenti previsti costituisce una causa

di invalidità, ma è controverso in giurisprudenza se si tratti di annullabilità o di nullità: preferibile è tuttavia la prima soluzione giacché si tratta di violazione delle norme regolanti il procedimento assembleare, a sanare la quale non è sufficiente il fatto che l'assemblea, discutendo il bilancio, abbia mostrato di ritenersi sufficientemente informata. È ormai consolidata la tesi secondo cui il rispetto del termine va verificato con riferimento alla data di effettiva discussione del bilancio da parte dell'assemblea: non sussiste perciò un vizio del procedimento se l'assemblea delibera in seconda convocazione l'approvazione del bilancio e siano trascorsi almeno quindici giorni tra il deposito e la data dell'effettiva approvazione.

### **Limiti temporali e di partecipazione**

#### **Limiti temporali**

*Venendo ora alla disamina del dettato dell'art. 2434-bis c.c. è opportuno muovere dal comma 1 il quale, derogando al termine triennale previsto dall'art. 2379, comma 1, c.c., dispone che le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio dopo che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo.*

*La lettera della norma è chiara nell'escludere che l'effetto preclusivo possa conseguire all'approvazione di bilanci infrannuali, attribuendo rilievo esclusivamente al bilancio dell'esercizio successivo; non sussistono dubbi, inoltre, sul fatto che il limite temporale di cui al comma 1 dell'art. 2434-bis c.c. riguardi esclusivamente le azioni ex artt. 2377 e 2379 c.c. e non l'accertamento incidentale dell'irregolarità del bilancio finalizzato all'accoglimento di altra domanda dell'attore. Non appare inoltre controverso che la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rileva, ai fini dell'art. 2434-bis, comma 1, c.c., come mero fatto e non come atto produttivo di effetti giuridici, sì che per precludere l'esercizio delle azioni ex artt. 2377 e 2379 è sufficiente la deliberazione in quanto tale di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo non rilevando, ai fini della norma in esame, la sua eventuale invalidità. Decisiva in tal senso è l'osservazione che sarebbe altrimenti vanificata la ratio della disposizione in esame, la quale è diretta a precludere l'impugnazione dei bilanci precedenti quando è approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in quanto è possibile impugnare quest'ultimo, ovvero viene meno l'interesse a far accertare il vizio risultante dal bilancio dell'esercizio precedente qualora detto vizio non risulti dal bilancio successivamente approvato.*

*Il chiaro tenore letterale della disposizione in esame consente di escludere che, in caso di tardiva approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, la preclusione scatti a partire dalla data in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato: una simile ricostruzione si pone, infatti, in evidente contrasto con la ratio della norma poc'anzi illustrata. Non espressamente considerata dal legislatore è l'ipotesi in cui la società proceda alla contestuale approvazione di più bilanci successivi: sembra tuttavia preferibile la tesi che esclude in tal caso la "meccanica" applicazione dell'art. 2434-bis, comma 1, c.c. che consentirebbe l'impugnazione soltanto di quello relativo all'esercizio più recente. Come è stato correttamente notato, una simile impostazione non terrebbe conto che in caso di approvazione contestuale di più bilanci manca uno degli elementi costitutivi della ratio della preclusione, ossia il decorso, senza che si sia proceduto dall'impugnazione, del tempo tra l'approvazione del primo bilancio e l'approvazione del secondo.*

*Dà luogo a ben più rilevanti criticità interpretative il fatto che il comma 1 dell'art. 2434-bis c.c. rinvia non soltanto all'art. 2379 c.c. ma anche all'art. 2377 c.c. Nel caso dell'azione di nullità la portata della disposizione è evidente in quanto riduce sensibilmente il termine entro il quale essa deve essere proposta, derogando al termine triennale fissato in via generale dall'art. 2379 c.c. Gli effetti dell'estensione della preclusione all'azione di annullamento sono invece controversi, tenuto conto che l'art. 2377, comma 6, c.c. prevede un termine di*

decadenza di 90 giorni destinato, di regola, a decorrere molto prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. È da escludere, infatti, che il comma 1 dell'art. 2434-bis c.c. sostituisca l'art. 2377, comma 6, c.c. prolungando il termine per la proposizione dell'azione di annullamento sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo: una simile ricostruzione è contraria alla ratio dell'art. 2434-bis c.c., volta a limitare l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio.

Alla stregua delle precedenti affermazioni la preclusione dell'art. 2434-bis, comma 1, c.c. è dunque destinata ad assumere portata pressoché esclusivamente teorica per quanto concerne l'azione di annullamento poiché il termine di decadenza previsto dall'art. 2377, comma 6, c.c. scade molto prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La preclusione parrebbe dunque valere soltanto nel caso in cui il bilancio dell'esercizio precedente sia approvato o depositato con significativo ritardo e il termine di 90 giorni non sia ancora scaduto al momento dell'approvazione del bilancio successivo. Tale conseguenza dà luogo a un grave inconveniente, in quanto si fa dipendere una riduzione del termine per la proposizione dell'azione dell'annullamento della delibera di approvazione del bilancio da un ritardo imputabile alla società.

Il prodursi di tale ultima conseguenza è tanto più criticabile se si considera che non appare fondata l'estensione della preclusione ex art. 2434-bis, comma 1, c.c. all'azione di annullamento: quest'ultima, infatti, può essere proposta esclusivamente per vizi che attengono al procedimento di approvazione del bilancio, senza dunque che debbano ricorrere anche eventuali irregolarità del contenuto del medesimo. Per tale ultima ragione, il fatto che sia intervenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo non fa in alcun modo venir meno l'interesse all'impugnazione del bilancio precedente in quanto tale approvazione non sana in alcun modo il vizio procedimentale lamentato dall'impugnante, né costui potrà impugnare la delibera di approvazione del bilancio successivo perché il vizio procedimentale (a differenza di quello di contenuto) non può evidentemente ripercuotersi su di essa.

Analoghe perplessità sembra debbano essere estese altresì alle ipotesi di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio a causa dei vizi procedurali di cui al comma 1 dell'art. 2379 c.c.: l'avvenuta approvazione del bilancio dell'esercizio successivo non fa venir meno, infatti, l'interesse a impugnare la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente qualora la relativa assemblea non sia stata convocata o della stessa non sia stato redatto il verbale. Anche in tal caso l'inequivocabile tenore letterale del comma 1 dell'art. 2434-bis c.c. non lascia dubbi circa l'estensione della preclusione all'azione di nullità pure là dove essa sia motivata da vizi attinenti al procedimento e non il contenuto della deliberazione di approvazione del bilancio.

### **Limiti di partecipazione**

Il comma 2 dell'art. 2434-bis c.c. pone una limitazione alla legittimazione all'impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio prescrivendo che, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia emesso un giudizio privo di rilievi, l'azione può essere proposta soltanto da tanti soci che rappresentino (congiuntamente) almeno il cinque per cento del capitale sociale (limitato ai soci, non ai soggetti legittimati e interessati all'impugnazione quali sindaci o terzi). Le condizioni per emettere tale impugnazione sono:

- Art. 2434-bis c.c. -> il soggetto incaricato della revisione legale di un giudizio «privo di rilievi»
- Art. 157 T.U.F. -> all'emissione di un giudizio negativo o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (nella relazione di revisione di richiami di informativa concernenti dubbi significativi sulla continuità aziendale)

Tale difformità di impostazione deriva dal limite imposto ai soci non trova nelle società non

quotate contropartita nel potere di impugnazione riconosciuto all'Autorità di controllo.

Giacché la disposizione in esame esige espressamente che il soggetto incaricato della revisione legale abbia emesso un giudizio senza rilievi, sembra che la limitazione all'impugnazione non trovi applicazione qualora il giudizio sul bilancio sia positivo ma la relazione di revisione contenga uno o più richiami di informativa, in quanto questi non costituiscono rilievi ma sono destinati esclusivamente a richiamare l'attenzione su profili considerati particolarmente significativi dal revisore. È da escludere perciò che alle società non quotate possa estendersi il combinato disposto degli artt. 156, comma 4, e 157 T.U.F. in base al quale il singolo socio è legittimato all'impugnazione anche qualora la relazione di revisione contenga «richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale» in quanto tale richiamo presuppone:

- Il bilancio contenga adeguate informazioni sui dubbi concernenti la continuità aziendale.
- Il giudizio del revisore sia positivo senza rilievi.

Per quanto concerne la determinazione della percentuale azionaria minima al cui possesso è condizionata la legittimazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievo, abbiamo il contrasto tra

- l'art. 2434-bis, comma 2, c.c. -> possesso del 5% del capitale sociale.
- art. 2377 c.c. -> 5% delle azioni aventi diritto di voto con riferimento alla specifica deliberazione

Tale difformità trova convincente spiegazione nel fatto che astrattamente legittimati all'azione di nullità sono tutti i soci, inclusi quelli non muniti di voto in relazione alla delibera che essi intendono impugnare. La soglia più elevata del cinque per cento del (l'intero) capitale sociale trova applicazione soltanto nei casi di nullità in relazione ai quali il giudizio senza rilievi del revisore rende più improbabile l'esistenza di vizi che legittimano l'impugnazione.

Il raffronto tra la disposizione in esame e l'art. 2377 c.c. pone altresì l'interrogativo se la soglia di legittimazione prevista dall'art. 2434-bis c.c. possa essere ridotta in via statutaria in analogia con quanto previsto, in via generale, dall'art. 2377, comma 2, c.c. Il tenore letterale dell'art. 2434-bis, comma 2, c.c. induce a concludere in senso negativo in quanto non contiene, a differenza dell'art. 2377, comma 2, c.c., un'espressa previsione in tal senso. Tale difformità può trovare giustificazione nell'intento legislativo di non consentire all'autonomia privata di ampliare la legittimazione all'azione di nullità dell'approvazione del bilancio, la quale ha certamente effetti maggiormente destabilizzanti dell'azione di annullamento per vizi procedurali. In aggiunta:

- art 2434 bis, comma 2, c.c. -> La non derogabilità della soglia sembra giustificabile alla luce del fatto che, in tal caso, l'impugnazione è condizionata al superamento della soglia ivi prevista in conseguenza dell'espressione di un giudizio senza rilievi da parte del revisore, il quale rende meno probabile l'esistenza di vizi del bilancio.
- art. 2377 c.c. -> è diretta al fine di tutelare il generale interesse alla "stabilità" delle deliberazioni assembleari, sì che è concesso all'autonomia statutaria di eliminare una restrizione dettata in funzione di una scelta di politica legislativa e non invece al ricorrere di un presupposto, quale il rilascio di un giudizio di conformità del contenuto di bilancio alle disposizioni di legge da parte di un soggetto dotato di adeguata professionalità, che riduce la probabilità che la delibera sia invalida.

È da ritenere che il limite all'impugnazione valga esclusivamente per l'azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio e non anche per quella di annullamento benché l'art. 2434-bis c.c., a differenza dell'art. 157 T.U.F., non faccia esplicito riferimento alla «mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione», sembrando dunque estendere la propria portata anche a eventuali vizi procedurali. Nonostante tale difformità testuale, non appare infatti dubitabile che estendere il limite all'azione di

annullamento sia contrario alla ratio della norma in esame: la mancata formulazione di rilievi da parte del revisore è condizione che attiene, evidentemente, soltanto al contenuto del bilancio e dunque alla conformità del medesimo alle norme di legge ai principi contabili applicabili. Sarebbe perciò del tutto incongruo far derivare dall'espressione di un giudizio positivo del revisore un limite alla legittimazione all'azione di annullamento per vizi di formazione della delibera di approvazione, i quali sono del tutto estranei all'oggetto delle verifiche del soggetto incaricato della revisione legale.

Resta fermo che, qualora il potere di impugnativa del singolo socio venga meno per effetto del limite alla legittimazione di cui al comma 2 dell'art. 2434-bis c.c. egli può agire per il risarcimento del danno eventualmente subito per effetto dell'approvazione del bilancio, nell'ipotesi in cui nonostante il giudizio positivo emesso dal revisore il contenuto dello stesso sia viziato.

La disciplina delineata trova applicazione anche quando il controllo sul bilancio sia affidato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., al collegio sindacale. Questo perché la funzione di revisione legale, indipendentemente dal "soggetto" da cui è esercitata, deve essere svolta in ogni caso in conformità ai principi di revisione internazionali (e, fino al recepimento di questi, dei principi nazionali).

Nonostante l'obbligatoria adozione dei principi di revisione, non è dubbio che il giudizio senza rilievi rilasciato da un revisore persona fisica non "garantisce" un grado di "affidamento" equiparabile a quello derivante dall'emissione di una clean opinion da parte di una delle principali società di revisione.

### **Gli effetti della pronuncia di invalidità**

L'ultimo comma dell'art. 2434-bis c.c. dispone che «il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui comma precedente tiene conto delle ragioni di questa». Limitare la portata del comma 3 alla sola dichiarazione di invalidità del bilancio sul quale il revisore non ha formulato rilievo non troverebbe, d'altra parte, giustificazione, in quanto i rilievi del revisore incidono soltanto sull'interesse ad agire ma non sugli effetti dell'azione che evidentemente sono i medesimi in ogni caso di invalidazione della delibera di approvazione del bilancio.

Tanto chiarito, va preliminarmente ribadito che non spetta al giudice stabilire gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di invalidità del bilancio, in quanto essi non sono predeterminati dalla legge e variano in funzione del vizio riscontrato, essendo perciò rimesso agli amministratori definire i "rimedi" da attuare a seguito dell'invalidazione. Il comma 3 dell'art. 2434-bis c.c. non sovverte tale impostazione e sembra ribadire l'ovvio principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità di un criterio di valutazione o di iscrizione di un determinato elemento patrimoniale comporta la rettifica del criterio censurato dal giudice, come del resto desumibile dalla previsione generale ex art. 2377, comma 7, c.c. ai sensi della quale l'annullamento della deliberazione obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione «a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità».

Parte della dottrina ritiene tuttavia che il comma 2 dell'art. 2434-bis c.c. non abbia portata meramente integrativa bensì sostitutiva rispetto a quanto disposto dall'art. 2377, comma 7, c.c. Secondo tale ricostruzione in forza della disposizione in esame verrebbe meno l'obbligo degli amministratori di redigere un nuovo progetto di bilancio e di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'assemblea (sì da sostituire il bilancio invalidato), e l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio impugnato produrrebbe effetti soltanto sui conti dell'esercizio nel quale viene dichiarata l'invalidità. In altri termini, le conseguenze dell'annullamento della delibera di approvazione si esaurirebbero nell'obbligo di "rettificare" i criteri di valutazione e di iscrizione degli elementi patrimoniali ai quali si riferisce il vizio che ha dato luogo all'invalidità ovvero di integrare le informazioni contenute nella nota integrativa.

Laddove, invece, le attività o le passività cui si riferiva il vizio non figurino più nel patrimonio sociale, sugli amministratori graverebbe esclusivamente l'onere di dare conto nella Nota Integrativa della dichiarazione di invalidità intervenuta nel corso dell'esercizio.

«La sentenza con cui si accoglie l'impugnativa nei confronti di una deliberazione di approvazione del bilancio non tanto possa significare una sua eliminazione "retroattiva", quanto la necessità che in un nuovo bilancio si eliminino i profili di illegittimità ravvisati dal giudice. Nuovo bilancio che, però, dovrà in ogni caso essere redatto con riferimento alla situazione economica della società al momento della sua redazione».

Tale interpretazione è stata tuttavia criticata da parte della dottrina, la quale ha escluso che la disposizione ex art. 2434-bis, comma 3, c.c. faccia venir meno l'obbligo di procedere alla "sostituzione" (mediante l'approvazione di un nuovo progetto di bilancio opportunamente rettificato secondo le indicazioni dettate dalla pronuncia giudiziale) del bilancio invalidato. Coerentemente con tale impostazione e tenuto conto del "legame" esistente tra i bilanci dei diversi esercizi (posto che i saldi di chiusura dell'esercizio precedente costituiscono quelli di apertura del bilancio seguente), è da condividere il rilievo secondo cui sussisterebbe l'obbligo di procedere alla sostituzione non soltanto del bilancio annullato bensì anche di quelli degli esercizi intermedi, sì da mettere a disposizione degli utilizzatori una serie completa di bilanci corretti. In caso contrario, infatti, i bilanci intermedi continuerebbero ad essere influenzati dagli effetti del vizio che ha dato luogo all'annullamento del bilancio impugnato e non sarebbe possibile ricostruire l'andamento storico dell'impresa sociale.

A sostegno della tesi che ravvisa la necessità di procedere alla "sostituzione" del bilancio annullato, si osserva che il tenore letterale dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c. in nessun modo autorizza a escludere l'obbligo degli amministratori di attivarsi ai fini della "sostituzione" del bilancio dichiarato invalido in quanto essa prevede soltanto che gli amministratori devono tener conto delle ragioni dell'invalidità nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale essa è dichiarata, senza disporre che tale obbligo sia sostitutivo di quello che normalmente deriva da una sentenza di nullità. In tal senso sembra deporre altresì il fatto che la norma in esame impone di tener conto «delle ragioni» dell'invalidità e non degli effetti della stessa, limitandosi dunque a riaffermare l'ovvio principio secondo cui gli amministratori devono adeguarsi alle indicazioni contenute nella sentenza modificando i criteri di iscrizione e valutazione in precedenza applicati là dove giudicati illegittimi dall'autorità giudiziaria.

La ricostruzione criticata contrasterebbe con i principi generali in materia di nullità e, segnatamente, con la funzione "demolitoria" della sentenza di nullità per effetto della quale è eliminato dal mondo del diritto l'atto reso nullo: ove si accogliesse la tesi qui criticata, infatti, il bilancio dichiarato nullo resterebbe il bilancio della società per quell'esercizio, non potendo ammettersi che per l'esercizio al quale si riferisce la sentenza di nullità la società non predisponga alcun bilancio. A far dubitare del fatto che l'art. 2434-bis, comma 3, c.c. detti una deroga sì significativa agli effetti demolitori è il fatto che quando il legislatore ha inteso introdurre un'azione non produttiva di effetti demolitori, lo ha affermato chiaramente: ne è prova la disposizione di cui all'art. 157, comma 1, T.U.F. che consente ai soci rappresentati almeno il cinque per cento del capitale sociale di esercitare l'azione per l'accertamento di conformità del bilancio consolidato alla legge, dalla quale, se accolta, deriva il solo obbligo di dare notizia delle ragioni della sentenza.

Risolutivo appare altresì il rilievo secondo cui negare l'obbligo degli amministratori di attivarsi per la "sostituzione" del bilancio dichiarato invalido frustrerebbe l'interesse dell'impugnante a disporre una sequenza continua di bilanci corretti, la cui esistenza è condizione necessaria per la ricostruzione dell'andamento della società nel tempo nonché dell'"evoluzione" di specifiche poste o di determinati indici. Non è infatti equivalente sul piano informativo disporre di un bilancio corretto ovvero avere notizia dell'irregolarità del bilancio impugnato dal bilancio dell'esercizio in corso, giacché ricade in tal caso sull'utilizzatore l'onere di ricostruire i numeri corretti del bilancio dichiarato nullo. Va inoltre considerato che l'affermata

necessità di procedere al "rifacimento" del bilancio dichiarato nullo non comporta, di regola, oneri eccessivi a carico degli amministratori in quanto sarà necessario rettificare soltanto le singole voci viziate non essendo perciò necessaria la redazione ex novo del bilancio salvo il caso in cui si accertino irregolarità plurime.

L'obbligo degli amministratori di attivarsi per la sostituzione del bilancio dichiarato nullo (nonché di tener conto delle ragioni dell'invalidità nella redazione del bilancio dell'esercizio corrente) sussiste a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. Deve darsi notizia nella relazione sulla gestione del contenzioso in corso, è condivisibile l'affermazione secondo cui gli amministratori possono (anzi, debbono, in base al principio di diligenza) tener conto delle ragioni della sentenza prima che essa passi in giudicato là dove non vi siano dubbi sulla sua fondatezza.

**I riflessi dei vizi contenuti nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione e nel rendiconto finanziario e la controversa efficacia sanante delle informazioni ivi contenute.**

### **La nota integrativa**

Giacché l'art. 2423, comma 1, c.c. prevede espressamente che la nota integrativa è parte integrante del bilancio, non è controverso che essa è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea e che eventuali vizi della nota possono determinare l'invalidità della delibera di approvazione. È invece dibattuto in dottrina se i vizi della nota integrativa comportino in ogni caso la nullità della delibera ovvero se essi possano talora dare luogo soltanto a un vizio di annullabilità:

- Impostazione più rigorosa -> tutte le norme in materia di bilancio sono di natura imperativa sì che la loro violazione determina l'illiceità dell'oggetto della delibera di approvazione e la conseguente nullità della medesima.
- Impostazione meno severa -> sarebbe invece necessario distinguere tra i possibili vizi della nota integrativa dovendo escludersi che possano condurre alla nullità della delibera quelli che non pregiudicano l'adeguata comprensione della situazione patrimoniale ed economica della società e non ostano al raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza -> ulteriore difficoltà legata all'individuazione delle informazioni incluse nella nota integrativa la cui incompletezza o inesattezza non darebbe luogo alla nullità della delibera.

Resta ovviamente fermo che anche in merito alla nota integrativa trova applicazione il principio di materialità in conformità al quale è da escludere che possano determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio errori minimali "di per sé inidonei ad incidere sulla portata informativa dei conti annuali".

Un'ulteriore problematica concernente l'efficacia giuridica delle informazioni contenute nella nota integrativa attiene all'idoneità delle stesse a sanare eventuali "carenze" degli schemi di bilancio. L'orientamento giurisprudenziale prevalente nel vigore della precedente disciplina, che ammetteva l'efficacia "sanante" delle informazioni contenute nella nota integrativa sembrerebbe essere rafforzato, sì che l'inclusione di una determinata informazione nella nota anziché negli schemi di bilancio non dovrebbe condurre all'invalidità della delibera di approvazione. Al contrario, la disciplina vigente offre argomenti decisivi per negare l'efficacia sanante delle informazioni contenute nella nota integrativa. Risolutivo in tal senso è, in primo luogo, il fatto che gli artt. 2424 e 2425 c.c. dettano schemi di bilancio rigidi, prevedendo dunque che le informazioni vengano offerte seguendo un ordine tassativo. La previsione di schemi "rigidi" determina, infatti, il rafforzamento del principio della topica legale di bilancio in forza del quale le informazioni richieste dalle norme di legge non soltanto devono essere contenute nel bilancio ma devono altresì essere fornite secondo le modalità previste sì che «v'è un "luogo tipizzato" in cui la notizia va data e va ritrovata» ed è pertanto da escludere

«una permeabilità elevata» fra i diversi documenti componenti il bilancio d'esercizio. Ne risulta, in conclusione, che le informazioni contenute nella nota integrativa possono sanare eventuali carenze degli schemi di bilancio soltanto nei casi in cui sono le stesse disposizioni di legge a non specificare la collocazione di una determinata informazione, risultando perciò equivalente la loro inclusione negli schemi di stato patrimoniale o conto economico ovvero nella nota integrativa.

### **La relazione sulla gestione**

La relazione sulla gestione, poiché costituisce un allegato al bilancio d'esercizio, non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea sì che, secondo l'interpretazione prevalente, eventuali vizi della stessa possono dare luogo all'annullabilità e non alla nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio.

Ciò detto, non può tuttavia escludersi che, in limitati casi, vizi di particolare gravità della relazione sulla gestione possano determinare la nullità della delibera assembleare di approvazione dei conti annuali. La conseguenza testé prospettata può concretizzarsi laddove i vizi della relazione siano di tale rilevanza e sì fuorvianti da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato di periodo della società, come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la relazione contenga informazioni sulla una situazione e l'andamento della società del tutto difformi dalla realtà, distorcendo la valutazione dei soci e influenzando in modo decisivo le loro decisioni sull'approvazione del bilancio.

L'onere probatorio che deve essere assolto dall'attore richiedente la dichiarazione della nullità della delibera di approvazione del bilancio a causa di vizi della relazione sulla gestione è dunque particolarmente gravoso, giacché egli è tenuto a dimostrare che questi ultimi hanno pregiudicato la corretta comprensione della complessiva situazione della società influenzando in modo decisivo le sue determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio. È ragionevole presumere tuttavia che, in concreto, eventuali vizi della relazione sulla gestione si presentino unitamente a vizi degli schemi di bilancio e della nota integrativa, i quali implicano la nullità della delibera. È prevalente in dottrina l'orientamento che nega alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione efficacia sanante di eventuali vizi del bilancio. La conclusione non è tuttavia pacifica.

### **Il rendiconto finanziario**

Poiché il rendiconto finanziario è parte integrante del bilancio d'esercizio, i vizi attinenti a tale documento possono dare luogo alla nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, a condizione che le irregolarità contestate siano da considerarsi rilevanti. Alla stregua di quanto in precedenza osservato e, in specie, della mancanza di una analitica regolazione in via legislativa della struttura e del contenuto del rendiconto è, tuttavia, da ritenere che eventuali vizi ad esso relativi debbano essere valutati secondo canoni maggiormente flessibili rispetto a quelli utilizzati nell'accertamento dei vizi riguardanti gli altri documenti componenti il bilancio d'esercizio, dei quali il codice civile disciplina rigidamente la struttura ed il contenuto.

Di regola, un vizio del rendiconto suscettibile di dare luogo alla nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio sembra debba essere ravvisato nell'eventualità in cui difetti una delle informazioni richieste dall'art. 2425 ter c.c. ovvero la struttura del documento non consenta al lettore di cogliere le informazioni previste dalla norma da ultimo citata, poiché:

- le voci indicate non sono sufficientemente analitiche
- l'ordine delle medesime pregiudica la chiarezza della rappresentazione della situazione finanziaria.

È da ritenere, peraltro, che l'obiettivo della rappresentazione veritiera, corretta e chiara della

situazione finanziaria possa giudicarsi normalmente soddisfatto mediante l'utilizzo degli schemi di rendiconto previsti dall'OIC 10, fermo restando che talora anche questi potrebbero risultare non esaustivi, come confermato dall'indicazione, d'anzì riportata, del par. 18 del principio contabile, secondo la quale potrebbe in alcuni casi risultare necessario aggiungere ulteriori voci rispetto a quelle previste dagli schemi contenute nell'OIC 10.

### **Non conformità della relazione finanziaria e poteri della Consob**

Il sistema dei controlli sull'informazione contabile applicabile agli emittenti quotati si caratterizza anche per i più penetranti poteri reattivi riconosciuti alla Consob. Quest'ultima, là dove accerti la non conformità delle relazioni finanziarie annuali (e infrannuali) alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare la correttezza dell'informazione offerta al mercato. Vi è il potere della Consob di impugnare il bilancio d'esercizio e di richiedere al giudice l'accertamento di conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il potere previsto dall'art. 154-ter, comma 7, T.U.F. è complementare a quello di impugnare la delibera di approvazione del bilancio ovvero richiedere al tribunale l'accertamento di conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano la redazione, in quanto la richiesta di fornire informazioni supplementari non preclude l'impugnazione del bilancio da parte dell'Autorità di vigilanza, benché qualora le informazioni supplementari siano richieste dalla Consob e diffuse dall'emittente prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, dovrebbe normalmente venir meno l'interesse all'impugnazione.

Gli amministratori non sono tenuti a correggere la relazione finanziaria cui si riferisce l'errore accertato dalla Consob e, nel caso del bilancio d'esercizio, a chiederne la riapprovazione da parte dell'assemblea. Un simile obbligo va riconosciuto soltanto in presenza di una sentenza di annullamento da parte del giudice, in quanto esclusivamente in tal caso il bilancio può considerarsi eliminato dal mondo del diritto, necessitando pertanto la riapprovazione del medesimo. Non potendo ravvisarsi l'obbligo dell'organo amministrativo di recepire i rilievi della Consob, fermo restando che (come mostra la prassi) gli amministratori sono talora indotti a recepire i rilievi dell'Autorità di vigilanza al fine di evitare che essa possa adottare altre misure e, segnatamente, procedere all'impugnazione del bilancio ritenuto non conforme ai criteri di redazione da parte della Consob.

Le informazioni richieste dalla Consob al fine di ripristinare la corretta informazione al mercato sono, di regola, aggiuntive e non meramente esplicative rispetto a quelle già diffuse dalla società con le relazioni finanziarie. La Consob solitamente richiede, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, T.U.F., agli emittenti di rendere note le carenze da essa rilevate ed illustrare, mediante apposite situazioni economico-patrimoniali pro forma, gli effetti che avrebbe prodotto una contabilizzazione conforme alle regole.

Pur essendo la c.d. azione di non conformità ex art 154 ter, comma 7, T.U.F. uno strumento più tempestivo rispetto all'impugnazione del bilancio e ferma restando l'opportunità di riservare rilievo residuale a quest'ultima, i due rimedi non sono pienamente alternativi, non potendo, in particolare, la diffusione di una corrective note ai sensi dell'articolo 154 ter comma 7, T.U.F. considerarsi una misura adeguata qualora, in ragione della gravità e del numero dei vizi accertati, il bilancio e l'informazione correttiva non consentano di offrire ai lettori un'informazione idonea a fungere da base per le loro scelte di investimento, risultando necessari a tal fine l'annullamento del bilancio pubblicato e l'approvazione del nuovo bilancio emendato dei vizi attività accertati.

Sembra potersi affermare che, in linea generale, la pubblicazione di una nota correttiva costituisce un rimedio appropriato (ed effettivamente preferibile all'impugnazione) al ricorrere di vizi attinenti alla chiarezza dell'informazione contabile ovvero di vizi puntuali nell'applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione, la cui rettifica non richiede una (ulteriore) valutazione discrezionale. Si pensi, ad esempio, alla riclassificazione di un

determinato importo in una diversa voce di bilancio. Diversamente, qualora i vizi riguardino numerose voci del bilancio ovvero attengano all'applicazione dei criteri di valutazione e, in specie, alle stime compiute dagli amministratori e intrinsecamente connotate da un certo grado di discrezionalità, l'impugnazione del bilancio appare uno strumento di enforcement preferibile. L'azione di non conformità ex art. 154-ter, comma 7, T.U.F. potrebbe presentare un duplice limite:

- per un verso, la pubblicazione della sola notizia dell'errore e la descrizione dei suoi effetti potrebbe non essere sufficiente a ripristinare la chiarezza dell'informazione contabile, necessitando a tal fine una completa rielaborazione e riesposizione degli schemi di bilancio.
- per altro verso, la richiesta da parte della Consob di includere nel comunicato stampa rettificativo schemi di bilancio pro-forma depurati degli errori riscontrati può risultare problematica poiché la redazione dei medesimi, là dove implichi scelte valutative discrezionali degli amministratori, resta comunque nella competenza di costoro (non potendo l'Autorità di vigilanza sostituirsi ad essi nell'effettuazione della valutazione), sicché non può escludersi che anche tale rappresentazione sia considerata non conforme ai principi IAS/IFRS dalla Consob, alla quale in tal caso non resterebbe alternativa all'impugnazione del bilancio d'esercizio.

### **La neutralità dell'approvazione del bilancio d'esercizio in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali, dei direttori generali e del dirigente preposto**

L'inidoneità dell'approvazione del bilancio a liberare dalle loro responsabilità gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il dirigente contabile è riconducibile al generale principio, ormai sostanzialmente pacifico, secondo cui l'approvazione del bilancio ha natura di dichiarazione di scienza e non produce perciò effetti negoziali pur potendo determinare effetti legali. L'approvazione del bilancio si risolve esclusivamente nell'espressione di un giudizio di corrispondenza tra il contenuto del documento e la realtà della situazione e dei risultati dell'esercizio. Un giudizio tecnico sul fatto che il bilancio rappresenti fedelmente la realtà dei fatti senza implicare, dunque, in alcun modo una valutazione sull'operato degli amministratori che ha condotto alla "formazione" della situazione patrimoniale e reddituale rappresentata nel bilancio stesso né, a maggior ragione, l'approvazione dei comportamenti tenuti dagli amministratori e delle operazioni da loro compiute.

La contabilizzazione di costi effettivamente sostenuti per prestazioni illecite non dà luogo a una falsa comunicazione penalmente rilevante, dipendendo la correttezza del bilancio dalla corrispondenza dello stesso ai fatti effettivamente accaduti a prescindere dalle finalità e dalle liceità degli stessi. L'approvazione del bilancio non implica la liberazione degli amministratori da responsabilità neppure qualora l'operazione "incriminata" sia illustrata compiutamente nel bilancio o (più probabilmente) nella relazione sulla gestione.

L'art. 2434 c.c. ha dunque la funzione di consentire l'approvazione del bilancio anche qualora gli amministratori siano incorsi in responsabilità e le conseguenze dannose dei loro comportamenti risultino dal bilancio, senza che l'approvazione comprometta l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della società.

«La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano con espressa deliberazione» e non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno l'aliquota richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis c.c.

## **CAPITOLO 11 – I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)**

### **La prevalente funzione informativa del bilancio conforme IAS/IFRS**

Le finalità del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS sono delineate con termini sostanzialmente coincidenti nello IAS 1 e nel Framework dei principi

contabili internazionali, il quale, in particolare, prevede che il bilancio è finalizzato a fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria della società, nonché all'andamento economico della società.

Il Framework precisa che l'illustrazione della situazione patrimoniale della società è utile per prevedere la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari o mezzi equivalenti in futuro. Le informazioni concernenti la situazione finanziaria della società, invece, sono funzionali alla previsione delle esigenze di finanziamento future, dei profitti e dei flussi finanziari futuri. Dall'illustrazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società è possibile, inoltre, desumere la liquidità e la solvibilità dell'impresa e, dunque, la capacità dell'impresa di soddisfare i propri impegni finanziari alla loro scadenza.

Le informazioni, contenute nel conto dei profitti e delle perdite, relative all'andamento economico della società sono utili, invece, al fine di comprendere la redditività dell'impresa e, quindi, la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari impiegando le risorse a disposizione.

Le previsioni dettate dal Framework e dallo IAS 1 risultano, quindi, sostanzialmente coincidenti con quelle contenute nelle clausole generali di bilancio nell'art. 2423 c.c., in base al quale il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa ed il risultato d'esercizio. Tale coincidenza funzionale non trova tuttavia conferma nelle ulteriori indicazioni contenute nel complesso dei principi IAS/IFRS, dalle quali risulta come il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali sia volto a soddisfare finalità di carattere esclusivamente informativo e non risulti, invece, strumentale alla determinazione dell'utile distribuibile.

Tale ultima funzione, tuttavia, non è trascurata dal Framework, il quale contiene specifiche indicazioni circa i concetti di capitale e di conservazione dello stesso. Il Framework indica due distinti concetti di capitale:

- Capitale finanziario -> configurazione il capitale è costituito dalle risorse investite e coincide, quindi, con la somma di denaro investita nel patrimonio sociale.
- Capitale fisico -> insieme di risorse utilizzate dall'impresa nell'esercizio della propria attività, che esprime, dunque, la capacità operativa della società.

La scelta relativa al concetto di capitale deve essere basata sulle esigenze degli utilizzatori del bilancio stesso:

- Concetto finanziario (o monetario) -> risulta maggiormente funzionale se gli utilizzatori hanno quale principale interesse quello al mantenimento del capitale nominale investito.
- Concetto fisico -> l'interesse dei destinatari del bilancio si concentra principalmente sulla capacità operativa dell'impresa.

La nozione di capitale prescelta determina conseguentemente i concetti di conservazione del capitale e di determinazione dell'utile:

- Capitale finanziario (o monetario)-> si realizza un utile soltanto se l'ammontare finanziario totale delle attività alla fine del periodo supera l'ammontare registrato all'inizio del periodo, senza tener conto delle distribuzioni di dividendi effettuate e degli apporti di capitale da parte dei soci.
- Capitale fisico -> il concetto di integrità si riferisce alla salvaguardia di un valore del capitale che sia idoneo a consentire, a fine esercizio, il riacquisto o la riproduzione delle risorse esistenti all'inizio del periodo; l'utile è rappresentato, quindi, dalla differenza positiva esistente tra la capacità produttiva esistente al termine dell'esercizio e quella rilevata all'inizio dello stesso.

Le differenti nozioni di capitale sociale implicano l'utilizzo di diversi criteri di valutazione per la determinazione della consistenza patrimoniale dell'impresa:

- Capitale fisico -> il criterio di valutazione impiegato non può essere che quello a valori di mercato, in quanto tutte le variazioni di valore delle attività e delle passività

dell'impresa costituiscono variazioni della capacità produttiva dell'impresa e devono, quindi, essere riflesse nel bilancio di esercizio.

- Capitale finanziario (o monetario) -> non implica l'utilizzo di un determinato criterio di valutazione, in quanto la scelta di quest'ultimo dipende dal tipo di capitale monetario che la società assume a riferimento, potendo, quindi, essere prefigurato un sistema di conservazione del capitale nominale basato sull'utilizzo del criterio del costo storico.

La funzione di protezione del capitale sociale, come intesa nell'ambito della disciplina europea e nazionale, non può essere svolta dal bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, poiché alcuni principi contabili impongono o consentono l'utilizzo del fair value per la valutazione di talune categorie di attività, consentendo la rappresentazione di utili non ancora realizzati, che risulta incompatibile con la funzione di protezione del capitale sociale. Escluso che il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS sia idoneo alla determinazione dell'utile distribuibile, per quanto concerne la funzione informativa il Framework illustra, anzitutto, le diverse esigenze conoscitive facenti capo alle varie categorie di utilizzatori. I risultati di bilancio devono, in primo luogo, essere idonei a fornire agli investitori le informazioni necessarie al fine di decidere se comprare, vendere o mantenere i titoli della società e di valutare la capacità della stessa di fornire un flusso di dividendi. Sul bilancio di esercizio convergono anche le esigenze informative delle diverse categorie di creditori sociali, quali i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e i creditori commerciali, i quali sono interessati a conoscere la capacità dell'impresa di soddisfare i debiti contratti nei loro confronti.

Sul punto si registra, quindi, una notevole differenza rispetto al sistema contabile basato sulle direttive europee, in quanto queste ultime pongono quali principali destinatari dei conti annuali i creditori sociali -> è giustificato il ruolo preminente ricoperto dal principio di prudenza ed asimmetria e dal connesso criterio valutativo del costo storico.

Il diverso "orientamento" attribuito al bilancio di esercizio dai principi contabili internazionali e dalle direttive, rispecchia, i diversi contesti economici di riferimento. I principi IAS/IFRS risentono in misura determinante dell'influsso dei paesi anglosassoni le cui economie sono caratterizzate dalla presenza di mercati finanziari di notevoli dimensioni ed efficienza ed il ricorso al capitale di rischio rappresenta fondamentale fonte di finanziamento per le imprese, risultando, quindi, importante garantire un adeguato supporto informativo agli investitori, strumentale all'assunzione delle loro decisioni di investimento. Quindi la funzione di determinazione dell'utile distribuibile è progressivamente superata da quella informativa volta a garantire la trasparenza degli affari sociali nell'ottica della tutela degli investitori. Contrariamente a quanto osservato in relazione alla disciplina interna ed europea, infatti, la rappresentazione della situazione patrimoniale della società assume rilievo centrale e deve essere predisposta con criteri, quali il fair value, considerati più idonei a fornire un'informazione rilevante al fine di effettuare scelte di investimento, non risultando necessario, come nell'ordinamento interno, l'utilizzo di criteri prudenziali nell'ottica della determinazione del reddito distribuibile.

### **Le clausole e i principi generali negli IAS/IFRS: il principio della prevalenza della sostanza sulla forma**

Anche le disposizioni dei principi contabili internazionali sono organizzate gerarchicamente in base alla sequenza clausola generale, principi di redazione, criteri di iscrizione e di valutazione delle singole componenti patrimoniali e reddituali.

L'obiettivo della rappresentazione veritiera e chiara della situazione patrimoniale e reddituale della società è collocato in posizione sovraordinata rispetto ai principi generali di bilancio e ai criteri di iscrizione e valutazione delle singole poste emerge dallo IAS 1. Nonostante la diversa terminologia ivi utilizzata, la clausola della rappresentazione attendibile e fedele è infatti sostanzialmente coincidente con quella della veridicità-correttezza di cui all'art. 2423

c.c.

Lo IAS 1 prevede la c.d. overriding rule, in accordo alla quale gli amministratori sono tenuti a derogare alle disposizioni dei singoli principi IAS/IFRS, là dove la loro applicazione sia incompatibile con finalità della rappresentazione attendibile e fedele.

Ad un livello intermedio, tra la clausola generale e i singoli principi contabili relativi alle strutture del bilancio e alla valutazione delle diverse classi di attività, si pongono i principi di redazione dettati nel Framework e ripetuti dallo IAS 1. Il Framework suddivide i principi di redazione del bilancio di esercizio in «assunzioni contabili sottostanti alla redazione del bilancio» (Underlying Assumptions) e «caratteristiche qualitative del bilancio» (Qualitative Characteristics of Financial Statement). Le Underlying Assumptions sono poste in posizione sovraordinata rispetto agli altri principi di bilancio.

Le assunzioni contabili sottostanti alla redazione del bilancio sono costituite dal principio di competenza e da quello della prospettiva della continuazione dell'attività. I principi generali della comprensibilità, della significatività, della comparabilità e dell'attendibilità sono gerarchicamente subordinati alle due assunzioni contabili fondamentali e sono classificate come caratteristiche qualitative che le informazioni contabili devono presentare per conseguire il fine della rappresentazione veritiera e corretta. Costituiscono, infine, ulteriori specificazioni del requisito dell'attendibilità i principi di prudenza, di prevalenza della sostanza sulla forma e di neutralità.

In posizione subordinata sia alla clausola generale della rappresentazione attendibile e fedele sia alle assunzioni fondamentali di bilancio e alle caratteristiche qualitative di bilancio si trovano le disposizioni sulle strutture di bilancio e sulle valutazioni.

Il Framework e lo IAS 1 attribuiscono ai singoli principi generali una rilevanza non coincidente con quella ad essi riconosciuta dal Codice civile e dai principi contabili nazionali. Una delle differenze più significative è certamente costituita dal centrale rilievo riconosciuto al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), che trova piena applicazione nell'ambito degli IAS/IFRS-> Framework: affinché i conti annuali rappresentino fedelmente le operazioni e gli altri eventi di gestione, è necessario che questi ultimi «siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale».

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è enunciato dal Framework in termini molto generali, risultando evidentemente non agevole definire la nozione di sostanza economica da contrapporre a quella di forma giuridica.

Al fine di illustrare la pervasività e l'incisività del principio substance over form nell'ambito degli IAS/IFRS è sufficiente qui dar conto, in via esemplificativa, del rilievo che esso assume in merito al trattamento contabile delle c.d. business combinations. Tutte le business combinations attuate tra società indipendenti sono considerate "aggregazioni" e vengono contabilizzate come tali, non avendo alcuna influenza la forma giuridica dell'operazione in concreto prescelta per realizzare l'aggregazione aziendale. Una siffatta impostazione è opposta a quella accolta in ambito nazionale in base alla quale la struttura giuridica dell'operazione determina il trattamento contabile, come dimostra il fatto che il Codice civile detta criteri di rilevazione difforni a seconda che la combinazione aziendale sia attuata mediante fusione o tramite un conferimento.

Le differenze tra le due impostazioni contabili divengono ancor più evidenti qualora la business combination si configuri, ai sensi dell'IFRS 3, come una reverse acquisition: in tale eventualità può infatti verificarsi che la società considerata "acquirente" dal punto di vista giuridico non risulti tale anche ai fini contabili, là dove a detenere il controllo della società risultante dall'operazione siano i soci della società formalmente "acquisita". Quando il corrispettivo è costituito da titoli, la società che ha effettuato l'aumento di capitale potrebbe infatti risultare controllata dai soci della società "acquisita", se l'aumento è di entità tale da far sì che questi ultimi si trovino a detenere la maggioranza del capitale sociale

dell'"acquirente". In caso di conferimento d'azienda, ad esempio, ove le azioni di nuova emissione della conferitaria siano più numerose di quelle già in circolazione, la business combination è contabilizzata come se ad essere "acquisita" sia la stessa conferitaria e, dunque, a essere trasferito sia il patrimonio della medesima.

### **L'irrelevanza dei principi di realizzazione e dissimmetria; il diverso rilievo del principio di prudenza**

Un ulteriore tratto distintivo degli IAS/IFRS è costituito dal diverso rilievo da essi assegnato al principio di prudenza e di realizzazione. Secondo il dettato del Framework, infatti, il rispetto del principio di prudenza si sostanzia, esclusivamente, nell'uso di un certo grado di cautela, necessario quando sussistano condizioni di incertezza, in modo da non sopravvalutare le attività e i ricavi e di non sottovalutare le passività e i costi, non essendo invece previste le estrinsecazioni più tecniche del principio costituite dai principi di realizzazione e di dissimmetria. Si registra dunque il superamento dell'impostazione contabile "tradizionale", che attribuisce al principio di prudenza e ai correlati principi di realizzazione e di dissimmetria un rilievo predominante.

Poiché il bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS non è diretto a fungere da base di riferimento per la determinazione dell'utile distribuibile, il principio di prudenza perde il suo rilievo di "sintesi concettuale" delle regole contabili volte a evitare la rilevazione di utili non realizzati. Tutto ciò è testimoniato dalla parziale sostituzione del criterio valutativo del costo storico ("complementare" al principio di prudenza e strumentale alla determinazione dell'utile distribuibile) con quello del fair value (il quale comporta la rilevazione di utili non realizzati, ma risulta congruo con la funzione di informazione dell'investitore, poiché maggiormente idoneo ad approssimare il valore effettivo del complesso aziendale). Dal bilancio conforme agli IAS/IFRS deve, infatti, risultare la performance complessiva della società ossia il reddito complessivamente prodotto, comprensivo anche delle componenti non realizzate.

### **Il bilancio conforme agli IAS/IFRS. la flessibilità degli schemi dell'SP e del CE (paragrafo escluso dal syllabus)**

Secondo lo IAS 1, i conti annuali devono comporsi di:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico, che è uno statement of comprehensive income e comprende l'esposizione non solo di costi e ricavi ma anche di componenti di profitti e perdite che andrebbero direttamente nel PN. È così espressa la performance comprensiva. Sono previsti due schemi minimali di CE, rispettivamente per natura o per destinazione, ma entrambi non prevedono una struttura rigida
- Rendiconto Finanziario
- il c.d. Prospetto delle variazioni delle poste del PN, che comprenda:
  - il Risultato complessivo di periodo
  - la Riconciliazione voce per voce valore iniziale-finale
  - l'Ammontare dei dividendi e l'importo per azione (se non già compreso nelle note)
- le c.d. note del bilancio: un unico documento discorsivo, con contenuto in parte coincidente con la nota integrativa, ma con ulteriori informazioni:
- Dichiarazione di conformità del bilancio ai principi
- Illustrazione dei criteri valutativi applicati
- Commento delle voci dell'SP e del CE, nonché del rendiconto finanziario e del prospetto delle variazioni del PN
- Illustrazione delle fonti e degli elementi di incertezza delle stime di bilancio al termine dell'esercizio

- Sede e durata società, con descrizione dell'attività svolta e principali operazioni compiute.

*La relazione sulla gestione non è obbligatoria ma è incoraggiata una relazione degli amministratori avente funzione e contenuti analoghi. In Italia è tuttavia da ritenere che anche sugli IAS-compliant gravi l'obbligo di redigerla ex 2428 c.c.*

### **Il criterio valutativo del fair value**

*Volgendo l'attenzione ai criteri di valutazione delle attività indicati dai principi contabili internazionali, si rileva anzitutto che essi non indicano un criterio di valutazione preminente ma delineano un sistema valutativo misto che contempla sia il costo storico, sia il fair value quali criteri principali. Gli IAS/IFRS risultano vincolanti sul piano valutativo soltanto in limitati casi mentre in relazione alla maggioranza delle categorie di attività concedono la facoltà di optare per il criterio del costo storico o, in alternativa, per quello del fair value. La generica osservazione secondo cui il bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS sarebbe idoneo ad approssimare il valore effettivo patrimonio sociale risulta pertanto condivisibile soltanto nella misura in cui il redattore del bilancio faccia ampio uso della facoltà concessagli di valutare al fair value gran parte delle attività: in caso contrario, infatti, il bilancio IAS/IFRS rappresenta una situazione patrimoniale ampiamente basata su valori storici.*

*Per quanto riguarda i canoni applicativi del criterio del costo storico dettati in ambito internazionale, in questa sede è sufficiente evidenziare che essi risultano sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dalle disposizioni codicistiche integrate dai principi contabili nazionali.*

*Secondo la definizione contenuta nei principi IAS/IFRS, il fair value è rappresentato dal «corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili» ed è tendenzialmente espressivo del valore di mercato dell'attività: l'utilizzo di tale criterio valutativo impone dunque il costante adeguamento (al termine dell'esercizio) del valore contabile delle attività al loro valore corrente. Mentre in base al criterio del costo storico il valore iniziale di iscrizione (pari al costo di acquisto o di produzione) costituisce il limite massimo e rivalutazioni possono essere operate soltanto in casi eccezionali, il fair value impone il superamento del costo di iscrizione iniziale e la "rivalutazione" delle attività sino a concorrenza del valore corrente, con la conseguente rilevazione di utili non realizzati. Al fine di meglio chiarire la rilevanza applicativa del fair value è opportuno distinguere la fase di prima iscrizione delle attività dalla valutazione successiva.*

*In sede di prima iscrizione i principi IAS/IFRS prescrivono la rilevazione delle attività al loro costo storico, anche qualora la società intenda avvalersi successivamente della facoltà di valutare la specifica attività al fair value, ad eccezione di specifiche ipotesi nelle quali si preveda l'iscrizione al fair value anche in sede di prima iscrizione (ad esempio, elementi patrimoniali acquisiti nell'ambito di una business combinations e strumenti finanziari). In sede di prima iscrizione la distinzione tra costo storico e fair value assume tuttavia portata soltanto teorica, in quanto, qualora il corrispettivo dell'acquisto sia di natura monetaria, le due grandezze risultano coincidenti. Nonostante ciò, può tuttavia verificarsi che i due criteri conducano a risultati difformi poiché il prezzo effettivamente pagato può essere influenzato dalle caratteristiche specifiche della domanda e dell'offerta, e segnatamente dalla forza contrattuale delle parti. La determinazione del fair value, diversamente, presuppone normali condizioni di mercato e, quindi, l'assenza di fattori quali posizioni negoziali di forza o vincoli societari, che possono far discostare il costo di acquisto del bene dal suo prezzo corrente.*

*Per quanto concerne la valutazione successiva alla prima iscrizione l'utilizzo del fair value è imposto per una limitata porzione dell'attivo. L'ambito di applicazione del fair value si estende per effetto della facoltà concessa dagli IAS/IFRS di adottare tale criterio valutativo per l'intero attivo immobilizzato. A questo riguardo l'approccio dei diversi principi IAS/IFRS non è tuttavia*

uniforme, giacché alcuni indicano il fair value come criterio di riferimento (c.d. benchmark treatment), altri quale criterio alternativo (c.d. allowed alternative treatment). La discrezionalità del redattore nel bilancio nella scelta tra il costo storico e il fair value non è però assoluta in quanto gli IAS rilevanti dispongono che, qualora si utilizzi il fair value per un determinato bene, v'è l'obbligo di impiegare lo stesso per tutte le attività comprese nella medesima classe di appartenenza.

Gli IAS/IFRS indicano quale parametro di riferimento principale per la determinazione del fair value il valore di mercato dello specifico bene o di beni simili, il quale è convenzionalmente ritenuto espressivo del valore equo, benché le due grandezze non siano perfettamente coincidenti poiché il fair value rappresenta il prezzo negoziato in una transazione ideale, tra parti "libere" (cioè non necessitate di concludere lo scambio) e aventi accesso a tutte le informazioni relative al bene scambiato disponibili sul mercato (condizioni, queste, che evidentemente non sempre sono in concreto riscontrabili nei mercati). Laddove, in assenza di un mercato attivo, non via sia un prezzo di mercato per lo specifico bene o altri ad esso analoghi ovvero qualora il prezzo di mercato non sia significativo in quanto formatosi in un mercato illiquido (caratterizzato da un numero insufficiente di scambi) o influenzato da transazioni "forzate" (cioè concluse tra soggetti "costretti" a vendere o acquistare o disposti a vendere o acquistare a qualsiasi prezzo), il fair value è determinato mediante tecniche valutative atte a determinare il valore effettivo del bene in funzione della sua capacità di produrre futuri flussi di cassa o di reddito. Il ricorso a tecniche valutative rende la stima del fair value maggiormente soggettiva in quanto influenzata dalle scelte discrezionali degli amministratori potendo dunque incidere negativamente sulla rilevanza informativa dei conti annuali.

I diversi principi IAS/IFRS dettano, a seconda della categoria di attività, criteri difforni per la determinazione del prezzo di mercato e indicano non coincidenti tecniche valutative per la stima del fair value in assenza di prezzi di mercato rilevanti. Ne risulta dunque che a fronte dell'unicità della nozione di fair value accolta dagli IAS/IFRS esso, in concreto, è determinato secondo criteri diversi e sulla base di parametri difforni a seconda delle diverse categorie di attività.

L'utilizzo del fair value per la valutazione successiva delle attività, imponendo l'adeguamento (al termine di ogni esercizio) del valore contabile delle attività al loro valore corrente, dà luogo alla rilevazione di componenti positive o negative di reddito (corrispondenti agli utili o alle perdite che la società conseguirebbe ove cedesse il bene alla data di riferimento del bilancio).

Gli IAS/IFRS prescrivono un diverso trattamento dei plus- e minusvalori da fair value in relazione alle diverse categorie di attività, potendo essere, a seconda dei casi, destinati a una specifica riserva senza transitare previamente dal conto economico e incidere sulla determinazione del risultato di esercizio oppure imputati a conto economico. Ancorché tutti i plus- e minusvalori da fair value condividano la medesima natura (corrispondendo a incrementi o diminuzioni del valore contabile del bene), il difforme trattamento delle medesime è conseguenza della differente destinazione delle attività alle quali essi si riferiscono:

- Sono infatti imputati a conto economico soltanto i plusvalori da fair value relativi a categorie di attività detenute a fini di investimento o comunque non strumentali all'esercizio dell'impresa sociale, giacché in tal caso è probabile che plusvalori derivanti dall'utilizzo del fair value trovino definitiva realizzazione entro breve termine, in quanto si riferiscono a beni non impiegati nel processo produttivo e perciò potenzialmente cedibili.
- È escluso il concorso alla formazione del risultato di periodo dei plus- e minusvalori inerenti alle immobilizzazioni materiali e immateriali impiegate stabilmente nell'attività d'impresa, poiché, riferendosi attività destinate a permanere

*durevolmente nel patrimonio sociale e non detenute al fine di beneficiare dei loro incrementi di valore, si presume sia improbabile che la società realizzi effettivamente, entro breve termine, tali componenti di reddito mediante la cessione delle attività cui esse si riferiscono.*

### **Gli utili non realizzati da fair value. Le riserve da fair value.**

*Qualora la società rediga il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, l'applicazione del criterio valutativo del fair value può portare all'emersione di utili non realizzati e a riserve del patrimonio netto. L'impiego del fair value comporta l'evidenziazione anticipata di utili rispetto al momento dell'effettiva realizzazione e dà luogo in tal modo all'iscrizione in bilancio di valori soltanto stimati e che potrebbero pertanto non trovare futura conversione in entrate monetarie. L'adozione del fair value segna pertanto il sostanziale superamento del principio di realizzazione in quanto ad essa consegue "naturalmente" la rilevazione di utili non ancora realizzati. L'applicazione dei principi IAS/IFRS, importando la generalizzata rilevazione di utili non realizzati, rende il bilancio di esercizio strutturalmente inidoneo ad assolvere alla funzione di determinazione dell'utile distribuibile.*

*Secondo i principi contabili internazionali, le plusvalenze derivanti dall'utilizzo del fair value sono oggetto di diverso trattamento contabile a seconda delle attività alle quali esse si riferiscono. In taluni casi esse devono essere imputate direttamente a una specifica riserva del patrimonio netto senza transitare previamente dal conto economico ed incidere sulla formazione del risultato di esercizio; in altri casi esse devono essere imputate a conto economico e concorrono a determinare il risultato di periodo. Le diverse modalità di contabilizzazione delle plusvalenze sono giustificate dalla differente natura e destinazione delle attività alle quali esse si riferiscono.*

*Il computo nel risultato di esercizio di utili potenzialmente realizzabili consente di fornire un'informazione maggiormente significativa all'investitore nel capitale di rischio: il saldo di conto economico fornisce in tal modo indicazione non soltanto dei risultati effettivamente ottenuti ma anche degli utili "impliciti" che, seppur "prodotti" nel corso dell'esercizio, non hanno trovato definitiva realizzazione.*

*La duplice modalità di contabilizzazione dei plusvalori derivanti dall'utilizzo del fair value comporta (a seconda che i maggiori valori transitino dal conto economico o siano imputati direttamente a patrimonio netto) la rilevazione di utili non iscrivibili o di riserve non esistenti in base all'attuale disciplina interna. Il legislatore nazionale, al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali e di preservare, così, il rilievo organizzativo del bilancio di esercizio, ha precisato il regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve movimentate in contropartita diretta alla valutazione al fair value di alcune categorie di attività, ed ha vietato la distribuzione dei plusvalori da fair value imputati a conto economico, così da evitare che gli stessi vengano ripartiti tra i soci in violazione dell'art. 2433, comma 2, c.c.*

*I profili da ultimo indicati hanno trovato disciplina nel d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. L'art. 6, comma 1, lett. a) e b), di quest'ultimo prevedono che non possono essere distribuiti e devono essere iscritti nel patrimonio netto come riserve indisponibili, rispettivamente:*

- a) *Gli utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal bilancio e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto (il comma 2 precisa che in caso di utili d'esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione)*

- b) *Le consistenze costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al fair value rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva (il comma 3-bis dispone che le riserve così formate si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze).*

***L'Impairment Test e la disciplina internazionale dell'ammortamento*** (paragrafo escluso dal syllabus)

L'ammortamento del valore di prima iscrizione è previsto anche dagli IAS/IFRS, che tuttavia prevedono la categoria delle attività immateriali a vita utile indefinita (in Italia sono sostanzialmente i marchi), che non sono ammortizzabili ma soltanto sottoponibili all'impairment test. Essa è un'annuale verifica della perdita di valore, che comporta la svalutazione di un elemento patrimoniale quando il suo valore contabile è superiore a quello effettivo.

Lo IAS 16 prevede per immobili strumentali, macchinari e impianti tali attività che si scompongano se composti da più elementi significativi, che vanno ammortizzati separatamente

Se si ha a che fare con attività immateriali non separabili ossia cash generating unit (CGU), di cui non è possibile determinare il valore d'uso dei singoli pezzi, si procede all'impairment test dell'unità CGU indipendente più piccola. Con ciò si può evitare l'emersione di perdite di valore oppure svalutare lì dove con la disciplina codicistica non sarebbe possibile, con conseguenziale significativo scostamento rispetto a quest'ultima.

***L'iscrizione dei fondi rischi e oneri nei principi contabili internazionali*** (paragrafo escluso dal syllabus)

In questo caso la disciplina è meno prudentiale, quindi più restrittiva nell'iscrizione di fondi del passivo (che gli IAS non distinguono fra rischi ed oneri), che oltretutto prevede di iscrivere al valore attuale delle stesse che si suppone saranno necessarie, attualizzate a un tasso di mercato da aggiornarsi a ogni esercizio.

Lo IAS 37 consente la rilevazione di accantonamenti solo quando l'impresa ha un'obbligazione attuale legale o implicita quale risultato di un evento passato vincolante ad adempiervi, è probabile che servano risorse atte a produrre benefici economici futuri per adempiervi, e l'ammontare della stessa è attendibilmente stimabile. Ad esempio, gli accantonamenti per ristrutturazioni possono effettuarsi solo laddove ci sia il piano e l'aspettativa della sua realizzazione. Le passività potenziali (contingent liabilities) vanno invece solo nella nota al bilancio e non sono iscritte nello stesso.

***La disciplina IAS/IFRS del patrimonio netto, la distinzione titoli rappresentativi di capitale e titoli di debito e infine le riserve*** (paragrafo escluso dal syllabus)

Vi sono scarse e scarse informazioni sulla redazione del Patrimonio Netto, che può essere diverso da quello civilistico per via dei riflessi dei criteri di valutazione e redazione adottati e per via della distinzione ex IAS 32 tra strumenti rappresentativi di capitale e passività finanziarie. Queste ultime sono caratterizzate dall'obbligo dell'emittente di consegnare o scambiare disponibilità liquide o altre attività al possessore, a condizioni potenzialmente sfavorevoli all'emittente.

Questa disposizione impone di scomporre gli strumenti composti (e.g. obbligazioni convertibili) in componente di debito e componente di patrimonio netto (exempli supra, il diritto di opzione) e può risultare nell'iscrizione di tipologie di azioni, come quelle privilegiate (con obbligo di rimborso o diritto potestativo di rimborso) tra le passività finanziarie. D'altro canto, perdite ed utili mandati a nuovo e riserve possono essere ulteriormente disaggregate se ciò è rilevante e contribuisca alla chiarezza.

In Italia, però, non esiste una pretesa assoluta del socio recedente con azioni privilegiate e



*azioni riscattabili al pagamento, perché an e quantum dello stesso dipendono dalla disponibilità materiale di utili disponibili (se restano solo utili vincolati, serve il consenso dei creditori).*

*In ultimo, la disciplina composita generata dal tentativo legislativo (ex 38/2005) di preservare la funzione organizzativa del bilancio ha generato quattro tipi di voci possibili del netto da IAS/IFRS:*

- *Poste da Codice civile, ammesse dagli IAS*
- *Riserve ex D.lgs. 38/2005 iscritte in adempimento IAS ma disciplinate dalla normativa nazionale*
- *Riserve ex. d.lgs. 38/2005 non previste dagli IAS ma costituite ex normativa nazionale*
- *Riserve IAS non regolate dalla normativa nazionale, la cui disciplina è desunta in via interpretativa.*

## PER DUBBI O SUGGERIMENTI SULLA DISPENSA



**ALESSANDRO D'AVINO**

[alessandro.davino@studbocconi.it](mailto:alessandro.davino@studbocconi.it)

[@alessandro.davino](https://www.instagram.com/alessandro.davino)

+39 3318647289

## PER INFO SULL'AREA DIDATTICA



**VITTORIA NASONTE**

[vittoria.nasonte@studbocconi.it](mailto:vittoria.nasonte@studbocconi.it)

[@\\_vittorian\\_](https://www.instagram.com/_vittorian_)

+39 3274441476



**ELENA CACIOLI**

[elena.cacioli@studbocconi.it](mailto:elena.cacioli@studbocconi.it)

[@elenacacioli\\_](https://www.instagram.com/elenacacioli_)

+39 3928931605



TEACHING DIVISION



## NOSTRI PARTNERS

**700+**  
**CLUB**



**ETHAN**  
SUSTAINABILITY

**DELIVERY VALLEY**

NO GENDER KITCHEN

**LA PIADINERIA**

